

Gazzetta ufficiale

L 169

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 giugno 2014

Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo ⁽¹⁾** 1
- ★ **Decisione n. 554/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri** 14
- ★ **Decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione ⁽¹⁾** 27
- ★ **Decisione n. 556/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri** 38

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 ⁽¹⁾ 54
- ★ Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 ⁽¹⁾ 77
- ★ Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» ⁽¹⁾ 108
- ★ Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie ⁽¹⁾ 130
- ★ Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL ⁽¹⁾ 152

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE N. 553/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), la Commissione ha evidenziato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un impatto maggiore in relazione alla ricerca e all'innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi all'apertura e alla trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (4) Con la decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Comunità ha deciso di concedere un contributo finanziario a Eurostars, un programma comune di ricerca e sviluppo avviato da tutti gli Stati membri e da cinque paesi partecipanti nell'ambito di Eureka, un'iniziativa intergovernativa istituita nel 1985 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nella ricerca industriale («Eurostars»).
- (5) Nell'aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia di Eurostars effettuata da un gruppo di esperti indipendenti due anni dopo l'inizio del programma. In generale, secondo gli esperti, Eurostars consegue i propri obiettivi, apporta un valore aggiunto alle piccole e medie imprese europee («PMI») che svolgono attività di ricerca e sviluppo e dovrebbe proseguire dopo il 2013. Inoltre si ritiene che Eurostars risponda a numerose esigenze effettive delle PMI impegnate nella ricerca e nello sviluppo; esso ha suscitato un numero elevato di domande, con un bilancio per i progetti ammissibili al finanziamento che supera il bilancio iniziale. Sono state formulate diverse raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare, soprattutto per affrontare la necessità di un'ulteriore integrazione dei programmi nazionali e migliorare le prestazioni operative al fine di giungere a tempi più ridotti per la firma dei contratti e a una maggiore trasparenza delle procedure.
- (6) Si dovrebbe applicare la definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽²⁾.
- (7) In conformità della decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽³⁾, è possibile sostenere un'azione che si basa su Eurostars adeguandolo in base alla valutazione intermedia.
- (8) Il secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Eurostars-2»), in linea con la strategia Europa 2020, con la relativa iniziativa emblematica «L'Unione dell'innovazione» e la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2012 dal titolo «Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita», avrà lo scopo di sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo, cofinanziandone i progetti di ricerca orientati al mercato in qualunque settore. Il programma stesso, combinato anche con le attività dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» definito in Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli obiettivi di leadership industriale in esso previsti per accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni che sosterranno le imprese del futuro e aiutare le PMI europee innovative a diventare imprese di rilevanza mondiale. Per quanto riguarda il miglioramento rispetto al programma Eurostars precedente, Eurostars-2 dovrebbe puntare a tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni, a una maggiore integrazione, nonché a un'amministrazione snella, trasparente e più efficiente a vantaggio finale delle PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Il mantenimento dell'approccio ascendente e del programma determinato dalle imprese incentrato prevalentemente sulle potenzialità di mercato del precedente programma Eurostars è fondamentale per il successo di Eurostars - 2.
- (9) Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito di Eurostars-2 dovrebbero essere lanciati entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
- (10) La conferenza ministeriale Eureka svoltasi a Budapest il 22 giugno 2012 ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 («documento di Budapest»). I ministri si sono impegnati a sostenere la prosecuzione di Eurostars dopo la sua scadenza nel 2013 per il periodo coperto da Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato che darà seguito alle raccomandazioni della valutazione intermedia di Eurostars. Il documento di Budapest stabilisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale per approfondire la sincronizzazione e l'allineamento dei programmi nazionali di ricerca nel settore dei finanziamenti, che rappresenta un elemento centrale per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei paesi membri. In secondo luogo un obiettivo relativo ai contenuti, volto a sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo impegnate in progetti transnazionali di ricerca e innovazione. Il documento di Budapest invita l'Unione a partecipare a Eurostars-2.

⁽¹⁾ Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58).

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- (11) A fini di semplificazione si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (12) Gli audit sui beneficiari dei finanziamenti dell'Unione erogati nell'ambito di Eurostars-2 dovrebbero essere effettuati in conformità del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (13) Gli Stati partecipanti intendono contribuire all'attuazione di Eurostars-2 nel periodo coperto dal programma stesso (2014-2024).
- (14) Le attività di Eurostars-2 dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e i principi di approccio ascendente di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (15) È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione a Eurostars-2 per la durata di Orizzonte 2020. Nei limiti di detto massimale, è opportuno applicare flessibilità riguardo al contributo dell'Unione che dovrebbe essere pari ad almeno un terzo ma non più della metà del contributo degli Stati partecipanti allo scopo di assicurare una massa critica necessaria per soddisfare le richieste dei progetti che possono beneficiare di un sostegno finanziario, ottenere un elevato effetto di leva e garantire una più forte integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.
- (16) In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati a Orizzonte 2020 dovrebbero poter partecipare a Eurostars-2.
- (17) Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non sia uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2.
- (18) La concessione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinata all'impegno formale da parte degli Stati partecipanti di contribuire all'attuazione di Eurostars-2, nonché al rispetto di tali impegni. Il sostegno finanziario nell'ambito di Eurostars-2 dovrebbe essere erogato principalmente sotto forma di sovvenzioni ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte lanciati nell'ambito di Eurostars-2. Per realizzare gli obiettivi di Eurostars-2, gli Stati partecipanti garantiscono un contributo finanziario sufficiente a finanziare un numero ragionevole di proposte selezionate attraverso ciascun invito.
- (19) L'attuazione comune di Eurostars-2 necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno concordato di nominare il segretariato di Eureka («segretariato Eureka») come struttura di attuazione di Eurostars-2. Il segretariato Eureka è un'associazione internazionale senza scopo di lucro istituita nel 1997 a norma del diritto belga dai paesi Eureka che dal 2008 è responsabile dell'attuazione di Eurostars. Il ruolo del segretariato Eureka va oltre l'attuazione di Eurostars, poiché esso è al tempo stesso il segretariato dell'iniziativa Eureka, con una propria governance legata alla gestione dei progetti Eureka oltre Eurostars. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è un membro fondatore dell'iniziativa Eureka e membro a pieno titolo dell'associazione del segretariato Eureka.
- (20) Per conseguire gli obiettivi di Eurostars-2, il segretariato Eureka dovrebbe avere il compito di organizzare gli inviti a presentare proposte, di verificare i criteri di ammissibilità, di effettuare la valutazione inter pares nonché la selezione e il monitoraggio dei progetti e di ripartire il contributo dell'Unione. Le proposte dovrebbero essere valutate a livello centrale da esperti esterni indipendenti sotto la responsabilità del segretariato Eureka a seguito di inviti a presentare proposte. La graduatoria dei progetti dovrebbe essere vincolante per gli Stati partecipanti per quanto riguarda l'assegnazione dei finanziamenti a titolo del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi degli Stati partecipanti.

- (21) In generale, Eurostars-2 dovrebbe dimostrare un chiaro progresso verso l'ulteriore allineamento e sincronizzazione dei programmi nazionali di ricerca e innovazione, in qualità di autentico programma comune con maggiore sincronizzazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La maggiore integrazione scientifica dovrebbe essere ottenuta mediante la comune definizione e attuazione di attività e dovrebbe garantire l'eccellenza e l'elevato impatto dei progetti selezionati. L'integrazione amministrativa dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento dell'eccellenza operativa e della responsabilità per il programma. La maggiore integrazione finanziaria dovrebbe basarsi su un congruo contributo finanziario annuo e complessivo da parte degli Stati che partecipano a Eurostars-2 e su un elevato livello di sincronizzazione nazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso una progressiva armonizzazione delle norme di finanziamento nazionali.
- (22) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito conformemente al principio di sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (23) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o interrompere il contributo finanziario dell'Unione se Eurostars-2 è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento di Eurostars-2. Tali diritti dovrebbero essere indicati nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione e il segretariato Eureka.
- (24) La partecipazione alle azioni indirette finanziate da Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tuttavia, a causa delle particolari esigenze operative di Eurostars-2, è necessario prevedere deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (25) Per facilitare la partecipazione delle PMI, di norma più abituate ai canali nazionali e che altrimenti svolgerebbero attività di ricerca solo all'interno dei confini nazionali, il contributo finanziario di Eurostars-2 dovrebbe essere erogato secondo le regole dei programmi nazionali a loro ben note e attuato mediante un accordo di finanziamento gestito direttamente dalle autorità nazionali, combinando il finanziamento dell'Unione con il finanziamento nazionale corrispondente. È quindi opportuno prevedere una deroga all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/2013.
- (26) Gli inviti a presentare proposte di Eurostars-2 dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (27) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (28) La Commissione, in cooperazione con gli Stati partecipanti, dovrebbe effettuare una valutazione intermedia per esaminare in particolare la qualità e l'efficienza di Eurostars-2 e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale, ed elaborare una relazione in merito a tali valutazioni.
- (29) Su richiesta della Commissione, il segretariato Eureka e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Commissione affinché siano inserite nelle relazioni sulla valutazione di Eurostars-2.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (30) Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire il sostegno alle attività di ricerca transnazionali svolte dalle PMI ad alta intensità di ricerca e il contributo all'integrazione, all'allineamento e alla sincronizzazione dei programmi nazionali di finanziamento della ricerca, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della mancanza di dimensione transnazionale nonché di complementarità e di interoperabilità dei programmi nazionali, ma, a motivo della portata e dell'impatto dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme relative alla partecipazione dell'Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Eurostars-2») e le condizioni di detta partecipazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE;
- 2) «PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo»: una PMI che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
 - a) reinveste almeno il 10 % del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo;
 - b) dedica almeno il 10 % di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;
 - c) ha almeno cinque equivalenti a tempo pieno (per le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo; o
 - d) ha dieci equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo.

Articolo 3

Obiettivi

Eurostars-2 persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) le attività sono svolte da PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri soggetti della catena dell'innovazione (ad esempio università, enti di ricerca);
 - b) è previsto che i risultati delle attività siano immessi sul mercato entro due anni dal completamento di un'attività;
- 2) migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in Europa attraverso l'allineamento, l'armonizzazione e la sincronizzazione dei meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti;
- 3) promuovere e aumentare la partecipazione delle PMI che non hanno un'esperienza pregressa nella ricerca transnazionale.

*Articolo 4***Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2**

1. L'Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria («Stati partecipanti»), in base alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare a Eurostars-2 purché soddisfi la condizione stabilita all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione e, se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.
3. Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non sia uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2 purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e, se soddisfa tale condizione, è considerato paese partner ai fini della presente decisione. I soggetti giuridici di tali paesi partner non sono ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Eurostars-2.

*Articolo 5***Contributo finanziario dell'Unione**

1. Il contributo finanziario dell'Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 287 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dagli stanziamenti nell'ambito della rubrica «Innovazione nelle PMI» di cui alla parte II.
2. Senza superare l'importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell'Unione è pari ad almeno un terzo dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e copre i costi operativi, compresi i costi relativi alla valutazione delle proposte, e i costi amministrativi. Qualora, nel corso di Eurostars-2, si renda necessario adeguare il tasso del contributo dell'Unione, il contributo dell'Unione può arrivare a un massimo della metà dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
3. Un importo non superiore al 4 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per contribuire ai costi amministrativi di Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono i costi amministrativi nazionali necessari all'attuazione di Eurostars-2.

*Articolo 6***Condizioni del contributo finanziario dell'Unione**

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti di aver istituito Eurostars-2 in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3;
 - b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate, del segretariato Eureka in qualità di struttura responsabile dell'attuazione di Eurostars-2 nonché della ricezione, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di Eurostars-2;

d) la dimostrazione da parte del segretariato Eureka della propria capacità di attuare Eurostars-2, compresi la ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

e) l'istituzione di un modello di governance per Eurostars-2 conformemente all'allegato II.

2. Durante l'attuazione di Eurostars-2, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato alle condizioni seguenti:

a) la realizzazione da parte del segretariato Eureka degli obiettivi di Eurostars-2 di cui all'articolo 3 e delle attività indicate nell'allegato I in conformità delle regole di partecipazione e di diffusione, di cui all'articolo 8;

b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità dell'allegato II;

c) il rispetto da parte del segretariato Eureka degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

d) l'effettivo versamento da parte degli Stati partecipanti del contributo finanziario a tutti i progetti che partecipano a Eurostars-2 selezionati in seguito agli inviti a presentare proposte lanciati nell'ambito di Eurostars-2, in linea con gli impegni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c);

e) l'assegnazione del finanziamento proveniente dai bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2 e del contributo finanziario dell'Unione conformemente alle graduatorie dei progetti; e

f) la dimostrazione di un chiaro progresso nella cooperazione scientifica, gestionale e finanziaria con la definizione di obiettivi prestazionali operativi minimi e delle tappe per l'attuazione di Eurostars-2.

Articolo 7

Contributi degli Stati partecipanti

1. Il contributo degli Stati partecipanti consiste nei seguenti contributi finanziari:

a) il cofinanziamento dei progetti Eurostars-2 selezionati mediante le pertinenti forme di finanziamento nazionali, per lo più attraverso la concessione di sovvenzioni. La Commissione può utilizzare le norme consolidate sull'equivalente sovvenzione per la valutazione dei contributi degli Stati partecipanti in forme diverse dalle sovvenzioni;

b) il contributo finanziario per i costi amministrativi di Eurostars-2 non coperti dal contributo dell'Unione come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Ogni Stato partecipante nomina un organismo nazionale di finanziamento che eroghi il sostegno finanziario ai soggetti nazionali che partecipano a Eurostars-2 a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini del regolamento (UE) n. 1290/2013, il segretariato Eureka è considerato un organismo di finanziamento.

2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato Eureka, verificano la capacità finanziaria di tutti i richiedenti per il finanziamento nell'ambito di Eurostars-2.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli accordi di sovvenzione con i beneficiari di azioni indirette nell'ambito di Eurostars-2 sono firmati dagli organismi nazionali di finanziamento interessati.

4. In deroga all'articolo 23, paragrafi 1, 5, 6 e 7, e agli articoli da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/2013, le norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti si applicano alle sovvenzioni di Eurostars-2 erogate dagli organismi nazionali di finanziamento.

Articolo 9

Attuazione di Eurostars-2

1. Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.
2. Eurostars-2 fornisce sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.

Articolo 10

Accordi tra l'Unione e il segretariato Eureka

1. A seguito di una valutazione ex ante positiva del segretariato Eureka ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, per conto dell'Unione, stipula un accordo di delega e gli accordi per il trasferimento annuo dei finanziamenti con il segretariato Eureka.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso in conformità all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso precisa inoltre quanto segue:
 - a) i requisiti per il segretariato Eureka in merito agli indicatori di rendimento di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
 - b) i requisiti per il contributo del segretariato Eureka al monitoraggio di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
 - c) specifici indicatori di rendimento relativi al funzionamento del segretariato Eureka in relazione a Eurostars-2;
 - d) requisiti per il segretariato Eureka in merito alla fornitura di informazioni sui costi amministrativi e di dati dettagliati concernenti l'attuazione di Eurostars-2;
 - e) disposizioni in materia di fornitura dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di comunicazione e diffusione;
 - f) l'obbligo per il segretariato Eureka di sottoscrivere accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento prima di qualunque trasferimento del contributo finanziario dell'Unione, quali accordi bilaterali che stabiliscano obiettivi prestazionali operativi minimi e le tappe per l'attuazione di Eurostars-2;
 - g) disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di Eurostars-2, in particolare su un portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 11

Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se Eurostars-2 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in funzione dell'attuazione effettiva di Eurostars-2.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.

*Articolo 12***Audit ex post**

1. Il segretariato Eureka garantisce che gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette siano effettuati dai rispettivi organismi nazionali di finanziamento a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE) n. 1291/2013.

*Articolo 13***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta le misure adeguate per garantire che, quando vengono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Il segretariato Eureka autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.
4. I contratti, gli accordi di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l'OLAF e il segretariato Eureka a svolgere detti audit e indagini in base alle rispettive competenze.
5. Nell'attuare Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

*Articolo 14***Comunicazione delle informazioni**

1. Su richiesta della Commissione, il segretariato Eureka trasmette tutte le informazioni necessarie all'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15.
2. Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione, tramite il segretariato Eureka, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di Eurostars-2.
3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 15.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

*Articolo 15***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti e con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia di Eurostars-2. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia di Eurostars-2 sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

2. Al termine della partecipazione dell'Unione ad Eurostars-2, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale di Eurostars-2. La Commissione elabora una relazione di valutazione che deve comprendere i risultati di tale valutazione. La Commissione invia la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 17***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Attuazione di Eurostars-2

1. Il segretariato Eureka organizza in maniera continuativa inviti a presentare proposte con scadenze intermedie per la concessione di un sostegno finanziario alle azioni indirette.
2. I richiedenti presentano le proposte di progetti al segretariato Eureka (sportello unico).
3. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, il segretariato Eureka effettua un controllo centrale di ammissibilità in base ai criteri di ammissibilità stabiliti nel piano di lavoro annuale. Gli Stati partecipanti non possono modificare o aggiungere altri criteri di ammissibilità.
4. Gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato Eureka, verificano la capacità finanziaria dei partecipanti in base a norme comuni, chiare e trasparenti.
5. Le proposte ammissibili sono valutate a livello centrale e classificate da un gruppo di esperti esterni indipendenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in base a procedure trasparenti.
6. Il segretariato Eureka istituisce una procedura di riesame della valutazione conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1290/2013.
7. La graduatoria, approvata nel suo complesso dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 di cui all'allegato II, è vincolante per l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2.
8. Una volta approvata la graduatoria, ciascuno Stato partecipante finanzia i candidati nazionali nei progetti selezionati per il finanziamento tramite l'organismo di finanziamento nazionale preposto, facendo tutto il possibile per garantire che siano finanziati i progetti classificati nei primi cinquanta posti e almeno il 50 %-75 % dei progetti che hanno superato i criteri di soglia. Il contributo finanziario ai partecipanti è calcolato in base alle norme di finanziamento del pertinente programma nazionale degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il contributo finanziario dell'Unione è trasferito dal segretariato Eureka agli organismi nazionali di finanziamento, purché essi abbiano versato il loro contributo finanziario ai progetti.
9. Tutti i partecipanti ammissibili nei progetti selezionati a livello centrale sono finanziati. La concessione di un sostegno finanziario da parte degli organismi nazionali di finanziamento ai partecipanti ai progetti selezionati a livello centrale è subordinata al rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e cofinanziamento.
10. Al segretariato Eureka spetta la responsabilità di valutare le proposte, informare gli organismi nazionali di finanziamento, coordinare il processo di sincronizzazione, monitorare i progetti attraverso le relazioni sui progetti e gli audit effettuati dagli organismi nazionali di finanziamento e presentare le relazioni alla Commissione per garantire tempi brevi per la concessione di sovvenzioni. Esso adotta inoltre le misure adeguate per incoraggiare il riconoscimento del contributo dell'Unione a Eurostars-2, sia per quanto riguarda il programma stesso, sia in riferimento ai singoli progetti, e fornisce un'adeguata visibilità a tale contributo grazie all'utilizzo del logo di Orizzonte 2020 su tutto il materiale pubblicato relativo a Eurostars-2, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
11. Il segretariato Eureka sottoscrive accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 con gli organismi nazionali di finanziamento degli Stati partecipanti. Tali accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2. Gli accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 comprendono le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell'Unione e gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive per l'integrazione e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1290/2013. Tali obiettivi e tappe sono concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione. La firma dell'accordo bilaterale nell'ambito di Eurostars-2 e la conformità agli obiettivi operativi e alle tappe fondamentali sono condizioni preliminari affinché gli organismi nazionali di finanziamento ricevano il contributo dell'Unione.

12. Il segretariato Eureka può sottoscrivere accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 con gli organismi nazionali di finanziamento dei paesi partner. Tali accordi bilaterali nell'ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2, precisano le condizioni alle quali avviene il partenariato con Eurostars-2 e includono gli obiettivi operativi minimi, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni.
 13. Sono organizzati scambi di migliori prassi e attività di collegamento in rete tra gli Stati partecipanti, al fine di promuovere una maggiore integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario.
 14. Altre attività comprendono anche le attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti con altri soggetti interessati (investitori, soggetti che operano nella ricerca e nell'innovazione, intermediari) soprattutto per estendere la partecipazione dei beneficiari in tutti gli Stati partecipanti e coinvolgere le PMI senza esperienza in progetti di ricerca transnazionali.
-

ALLEGATO II

La governance di Eurostars-2**1. Il segretariato Eureka gestisce Eurostars-2.**

Il segretario generale del segretariato Eureka, in qualità di rappresentante legale di quest'ultimo, è responsabile dell'attuazione di Eurostars-2 mediante:

- a) preparazione del bilancio annuale per gli inviti, organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte in qualità di sportello unico; organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della graduatoria e della selezione delle proposte in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti; ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo dell'Unione;
- b) raccolta delle informazioni necessarie dagli organismi nazionali di finanziamento per il trasferimento del contributo dell'Unione;
- c) promozione di Eurostars-2;
- d) comunicazioni al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione circa Eurostars-2;
- e) informazione della rete Eureka sulle attività di Eurostars-2;
- f) firma dell'accordo di delega con la Commissione, degli accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento e dei contratti con gli esperti che valutano le domande di partecipazione a Eurostars-2;
- g) adozione del piano di lavoro annuale di Eurostars-2 previo accordo del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione.

2. Il gruppo ad alto livello di Eurostars-2, composto dai rappresentanti nazionali in seno al gruppo ad alto livello di Eureka degli Stati partecipanti a Eurostars-2, sovrintende alle attività del segretariato Eureka relative a Eurostars-2 mediante:

- a) vigilanza sull'attuazione di Eurostars-2;
- b) nomina dei membri del gruppo consultivo di Eurostars-2;
- c) approvazione del piano di lavoro annuale;
- d) approvazione della graduatoria dei progetti da finanziare a titolo di Eurostars-2 e adozione della decisione di aggiudicazione.

Nel gruppo ad alto livello di Eurostars-2 l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha il ruolo di osservatore. La Commissione è invitata a partecipare alle riunioni, riceve tutti i documenti di riunione e può partecipare alle discussioni.

Qualsiasi paese partner ha il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in qualità di osservatori.

3. Il gruppo consultivo di Eurostars-2 è composto dai coordinatori nazionali dei progetti Eureka degli Stati partecipanti (membri del governo nazionale o di un'agenzia che si occupano del livello operativo della gestione del programma Eureka/Eurostars e incaricati della promozione di Eurostars-2 negli Stati partecipanti). La Commissione e i paesi partner hanno il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 in qualità di osservatori. Le riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 sono presiedute dal segretariato Eureka.

Il gruppo consultivo di Eurostars-2 fornisce consulenza al segretariato Eureka e al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 sulle modalità d'attuazione di Eurostars-2.

4. L'organismo nazionale di finanziamento è responsabile dell'erogazione del sostegno finanziario ai partecipanti nazionali.

DECISIONE N. 554/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 maggio 2014****relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"), la Commissione mette in evidenza la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020"). Orizzonte 2020 intende aumentare l'impatto della ricerca e dell'innovazione contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
- (4) La decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede un contributo finanziario della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo "Ambient Assisted Living" (Domotica per categorie deboli, "programma comune AAL") di importo pari a quello degli Stati membri, ma non superiore a 150 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 [(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)].

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL. In generale, il gruppo di esperti ha espresso il parere che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l'attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti fin dalle primissime fasi e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per quanto riguarda i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.
- (6) La valutazione intermedia del 2010 e il processo di consultazione del 2012 hanno evidenziato la diversità degli strumenti finanziari, delle regole di ammissibilità e dei sistemi di rimborso. Gli Stati partecipanti, tramite l'assemblea generale dell'Ambient Assisted Living, potrebbero riflettere su tale questione e promuovere lo scambio di buone pratiche.
- (7) Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità", la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi, accrescere il benessere e promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione.
- (8) Nell'ambito dell'iniziativa emblematica "L'Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020, la Commissione ha individuato nell'invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società in cui i progressi dell'innovazione possono svolgere un ruolo importante e dare impulso alla competitività, consentire alle imprese europee di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di qualità.
- (9) Nell'Unione sono circa 20 milioni le persone che svolgono "lavori in camice bianco" nel settore sanitario e nel settore dei servizi sociali, una cifra che dovrebbe aumentare nei prossimi anni a causa dell'invecchiamento della popolazione. La formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbero essere una priorità centrale in questo delicato settore. È quindi opportuno valutare con maggiore precisione le esigenze in materia di lavori in camice bianco e di investimenti nelle competenze moderne, come l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
- (10) Nella comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea", la Commissione ha proposto di rafforzare il programma comune AAL per contribuire ad affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione.
- (11) Nella comunicazione del 29 febbraio 2012 dal titolo "Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute", la Commissione ha proposto di tener conto delle pertinenti priorità individuate dal piano strategico di attuazione nel predisporre i futuri programmi e strumenti di lavoro nell'ambito della ricerca e dell'innovazione che fanno parte di Orizzonte 2020. La Commissione ha inoltre proposto di tener conto del contributo che il programma comune AAL può apportare al partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute.
- (12) All'interno del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel l'ambito della "Unione dell'innovazione", le soluzioni innovative basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbero svolgere un ruolo importante per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020 e di migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione, nei tre seguenti settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.
- (13) Poiché i sistemi TIC trattano una grande quantità di profili e dati personali e operano attraverso la comunicazione in tempo reale, comportando quindi un rischio elevato di violazione della sicurezza dei dati, è opportuno tenere conto degli aspetti relativi alla protezione dei dati. Si dovrebbe inoltre rispettare il diritto alla riservatezza.
- (14) È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, incoraggiando una partecipazione sufficiente degli utenti ai progetti fin dalla fase iniziale, per garantire che le soluzioni sviluppate siano accettabili e rispondano a esigenze specifiche degli utenti, nonché garantendo una migliore attuazione del programma AAL.

- (15) L'attuazione del programma AAL dovrebbe tenere conto di una definizione ampia di innovazione, che comprenda gli aspetti organizzativi, afferenti alle imprese, tecnologici, sociali e ambientali. Dovrebbe inoltre garantire un approccio multidisciplinare e l'integrazione delle scienze sociali e umanistiche all'interno del programma AAL.
- (16) Le attività del programma AAL dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (17) È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione al programma AAL per la durata di Orizzonte 2020. Al fine di conseguire un forte effetto di leva e assicurare il coinvolgimento attivo degli Stati partecipanti nella realizzazione degli obiettivi del programma AAL, la partecipazione finanziaria dell'Unione al programma AAL non dovrebbe superare il contributo finanziario degli Stati partecipanti per la durata di Orizzonte 2020.
- (18) Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito del programma AAL dovrebbero essere lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
- (19) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, qualsiasi Stato membro e paese associato a Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di partecipare al programma AAL in qualsiasi momento adeguato.
- (20) Al fine di garantire che l'impegno finanziario dell'Unione corrisponda a quello degli Stati partecipanti, è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato all'assunzione di impegni formali da parte degli Stati partecipanti prima dell'avvio del programma AAL, nonché al loro adempimento. Il contributo degli Stati partecipanti al programma AAL dovrebbe comprendere le spese amministrative sostenute a livello nazionale per l'efficace funzionamento del programma AAL.
- (21) L'attuazione comune del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura esecutiva del programma AAL e hanno istituito, nel 2007, l'associazione AAL "Ambient Assisted Living" aisbl, un'associazione internazionale senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto belga ("associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di governance del programma comune AAL si è dimostrata efficiente e di buona qualità, è opportuno continuare a utilizzare l'associazione AAL come struttura esecutiva, con la funzione di organo di assegnazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL dovrebbe gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL.
- (22) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma AAL, è opportuno che l'associazione AAL eroghi il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per le azioni da essa selezionate. È opportuno che tali azioni vengano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità dell'associazione AAL, che dovrebbe essere assistita da esperti esterni indipendenti. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l'assegnazione dei finanziamenti provenienti dal contributo finanziario dell'Unione e dai bilanci nazionali per i progetti del programma AAL.
- (23) È opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (24) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe, mediante misure proporzionate, disporre della facoltà di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È opportuno che tali diritti siano previsti nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione e l'associazione AAL.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (25) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (26) La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito del programma AAL è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (27) Gli inviti a presentare proposte dell'associazione AAL dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (28) Sono necessarie deroghe specifiche al regolamento (UE) n. 1290/2013 in quanto il programma AAL è concepito come un programma per la ricerca e l'innovazione orientato al mercato, in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un allineamento totale con il regolamento (UE) n. 1290/2013. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'Unione. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, il contributo finanziario dell'Unione viene erogato in conformità delle regole già note dei programmi di finanziamento nazionali e attuato mediante una sovvenzione unica che comprende il finanziamento dell'Unione e quello nazionale corrispondente.
- (29) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (30) È opportuno che la Commissione effettui, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia, in particolare sulla qualità e l'efficienza del programma AAL e sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.
- (31) La valutazione dovrebbe basarsi su informazioni precise ed aggiornate. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL e gli Stati partecipanti dovrebbero fornire le informazioni necessarie alla Commissione per includerle nelle relazioni sulla valutazione del programma AAL.
- (32) Le azioni previste nell'ambito del programma AAL dovrebbero contribuire a rafforzare i sistemi sanitari e assistenziali pubblici europei, dal momento che costituiscono strumenti fondamentali per sostenere il benessere sociale e ridurre le disparità in termini di benessere tra regioni e fasce della popolazione, che si stanno accentuando in modo preoccupante a causa dell'attuale crisi economica e sociale.
- (33) È opportuno che il programma AAL garantisca l'efficace promozione della parità di genere, come sancito da Orizzonte 2020. Il programma AAL dovrebbe promuovere la parità di genere e la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. È opportuno prestare particolare attenzione all'equilibrio di genere, in funzione della situazione nel settore, in seno ai comitati di valutazione e agli organismi quali i gruppi consultivi e i gruppi di esperti. La dimensione di genere dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione a livello di strategie, programmi e progetti, e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
- (34) Il programma AAL dovrebbe rispettare i principi etici sanciti da Orizzonte 2020. È opportuno prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale, al diritto alla non discriminazione e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (35) Poiché gli Stati partecipanti hanno deciso di continuare il programma AAL e poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente il sostegno e l'integrazione dirette delle politiche dell'Unione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al programma AAL

1. L'Unione partecipa al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. Qualsiasi Stato membro diverso rispetto a quelli elencati al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato ad Orizzonte 2020, può in qualsiasi momento presentare domanda per partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, se essi soddisfano la condizione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono considerati quale Stato partecipante.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽¹⁾ conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. L'impegno finanziario annuale dell'Unione al programma AAL non supera quello degli Stati partecipanti.
3. Un importo non superiore al 6 % del contributo finanziario dell'Unione, di cui al paragrafo 1, è utilizzato per contribuire ai costi amministrativi del programma AAL.

Articolo 3

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) la dimostrazione, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente agli allegati I e II;
 - b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da essi designate, dell'associazione AAL, come struttura incaricata dell'attuazione del programma AAL e dell'assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - c) l'impegno, da parte di ciascuno Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma AAL;

⁽¹⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

d) la dimostrazione, da parte dell'associazione AAL, della sua capacità di attuare il programma AAL, compresi l'assegnazione e il monitoraggio del contributo dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

e) l'istituzione di un modello di governance del programma AAL in conformità dell'allegato III.

2. Nel corso dell'attuazione del programma AAL, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:

a) l'attuazione da parte dell'associazione AAL degli obiettivi del programma AAL indicati all'allegato I e delle attività indicate all'allegato II della presente decisione, conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013, alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente decisione;

b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente, conformemente all'allegato III;

c) il rispetto da parte dell'associazione AAL degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

d) l'osservanza degli impegni assunti da parte di ogni Stato partecipante di cui al paragrafo 1, lettera c) e degli impegni annuali di contribuire al finanziamento del programma AAL.

Articolo 4

Contributi degli Stati partecipanti

I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a) contributi finanziari alle azioni indirette sostenute nell'ambito del programma AAL in conformità dell'allegato II;

b) contributi in natura corrispondenti ai costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali nell'attuazione effettiva del programma AAL in conformità all'allegato II.

Articolo 5

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, l'associazione AAL è considerata un organismo di finanziamento ed eroga un sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all'allegato II della presente decisione.

2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la capacità finanziaria dei richiedenti è verificata dall'organismo di gestione del programma nazionale designato in conformità delle regole di partecipazione ai programmi nazionali designati.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall'agenzia di gestione del programma nazionale designata.

4. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 25 a 35 del regolamento (UE) n. 1290/2013, le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali.

5. In deroga agli articoli da 41 a 49 del regolamento (UE) n. 1290/2013, si applicano le norme dei programmi nazionali designati che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati, fatto salvo il principio di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

*Articolo 6***Attuazione del programma AAL**

Il programma AAL è attuato in base a una strategia attuata mediante programmi di lavoro annuali conformemente all'allegato II.

*Articolo 7***Accordi tra l'Unione e l'associazione AAL**

1. Fatta salva una valutazione ex-ante positiva dell'associazione AAL ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell'Unione, stipula con l'associazione AAL un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.

2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tale accordo precisa:

- a) i requisiti per il contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda gli indicatori pertinenti tra quelli di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
- b) i requisiti del contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda il monitoraggio previsto dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio;
- c) gli indicatori di prestazione specifici necessari per il monitoraggio del funzionamento dell'associazione AAL a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- d) le modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessari a consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e di relazione;
- e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'associazione AAL, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

*Articolo 8***Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione**

1. Qualora il programma AAL non sia attuato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, in funzione del grado di attuazione del programma AAL.

2. Qualora gli Stati partecipanti non contribuiscano o contribuiscano in maniera parziale o tardiva al finanziamento del programma AAL, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto dell'importo del finanziamento allocato dagli Stati partecipanti per l'attuazione del programma AAL.

*Articolo 9***Audit ex post**

1. Le agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali effettuano audit ex post delle spese relative alle azioni indirette, a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. La Commissione può decidere di effettuare essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso, essa agisce conformemente alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

*Articolo 10***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell'esecuzione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁾ del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati ai sensi della presente decisione.
3. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'associazione AAL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.
4. L'associazione AAL concede al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 3.
5. Nell'attuazione del programma AAL, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

*Articolo 11***Comunicazione di informazioni**

1. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati partecipanti presentano, tramite l'associazione AAL, le pertinenti informazioni richieste dal Parlamento europeo o dal Consiglio in merito alla gestione finanziaria del programma AAL.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 12.

*Articolo 12***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia del programma AAL sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

2. Al termine della partecipazione dell'Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che deve includere i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AAL

1. Il programma AAL persegue i seguenti obiettivi:
 - 1.1. accelerare l'avvento e l'adozione di soluzioni innovative basate sulle TIC, pertinenti, integrate e a costi accessibili, per l'invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l'autonomia, l'inclusione sociale, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli adulti più anziani e contribuendo ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e sociale;
 - 1.2. sostenere lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano a rendere indipendenti gli adulti più anziani e ad alleviare il loro senso di isolamento sociale, in modo tale che la componente TIC non riduca i contatti umani, ma sia complementare ad essi. Le soluzioni basate sulle TIC finanziate nell'ambito del programma AAL dovrebbero integrare in sede di progettazione gli aspetti che esulano dalle TIC;
 - 1.3. mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per un invecchiamento attivo e sano;
 - 1.4. sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici, accessibili e, se del caso, efficienti sotto il profilo energetico, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali, i fattori socioeconomici (comprese la povertà energetica e l'inclusione sociale), le questioni di genere e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani, compresa la protezione e la sicurezza dei dati personali mediante l'applicazione di strumenti all'avanguardia per la tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione ("privacy-by-design"), e, se del caso, facilitino l'accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità. Per migliorare l'accessibilità il concetto di "progettazione universale" (Design for All) sarà promosso nella messa a punto e nella diffusione delle soluzioni.
 2. Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
 3. Il programma AAL si concentra sulla ricerca applicata e l'innovazione orientate al mercato e integra le relative attività a lungo termine di ricerca e innovazione su ampia scala previste nell'ambito di Orizzonte 2020, nonché altre iniziative europee e nazionali quali le iniziative di programmazione congiunta e le attività intraprese nell'ambito dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e delle relative comunità della conoscenza e dell'innovazione. Esso contribuisce inoltre all'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.
-

ALLEGATO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA AAL

I. Azioni indirette

1. L'attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico; il finanziamento di tali azioni indirette nell'ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.
2. Inoltre, possono beneficiare dell'aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, in particolare divulgazione nei confronti dei paesi che non partecipano attualmente al programma AAL, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative e le azioni intese a mettere in relazione le organizzazioni sul versante dell'offerta e della domanda di tali soluzioni e a facilitare l'accesso ai finanziamenti e agli investitori.
3. Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell'Unione per ampliare il gruppo di soggetti interessati partecipanti al programma AAL.
4. Le azioni puntano a consolidare e analizzare vari metodi di coinvolgimento degli utenti finali per mettere a punto orientamenti in materia di migliori prassi basati su elementi concreti.

II. Attuazione

1. Il programma AAL è attuato in base ai programmi di lavoro annuali che individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte. I programmi di lavoro sono derivati da una strategia, che evidenzia le sfide e le priorità, adottata e pubblicata dall'associazione AAL.
2. I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l'erogazione della partecipazione finanziaria annuale dell'Unione.
3. L'attuazione del programma AAL prevede consultazioni, anche sulla strategia, delle parti interessate (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell'industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell'innovazione.
4. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l'Unione.
5. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle politiche dell'Unione in materia di industria, clima ed energia. Il programma AAL promuove inoltre l'efficienza energetica e riflette la necessità di affrontare la povertà energetica.
6. Si tiene adeguatamente conto delle questioni di genere, etiche, relative alle scienze sociali e umane e connesse alla tutela della vita privata, in linea con i principi e le norme di Orizzonte 2020. Si tiene inoltre conto della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale e delle linee guida internazionali, in particolare riguardo ai diritti alla riservatezza e alla tutela dei dati.
7. In linea con la "vicinanza al mercato" che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'associazione AAL assicura tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013 e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell'attuazione del programma AAL.
8. Ciascuno Stato partecipante promuove fortemente, fin dalla prima fase di tutti i progetti di ricerca e innovazione, la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda, compresi gli utenti finali.

9. Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i propri partecipanti nazionali la cui proposta è stata selezionata per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i cofinanziamenti dell'Unione provenienti dalla struttura specifica di esecuzione in base a una descrizione del progetto comune che fa parte di un accordo tra le agenzie di gestione dei programmi nazionali e i rispettivi partecipanti nazionali per ciascun progetto.
 10. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l'associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità al programma AAL pubblicati con l'invito a presentare proposte.
 11. L'associazione AAL, assistita dalle agenzie di gestione dei programmi nazionali, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.
 12. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:
 - 12.1. tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;
 - 12.2. responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.
 13. Le proposte di progetti ammissibili sono valutate dall'associazione AAL con l'assistenza di esperti indipendenti, sulla base di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell'invito a presentare proposte; è pubblicato un elenco di progetti in ordine di punteggio. I progetti sono selezionati secondo tale graduatoria e tenendo conto delle risorse disponibili. Tale selezione, una volta adottata dall'assemblea generale dell'associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.
 14. Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell'associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l'assistenza di esperti indipendenti, un'ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato, come proposto dai partecipanti al progetto.
 15. Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali, in applicazione delle norme e dei principi amministrativi nazionali vigenti.
-

ALLEGATO III

GESTIONE DEL PROGRAMMA AAL

La struttura organizzativa del programma AAL è descritta qui di seguito.

1. L'associazione AAL costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti.
 2. L'associazione AAL è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma AAL. Rientrano tra i compiti dell'associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento.
 3. L'associazione AAL è inoltre incaricata di sorvegliare i progetti e trasferisce i corrispondenti pagamenti dei contributi dell'Unione alle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.
 4. L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma AAL. Essa nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all'attuazione del programma AAL, comprese l'approvazione della strategia e dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e la gestione delle nuove domande di adesione. L'assemblea funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all'ammissione o all'esclusione di membri o allo scioglimento dell'associazione AAL, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari nello statuto dell'associazione AAL.
 5. La Commissione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore e approva il programma di lavoro annuale. La Commissione è invitata a tutte le riunioni dell'associazione AAL e può prendere parte alle discussioni. La Commissione riceve tutti i documenti distribuiti in relazione all'assemblea generale dell'associazione AAL.
 6. Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un vicesegretario, è eletto dall'assemblea generale dell'associazione AAL con il compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell'associazione AAL e rende conto all'assemblea generale.
 7. L'unità di gestione centrale che fa parte dell'associazione AAL ha la responsabilità di gestire a livello centrale l'attuazione del programma AAL, in stretto coordinamento e cooperazione con le agenzie di gestione dei programmi nazionali, che sono autorizzate dagli Stati partecipanti a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici riguardanti i partecipanti nazionali, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. L'unità centrale e le agenzie di gestione dei programmi nazionali lavorano assieme e costituiscono l'unità di gestione sotto la supervisione dell'associazione AAL.
 8. L'associazione AAL istituisce un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell'industria, degli utenti e di altre pertinenti parti interessate, in modo tale da riflettere un equilibrio generazionale e di genere. Esso formula raccomandazioni all'associazione AAL sulla strategia globale del programma, sulle priorità e i temi da trattare negli inviti a presentare proposte e su altre pertinenti azioni del programma AAL.
-

DECISIONE N. 555/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"), la Commissione ha evidenziato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020"). Orizzonte 2020 intende conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, rispettando appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi all'apertura e alla trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
- (4) Con decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Unione ha deciso di concedere un contributo finanziario al programma europeo di ricerca metrologica ("EMRP") corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 12).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) Ad aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia del programma europeo di ricerca metrologica - EMRP. Tale valutazione intermedia era stata effettuata da un gruppo di esperti tre anni dopo l'avvio del programma. Il parere globale del gruppo di esperti è che l'EMRP sia un programma comune europeo di ricerca ben gestito che ha già raggiunto un livello relativamente elevato di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria. Il gruppo di esperti ne osserva tuttavia il limitato sfruttamento industriale, una scarsa apertura all'eccellenza scientifica al di fuori degli istituti di metrologia nonché un insufficiente sviluppo di capacità. Il gruppo di esperti è altresì del parere che attuando l'EMRP sia possibile costruire uno spazio di ricerca metrologica europea più inclusivo.
- (6) Ai sensi della decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽¹⁾, è possibile fornire ulteriore sostegno all'EMRP.
- (7) Il programma metrologico europeo di innovazione e ricerca ("EMPIR"), in linea con la strategia Europa 2020 e le sue iniziative emblematiche, in particolare "L'Unione dell'innovazione", "Un'Agenda digitale europea", "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", sarà un programma più ambizioso e inclusivo, attuato nell'arco di dieci anni (2014-2024) da 28 Stati partecipanti. Nell'ambito dei miglioramenti rispetto al programma precedente, l'EMPIR comprenderà attività relative all'innovazione e allo sfruttamento industriale, alla ricerca su norme e a fini di normalizzazione e di regolamentazione, e allo sviluppo di capacità.
- (8) Gli Stati partecipanti intendono contribuire all'attuazione dell'EMPIR nel periodo coperto dal programma, vale a dire dal 2014 al 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito del programma dovrebbero essere lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
- (9) Le attività dell'EMPIR dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (10) È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione all'EMPIR per la durata di Orizzonte 2020. Entro i limiti di tale massimale è opportuno che il contributo dell'Unione sia equivalente al contributo degli Stati partecipanti all'EMPIR per conseguire un forte effetto di leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti.
- (11) In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, è auspicabile che ogni Stato membro ed ogni paese associato a Orizzonte 2020 abbiano la facoltà di partecipare all'EMPIR.
- (12) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire all'attuazione dell'EMPIR, nonché all'adempimento di tali impegni. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti all'EMPIR siano comprensivi di un contributo alle spese amministrative, con riserva di un massimale del 5 % del bilancio del programma. Gli Stati partecipanti dovrebbero impegnarsi ad aumentare, se necessario, il loro contributo all'EMPIR di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % del loro impegno affinché possano finanziare le loro entità nazionali, gli istituti nazionali di metrologia ("INM") e gli istituti designati ("ID") che partecipano a progetti selezionati.
- (13) L'attuazione comune dell'EMPIR necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura esecutiva dell'EMPIR e nel 2007 hanno istituito EURAMET e.V. ("EURAMET"), organizzazione metrologica regionale europea e associazione senza fini di lucro di diritto tedesco. EURAMET espleta anche compiti e obblighi afferenti alla più ampia armonizzazione della metrologia a livello europeo e mondiale. L'adesione a EURAMET è aperta a tutti gli INM europei, in qualità di membri, e agli ID, in qualità di associati. L'adesione a EURAMET non è subordinata all'esistenza di programmi nazionali di ricerca in metrologia. Considerato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia dell'EMRP, la struttura di governance di EURAMET ha dimostrato di essere efficiente e di qualità elevata per l'attuazione dell'EMRP, è auspicabile avvalersi di EURAMET anche per l'attuazione dell'EMPIR. È quindi opportuno che EURAMET sia il destinatario del contributo finanziario dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- (14) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'EMPIR, EURAMET dovrebbe erogare un sostegno finanziario essenzialmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti alle azioni selezionate a livello di EURAMET. È opportuno che tali azioni siano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità di EURAMET. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l'assegnazione dei fondi a titolo di contributo finanziario dell'Unione e di contributi degli Stati partecipanti per progetti EMPIR.
- (15) La partecipazione finanziaria dell'Unione dovrebbe essere gestita conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (16) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione dell'EMPIR, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma. È opportuno che tali diritti siano previsti nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione ed EURAMET.
- (17) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (18) Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (19) La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito dell'EMPIR è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. A causa di particolari esigenze operative dell'EMPIR è tuttavia necessario disporre deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (20) Il contributo degli Stati partecipanti è costituito essenzialmente dai finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID che partecipano ai progetti selezionati. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti comprendano anche un contributo in denaro alle spese amministrative dell'EMPIR. Una quota del contributo dell'Unione dovrebbe essere assegnata a entità diverse dagli INM e dagli ID che partecipano ai progetti selezionati. È opportuno che il calcolo del contributo finanziario dell'Unione per gli INM e gli ID che partecipano ai progetti dell'EMPIR garantisca che il contributo dell'Unione all'EMPIR non superi il contributo degli Stati partecipanti. Considerato che i finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID provenienti dagli Stati partecipanti corrispondono alle spese generali assegnate ai progetti dell'EMPIR non rimborsate dal contributo dell'Unione, è opportuno adeguare il tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID rispetto a quello stabilito dal regolamento (UE) n. 1290/2013. È opportuno che tale tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID sia determinato sulla base dell'integralità dei costi indiretti dichiarati ammissibili dagli INM e dagli ID che partecipano a progetti dell'EMRP, che sono stabili e costituiscono un'approssimazione attendibile dei costi indiretti sostenuti dagli INM e dagli ID che partecipano a progetti dell'EMPIR. Dal momento che tali costi indiretti ammontano al 140 % dei costi diretti ammissibili totali degli INM e degli ID, ad esclusione dei costi diretti ammissibili per il subappalto e i contributi in natura a titolo gratuito non utilizzati nei locali dei beneficiari, è opportuno abbassare il tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti degli INM e degli ID dal 25 %, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1290/2013, al 5 %. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 29 del medesimo regolamento per gli INM e gli ID. È auspicabile che le altre entità che partecipano a progetti dell'EMPIR siano finanziate in conformità con tale regolamento.
- (21) Gli inviti a presentare proposte dell'EMPIR dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (22) È opportuno riesaminare l'adeguatezza del modello di finanziamento per quanto riguarda il principio di congruenza tra fondi dell'Unione e non dell'Unione al momento della valutazione intermedia dell'EMPIR.
- (23) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa mediante misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (24) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza dell'EMPIR e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, e stenda una relazione in merito a tali valutazioni.
- (25) Su richiesta della Commissione, EURAMET e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione è tenuta a inserire nelle relazioni sulla valutazione dell'EMPIR.
- (26) Finalità della presente decisione è la partecipazione dell'Unione all'EMPIR, ossia sostenere l'elaborazione di soluzioni metrologiche adeguate, integrate e ad hoc nonché la creazione di un sistema europeo di ricerca metrologica integrato avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale che non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri. L'ampiezza e la complessità dei requisiti metrologici esige che siano realizzati investimenti superiori ai bilanci di base per la ricerca degli INM e dei loro ID. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è disseminata tra i vari paesi e non può quindi essere riunita al solo livello nazionale. Poiché l'obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione integrando gli sforzi nazionali in un'impostazione europea coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l'elaborazione di una ricerca comune e di strategie di finanziamento transnazionali e realizzando la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca

1. L'Unione partecipa al programma metrologico europeo d'innovazione e ricerca ("EMPIR") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare all'EMPIR purché soddisfi la condizione stabilita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Se soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione

1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione all'EMPIR, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 300 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare la parte II, "Leadership industriale", e la parte III, "Sfide per la società".

2. Senza superare l'importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell'Unione è pari ai contributi degli Stati partecipanti all'EMPIR, esclusi i contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative superiori al 5 % del bilancio dell'EMPIR.
3. Il contributo finanziario dell'Unione non è destinato a coprire le spese amministrative dell'EMPIR.

Articolo 3

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:
 - a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che l'EMPIR è istituito in conformità con gli allegati I e II;
 - b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli INM designati dagli Stati partecipanti, di EURAMET e.V. ("EURAMET") quale struttura responsabile dell'attuazione dell'EMPIR nonché della ricezione, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - c) l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell'EMPIR e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell'importo dell'impegno;
 - d) la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare l'EMPIR, compresi ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
 - e) l'istituzione di un modello di governance per l'EMPIR conforme a quanto disposto dall'allegato III.
2. Durante l'attuazione dell'EMPIR il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
 - a) l'attuazione da parte di EURAMET degli obiettivi dell'EMPIR di cui all'allegato I e delle attività di cui all'allegato II, secondo le regole di partecipazione e di diffusione di cui all'articolo 5;
 - b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità con l'allegato III;
 - c) il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
 - d) l'adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Articolo 4

Contributi degli Stati partecipanti

I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

- a) contributi attraverso finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID che partecipano a progetti dell'EMPIR;
- b) contributi finanziari alle spese amministrative dell'EMPIR.

*Articolo 5***Regole di partecipazione e diffusione**

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, EURAMET è considerato un organismo di finanziamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all'allegato II della presente decisione.
2. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall'EMPIR sono determinati applicando un tasso forfettario del 5 % del totale dei loro costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto e i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché il sostegno finanziario a terzi.
3. La valutazione intermedia dell'EMPIR di cui all'articolo 12 comprende una valutazione dell'integralità dei costi indiretti degli INM e degli ID che partecipano a progetti dell'EMPIR e dei relativi finanziamenti istituzionali.
4. Sulla base di tale valutazione e ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, EURAMET può adattare il tasso forfettario di cui al presente articolo, paragrafo 2.
5. Se insufficiente, EURAMET può, in deroga all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, applicare un tasso di rimborso inferiore per le spese ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall'EMPIR.

*Articolo 6***Attuazione dell'EMPIR**

1. L'EMPIR è attuato sulla base di piani di lavoro annuali.
2. EURAMET fornisce un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.

Prima di identificare i temi di ciascun invito a presentare proposte, EURAMET invita le persone o le organizzazioni interessate appartenenti alla comunità di ricerca metrologica e gli utilizzatori a suggerire potenziali temi di ricerca.

*Articolo 7***Accordi tra l'Unione ed EURAMET**

1. Previa valutazione ex ante positiva da parte di EURAMET a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell'Unione, stipula un accordo di delega ed accordi di trasferimento annuo di fondi con EURAMET.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Si definisce inoltre quanto segue:
 - a) i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione n. 2013/743/UE;
 - b) i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente al monitoraggio di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
 - c) gli specifici indicatori di prestazione correlati al funzionamento di EURAMET;
 - d) i requisiti di EURAMET relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate sull'attuazione dell'EMPIR;

- e) le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di soddisfare i suoi obblighi di diffusione e informazione;
- f) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'EMPIR, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 8

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

Se l'EMPIR non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, in funzione dell'effettiva attuazione dell'EMPIR.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento dell'EMPIR, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione dell'EMPIR.

Articolo 9

Audit ex post

1. A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, EURAMET effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate nonché alla Corte dei conti l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o ad un contratto finanziato a norma della presente decisione.
4. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

5. Nell'attuare l'EMPIR gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta della Commissione, EURAMET trasmette tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 12.
2. Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria dell'EMPIR.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, nelle relazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Valutazione

1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'EMPIR entro il 30 giugno 2017. La Commissione stila una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'EMPIR sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
2. Alla fine della partecipazione dell'Unione all'EMPIR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione finale dell'EMPIR. La Commissione stila una relazione riguardante tale valutazione comprensiva dei risultati di quest'ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

*ALLEGATO I***OBIETTIVI DELL'EMPIR**

L'EMPIR persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) fornire soluzioni metrologiche adeguate, integrate e ad hoc a sostegno dell'innovazione e della competitività industriale, nonché tecnologie di misurazione per affrontare le problematiche della società, come la sanità, l'ambiente e l'energia, compreso il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di politiche;
 - b) creare un sistema europeo di ricerca metrologica integrato avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale.
-

ALLEGATO II

AZIONI INDIRETTE SOSTENUTE DALL'EMPIR

1. L'EMPIR può sostenere le seguenti azioni indirette nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico comuni:
 - 1.1. azioni di tipo tecnico-scientifico a sostegno della metrologia scientifica di base, per preparare tutte le fasi successive, compresi la ricerca e lo sviluppo in metrologia applicata e i servizi correlati alla metrologia;
 - 1.2. ricerca metrologica volta a offrire soluzioni alle problematiche della società incentrate sui contributi per l'energia, l'ambiente e la sanità;
 - 1.3. ricerca intesa a favorire lo sviluppo di nuovi strumenti di misurazione per l'adozione in ambito industriale di tecnologie metrologiche atte a stimolare l'innovazione industriale;
 - 1.4. ricerca metrologica prenormativa e connormativa nonché sviluppo di norme documentarie prioritarie destinate a utilizzare le competenze degli istituti di metrologia degli Stati partecipanti per sostenere l'attuazione della strategia e accelerare l'immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi;
 - 1.5. attività di sviluppo di capacità della metrologia a diversi livelli tecnologici, al fine di realizzare un sistema metrologico equilibrato e integrato negli Stati partecipanti, mettendoli in grado di sviluppare le proprie capacità scientifiche e tecniche nell'ambito della metrologia.
2. L'EMPIR può sostenere ulteriori iniziative per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca metrologica.

L'EMPIR può sostenere altre azioni che interessano specificamente gli istituti di metrologia che hanno scarse o nulle capacità scientifiche, sostenendoli mediante il ricorso ad altri programmi dell'Unione europea, nazionali o regionali per la formazione e la mobilità, la cooperazione transfrontaliera o gli investimenti in infrastrutture metrologiche.

3. L'EMPIR ha la facoltà di sostenere l'organizzazione di attività di rete per promuoversi e massimizzare il proprio impatto.
4. Le azioni indirette di cui al punto 1 sono eseguite dagli INM e dagli ID in conformità con la designazione da parte dell'autorità nazionale competente. L'EMPIR tuttavia promuove e sostiene la partecipazione di altre entità a tutti gli inviti banditi dall'EMPIR. In base a tale approccio circa il 15 % del bilancio dell'EMPIR dovrebbe essere destinato a tali entità.

ALLEGATO III

ATTUAZIONE E GOVERNANCE DELL'EMPIR

I Ruolo di EURAMET

1. EURAMET è responsabile dell'attuazione dell'EMPIR, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 3. Si occupa della gestione del contributo finanziario dell'Unione all'EMPIR ed è responsabile della stesura e dell'attuazione del piano di lavoro annuale, dell'organizzazione degli inviti a presentare proposte, della valutazione e della classifica delle proposte nonché di qualsiasi altra attività risultante dal piano di lavoro annuale. EURAMET è responsabile della gestione delle sovvenzioni, ivi compresi la firma delle convenzioni di sovvenzione, la ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio dell'uso del contributo finanziario dell'Unione e dei pagamenti ai partecipanti EMPIR ai progetti selezionati.

Il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione comprende tutte le attività di controllo e audit, i controlli ex ante e/o ex post necessari per svolgere i compiti delegati dalla Commissione a EURAMET. Tali attività sono intese a fornire ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e sull'ammissibilità dei costi dichiarati nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione.

2. EURAMET può affidare agli Stati partecipanti alcune mansioni amministrative e logistiche relative all'attuazione dell'EMPIR.

II La struttura organizzativa di EURAMET impegnata nell'attuazione dell'EMPIR

1. L'assemblea generale è la massima autorità per tutte le questioni relative a EURAMET. Il comitato dell'EMPIR gestisce il programma in un quadro definito da EURAMET in modo tale che EURAMET possa assicurare che il programma eseguito consegua i suoi obiettivi.

Il comitato dell'EMPIR è composto da rappresentanti dei membri di EURAMET provenienti dagli Stati partecipanti. La ponderazione dei voti è calcolata sulla base degli impegni nazionali secondo il metodo Penrose.

Il comitato dell'EMPIR adotta in particolare le decisioni relative all'agenda strategica di ricerca e innovazione, alla programmazione degli inviti a presentare proposte, alla procedura di riesame della valutazione, alla selezione dei progetti da finanziare in base alle graduatorie e al monitoraggio dei progressi dei progetti finanziati. Esso adotta il piano di lavoro annuale previa approvazione della Commissione.

La Commissione gode dello status di osservatore alle riunioni del comitato dell'EMPIR. L'adozione del piano di lavoro annuale da parte del comitato dell'EMPIR richiede tuttavia il consenso preliminare della Commissione. Il comitato dell'EMPIR invita la Commissione alle sue riunioni e le trasmette i documenti pertinenti. La Commissione può prendere parte alle discussioni del comitato dell'EMPIR.

2. Il presidente del comitato dell'EMPIR e il suo vice sono eletti dal comitato stesso. Il presidente del comitato dell'EMPIR è uno dei due vicepresidenti di EURAMET. Il presidente del comitato dell'EMPIR rappresenta EURAMET nelle questioni legate all'EMPIR.
 3. Il consiglio di ricerca è composto da esperti di alto livello provenienti dall'industria, dalla ricerca, dal mondo accademico e dalle organizzazioni internazionali delle parti interessate. Esso fornisce consulenza strategica indipendente sul piano di lavoro annuale dell'EMPIR. I membri del Consiglio di ricerca sono nominati dall'assemblea generale di EURAMET.
 4. Il segretariato di EURAMET, responsabile del supporto amministrativo generale di EURAMET, gestisce i conti bancari per conto dell'EMPIR.
 5. L'unità di sostegno gestionale è parte del segretariato di EURAMET ed è responsabile dell'attuazione e della gestione corrente dell'EMPIR.
-

DECISIONE N. 556/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 maggio 2014****relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), la Commissione ha messo in evidenza la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
- (4) Con decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la Comunità ha deciso di concedere al partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici («EDCTP1») un contributo finanziario che integra quello degli Stati partecipanti, ma non superiore a 200 000 000 EUR, per la durata del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie a un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1).

Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), istituito con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'EDCTP1 è stato sostenuto anche nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (5) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti hanno adottato la relazione di valutazione intermedia dell'EDCTP1. Il parere del gruppo di esperti è che il programma costituisca una piattaforma unica per instaurare un dialogo autentico con gli scienziati africani e iniziare a colmare il divario tra nord e sud nello sviluppo di capacità di ricerca e nella creazione di opportunità di apprendimento e lavoro per i giovani ricercatori africani. Questa relazione ha evidenziato alcune questioni essenziali da prendere in considerazione per un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici («programma EDCTP2»): è opportuno modificare e ampliare la portata dell'EDCTP1, sviluppare e potenziare ulteriormente, ove necessario, le capacità esistenti nei paesi in via di sviluppo per quanto concerne la sana condotta e gestione degli studi clinici, in particolare migliorare il ruolo e lo sviluppo di comitati di esame etico e il corrispondente quadro normativo, il coordinamento, la collaborazione e, se del caso, l'integrazione dei programmi nazionali europei, intensificare ed estendere la collaborazione con altri importanti partner pubblici e privati, compreso il settore farmaceutico, i partenariati pubblico-privato come i partenariati di sviluppo del prodotto («PDP»), la società civile, le organizzazioni non governative o le fondazioni, porre in essere norme di governance chiare e trasparenti, sviluppare sinergie con le azioni europee di politica esterna, specificamente con l'assistenza allo sviluppo dell'Unione, chiarire e semplificare le regole di cofinanziamento, e potenziare gli strumenti di monitoraggio.
- (6) Ai sensi della decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽³⁾, è possibile fornire ulteriore sostegno al programma EDCTP2.
- (7) L'Unione è uno dei principali finanziatori della ricerca sulle malattie legate alla povertà e sulle malattie infettive dimenticate. La Commissione e gli Stati membri, infatti, contribuiscono per quasi un quarto (22 %) ai pertinenti investimenti pubblici a livello mondiale. Inoltre, l'Unione è un attore di primo piano in materia di salute globale. Ad esempio, la Commissione e gli Stati membri forniscono circa la metà dei finanziamenti del Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria.
- (8) Il programma EDCTP1 ha permesso di conseguire importanti risultati e di sviluppare, a tutt'oggi, otto cure mediche migliorate, destinate in particolare a neonati, bambini e donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento affetti da HIV/AIDS o da malaria. Grazie al programma sono state lanciate le prime quattro reti di eccellenza regionali africane che promuovono la cooperazione sud-sud sulla ricerca clinica e oltre 400 ricercatori africani hanno partecipato ad attività di formazione. Il programma ha inoltre contribuito alla creazione del registro panafricano delle sperimentazioni cliniche e all'istituzione del forum africano delle autorità di regolamentazione sui vaccini.
- (9) Nonostante gli importanti risultati raggiunti grazie all'EDCTP1, le conseguenze socioeconomiche delle malattie legate alla povertà continuano a limitare in modo significativo lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana. Mancano tuttora cure mediche efficaci, sicure, appropriate, a basso costo e adeguate alle specificità dei paesi in via di sviluppo per gran parte delle malattie legate alla povertà. Gli investimenti nella ricerca clinica, inoltre, restano insufficienti poiché le sperimentazioni cliniche sono costose e il rendimento del capitale investito è limitato a causa delle lacune del mercato. Occorre sottolineare che solo il 10 % dei fondi globali dedicati alla ricerca è assegnato a malattie che provocano il 90 % delle patologie nel mondo. Oltre a ciò, la frammentazione che spesso caratterizza ancora i programmi e le attività di ricerca europei impedisce di raggiungere la massa critica necessaria o dà luogo a sovrapposizioni, mentre la capacità di ricerca e gli investimenti nel settore dei paesi in via di sviluppo sono insufficienti.
- (10) Il sostegno alla lotta contro le malattie legate alla povertà contribuirebbe, inoltre, a proteggere i cittadini europei da tali malattie poiché la crescente mobilità su scala mondiale, imputabile anche al turismo, i movimenti migratori e le variazioni nella distribuzione geografica delle stesse comportano per l'Europa l'esposizione a sfide nuove o recrudescenze connesse a tali malattie.

⁽¹⁾ Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- (11) Il 15 giugno 2010 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio («OSM») prima della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010, in cui ha chiesto alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi in via di sviluppo di affrontare l'OSM 5 (relativo al miglioramento della salute materna), l'OSM 4 (relativo alla mortalità infantile) e l'OSM 6 (relativo all'HIV/AIDS, alla malaria e alla tubercolosi) in modo coerente e olistico.
- (12) L'Unione si è impegnata a operare secondo le conclusioni della conferenza Rio+20 del 2012 sulla definizione e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale («OSS»), che comprendono gli OSM.
- (13) Nel 2000 l'Unione ha avviato un dialogo politico ad alto livello con l'Africa sfociato nell'istituzione di un partenariato strategico UE-Africa, sulla cui base è stata adottata una strategia comune UE-Africa nel 2007 ed è stato avviato un dialogo politico ad alto livello su scienza, tecnologia e innovazione nel 2011.
- (14) Il 31 marzo 2010 la Commissione ha presentato una comunicazione sul ruolo dell'Unione nella sanità mondiale, che auspicava un approccio più coordinato fra gli Stati membri e fra le politiche pertinenti al fine di individuare e affrontare congiuntamente le priorità mondiali condivise per la ricerca in materia di sanità. In detta comunicazione, la Commissione ribadiva, inoltre, la necessità di promuovere un accesso equo e universale a cure di qualità, nonché il finanziamento efficace ed equo di una ricerca a beneficio della salute di tutti.
- (15) Nelle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010, sul ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale, il Consiglio ha invitato l'Unione a promuovere un finanziamento efficace ed equo della ricerca che sia a vantaggio della salute di tutti e che garantisca che le innovazioni e gli interventi producano soluzioni economiche e accessibili. In particolare, è opportuno esplorare modelli che dissocino il costo della ricerca e sviluppo («R&S») dai prezzi dei medicinali, comprese le possibilità di trasferimento di tecnologie dall'UE verso i paesi in via di sviluppo.
- (16) Nella comunicazione del 21 settembre 2011 sui partenariati nella ricerca e nell'innovazione, la Commissione ha posto al centro della politica di ricerca dell'Unione partenariati che trascendano i confini istituzionali, nazionali e continentali.
- (17) Nella comunicazione del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile», la Commissione ha riaffermato il proprio impegno ad adoperarsi al massimo per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015, e ha indicato che la ricerca finanziata dall'Unione nell'ambito dell'EDCTP1 ha contribuito al conseguimento di tali obiettivi.
- (18) In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di partecipare al programma EDCTP2.
- (19) Dovrebbe essere preso in considerazione il contributo all'esplorazione di modelli aperti di innovazione per una ricerca funzionale ai fabbisogni, nonché a risultati disponibili e accessibili in conformità degli altri impegni assunti dall'Unione nella ricerca e sviluppo in materia di sanità.
- (20) Gli Stati partecipanti intendono contribuire all'attuazione del programma EDCTP2 durante il suo periodo di riferimento, segnatamente gli anni 2014-2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito del programma EDCTP2 dovrebbero essere lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati, gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
- (21) È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione al programma EDCTP2 per la durata di Orizzonte 2020. Entro i limiti di tale massimale, il contributo dell'Unione dovrebbe essere pari ai contributi degli Stati di cui alla presente decisione per esercitare un forte effetto leva e permettere una maggiore integrazione dei programmi di tali Stati.
- (22) Occorre subordinare la concessione del contributo finanziario dell'Unione a impegni formali degli Stati partecipanti a contribuire all'attuazione del programma EDCTP2 e al rispetto di tali impegni.

- (23) L'esecuzione congiunta del programma EDCTP2 richiede una specifica struttura di attuazione («EDCTP2-IS») che è stata concordata e istituita dagli Stati partecipanti. L'EDCTP2-IS, cui è destinato il contributo finanziario dell'Unione, dovrebbe provvedere all'attuazione efficiente del programma.
- (24) Le attività dell'EDCTP2 dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (25) Gli inviti a presentare proposte dell'EDCTP2-IS dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (26) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (27) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione del programma EDCTP2 oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento del programma. È opportuno che tali diritti siano previsti nell'accordo di delega da concludere tra l'Unione e l'EDCTP2-IS.
- (28) Per un'attuazione efficiente del programma EDCTP2, l'EDCTP2-IS dovrebbe fornire il sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni a favore dei partecipanti per le azioni selezionate a livello di EDCTP2-IS; la selezione di queste azioni dovrebbe essere effettuata tramite inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale sotto la responsabilità dell'EDCTP2-IS.
- (29) La partecipazione ad azioni indirette nell'ambito del programma EDCTP2 è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. A causa di particolari esigenze operative del programma EDCTP2 è tuttavia necessario disporre deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (30) Sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013 per richiedere la partecipazione e consentire il finanziamento dei soggetti africani e permettere la cooperazione tramite inviti congiunti tra il programma EDCTP2 e qualsiasi altro soggetto giuridico.
- (31) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (32) È opportuno che i controlli sui beneficiari dei fondi unionali erogati a norma della presente decisione permettano di ridurre gli oneri amministrativi, conformemente a Orizzonte 2020.
- (33) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati mediante misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (34) La Commissione dovrebbe effettuare valutazioni intermedie, per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza del programma EDCTP2 e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, condurre una valutazione finale, ed elaborare relazioni in merito a tali valutazioni.
- (35) Su richiesta della Commissione, l'EDCTP2-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione è tenuta a inserire nelle relazioni sulla valutazione del programma EDCTP2.
- (36) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma EDCTP2 siano svolte nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli aggiuntivi, dei principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 2008, delle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), della pertinente normativa dell'Unione e dei principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca.
- (37) È fondamentale che il consenso informato per gli studi clinici condotti nei paesi in via di sviluppo sia sempre ottenuto in modo effettivamente informato e volontario.
- (38) È inoltre importante che le attività condotte nell'ambito del programma EDCTP2 siano coerenti con le azioni di politica di sviluppo dell'Unione. In tale contesto è opportuno ricercare sinergie tra l'EDCTP2 e il Fondo europeo di sviluppo.
- (39) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione con le iniziative internazionali di assistenza allo sviluppo, le attività finanziate dall'EDCTP2 dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni proposte dalle pertinenti iniziative dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), se del caso, compreso il gruppo consultivo di esperti su ricerca e sviluppo («CEWG»).
- (40) Il comitato scientifico per la sanità è stato istituito da Orizzonte 2020 come piattaforma di soggetti interessati a guida scientifica per elaborare il contributo scientifico, fornire un'analisi coerente, incentrata sulla scienza, delle strozzature e delle opportunità connesse alla sfida di Orizzonte 2020 per la società in materia di salute, evoluzione demografica e benessere, contribuire alla definizione delle sue priorità di ricerca e innovazione e incoraggiare la partecipazione scientifica a livello di Unione. Attraverso la cooperazione attiva con le parti interessate, contribuisce allo sviluppo di capacità e a sostenere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento della collaborazione in tale settore in tutta l'Unione. L'EDCTP2 dovrebbe pertanto collaborare e scambiare informazioni, se del caso, con il comitato scientifico per la sanità.
- (41) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia contribuire a ridurre le conseguenze socioeconomiche delle malattie legate alla povertà nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana, accelerando lo sviluppo clinico di interventi medici efficaci, sicuri, accessibili, appropriati e a basso costo per tali malattie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza della massa critica necessaria, in termini di risorse sia umane che finanziarie ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici

1. L'Unione partecipa al secondo partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici («programma EDCTP2» o «EDCTP2»), avviato congiuntamente da Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera («Stati partecipanti»), alle condizioni di cui alla presente decisione.

2. Qualsiasi Stato membro diverso da quelli elencati al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020, è ammesso a partecipare al programma EDCTP2, purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, se essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sono considerati quale Stato partecipante.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione

1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione al programma EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 683 000 000 EUR al fine di eguagliare i contributi degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea assegnati alle parti pertinenti del programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 743/2013/UE e, in particolare, dagli stanziamenti nell'ambito dell'obiettivo specifico «Sanità, cambiamenti demografici e benessere», conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. La struttura di attuazione dell'EDCTP2 («EDCTP2-IS») può utilizzare fino al 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 a copertura dei costi amministrativi.

Articolo 3

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:
 - a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che il programma EDCTP2 è istituito in conformità degli allegati I, II e III;
 - b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate, di un organismo dotato di personalità giuridica (l'EDCTP2-IS) quale struttura responsabile dell'attuazione dell'EDCTP2 e destinata a ricevere, assegnare e monitorare il contributo degli Stati partecipanti e il contributo finanziario dell'Unione;
 - c) la dimostrazione da parte dell'EDCTP2-IS della capacità di attuare il programma EDCTP2, compresi ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo unionale nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - d) l'istituzione di un modello di governance per il programma EDCTP2, conformemente all'allegato III; e
 - e) l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma EDCTP2.
2. Durante l'attuazione del programma EDCTP2 il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
 - a) la realizzazione da parte dell'EDCTP2-IS degli obiettivi di cui all'allegato I e delle attività di cui all'allegato II, in particolare le attività e le azioni indirette finanziate, conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 di cui all'articolo 6 della presente decisione;
 - b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente del programma EDCTP2, in conformità dell'allegato III;
 - c) il rispetto da parte dell'EDCTP2-IS degli obblighi di rendicontazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
 - d) l'adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera e).

*Articolo 4***Attività del programma EDCTP2**

1. Le attività del programma EDCTP2 perseguono gli obiettivi descritti all'allegato I e sono conformi all'allegato II della presente decisione.

Le attività possono includere quelle dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, comprese le attività intraprese dagli organismi di ricerca senza scopo di lucro pubblici o privati, e nuove attività, compresi gli inviti a presentare proposte gestiti dall'EDCTP2-IS.

Le attività sono incluse nel piano di lavoro del programma EDCTP2, adottato ogni anno dall'EDCTP2-IS («piano di lavoro annuale dell'EDCTP2»), in seguito all'esito positivo della valutazione esterna inter pares internazionale in funzione degli obiettivi del programma EDCTP2.

2. Il piano di lavoro annuale dell'EDCTP2 indica il valore di bilancio preventivato di ogni attività e prevede l'assegnazione dei fondi gestiti dall'EDCTP2-IS, compreso il contributo finanziario dell'Unione.

Il piano di lavoro annuale dell'EDCTP2 distingue le attività finanziate o cofinanziate dall'Unione da quelle finanziate dagli Stati partecipanti o per mezzo di altre entrate.

3. L'EDCTP2-IS attua il piano di lavoro annuale dell'EDCTP2.

L'EDCTP2-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito alla realizzazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro o selezionate a seguito di inviti a presentare proposte gestiti dalla stessa struttura di attuazione.

4. Le attività previste dal piano di lavoro annuale dell'EDCTP2 non finanziate dall'EDCTP2-IS sono attuate nel rispetto di principi comuni concordati tra gli Stati partecipanti e la Commissione tenendo conto dei principi enunciati nella presente decisione, al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare per quanto riguarda in principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. Gli Stati partecipanti e la Commissione definiscono inoltre di comune accordo gli obblighi di rendicontazione all'EDCTP2-IS, compresi quelli che riguardano gli indicatori inseriti in ciascuna attività.

Tutte le attività finanziate dall'EDCTP2-IS, previste dal piano di lavoro annuale dell'EDCTP2 o selezionate a seguito di inviti a presentare proposte gestiti dall'EDCTP2-IS, sono considerate azioni indirette ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e attuate conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

5. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni nel settore delle attività del programma EDCTP2 ed effettuate in stretta collaborazione con l'EDCTP2, siano esse attuate dall'EDCTP2-IS, da uno Stato partecipante o da altri soggetti che partecipano alla specifica attività, riportano la dicitura «[nome dell'attività] fa parte del programma EDCTP2 sostenuto dall'Unione europea».

*Articolo 5***Contributi degli Stati partecipanti**

1. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a) contributi finanziari all'EDCTP2-IS;

b) contributi in natura costituiti dalle spese da essi sostenute per l'attuazione di attività previste e chiaramente individuate nel piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, o in relazione al bilancio amministrativo dell'EDCTP2-IS.

2. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese sono determinate in base alle pratiche consuete di contabilizzazione e ai principi contabili dello Stato partecipante e in base ai principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili.

Articolo 6

Regole di partecipazione e diffusione

1. Alle azioni indirette selezionate e finanziate dall'EDCTP2-IS sulla base del piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, o a seguito di inviti a presentare proposte da essa gestiti si applica il regolamento (UE) n. 1290/2013. L'EDCTP2-IS è considerata un organismo di finanziamento a norma di detto regolamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all'allegato II della presente decisione.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti è di due soggetti giuridici stabiliti in due diversi Stati partecipanti e un terzo soggetto giuridico stabilito in un paese dell'Africa subsahariana elencato nel piano di lavoro annuale dell'EDCTP2.

3. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammessi al finanziamento tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno dei paesi subsahariani elencati nel piano di lavoro annuale dell'EDCTP2.

4. Qualora un'attività di questo tipo sia prevista nel piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, l'EDCTP2-IS può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o con le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche, con organizzazioni internazionali o con altre terze parti, in particolare organizzazioni non governative, in conformità delle regole enunciate in base all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Articolo 7

Accordi tra l'Unione e l'EDCTP2-IS

1. Previa valutazione ex ante positiva dell'EDCTP2-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione stipula con essa, a nome dell'Unione, un accordo di delega e accordi di trasferimento annuo di fondi.

2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:

- a) i requisiti per il contributo dell'EDCTP2-IS relativamente agli indicatori di rendimento di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
- b) i requisiti per il contributo dell'EDCTP2-IS relativamente al monitoraggio di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
- c) gli specifici indicatori di rendimento correlati al funzionamento dell'EDCTP2-IS;
- d) i requisiti dell'EDCTP2-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e sulle cifre dettagliate concernenti l'attuazione del programma EDCTP2;
- e) le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e rendicontazione;

- f) le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, prima della relativa adozione da parte dell'EDCTP2-IS; e
- g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'EDCTP2, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 8

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

Nel caso in cui il programma EDCTP2 non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell'effettiva attuazione del programma.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma EDCTP2, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione del programma.

Articolo 9

Audit ex post

1. A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 l'EDCTP2-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette.
2. La Commissione può decidere di effettuare in prima persona gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso essa agisce conformemente alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. L'EDCTP2-IS concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi di sovvenzione, decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nell'ambito della presente decisione.
4. I contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'EDCTP2-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

5. Nell'attuare il programma EDCTP2 gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 11

Comunicazione delle informazioni

1. Su richiesta, l'EDCTP2-IS trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione, attraverso l'EDCTP2-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del programma EDCTP2.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Valutazione

1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia del programma EDCTP2 entro il 30 giugno 2017. A seguito di tale valutazione stila una relazione che comprende le conclusioni tratte e le proprie osservazioni. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia del programma EDCTP2 sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
2. Al termine della partecipazione dell'Unione all'EDCTP2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la Commissione effettua un'ulteriore valutazione intermedia del programma. A seguito di tale valutazione stila una relazione che ne comprende i risultati. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. La Commissione effettua una valutazione finale del programma EDCTP2 entro il 31 dicembre 2026. Ne trasmette i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA EDCTP2

L'EDCTP2 contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi.

1) Obiettivo generale

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le conseguenze socioeconomiche delle malattie legate alla povertà nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana, accelerando lo sviluppo clinico di interventi medici efficaci, sicuri, accessibili, appropriati e a basso costo ⁽¹⁾ per tali malattie in partenariato con l'Africa subsahariana.

2) Obiettivi specifici

Al fine di contribuire all'obiettivo generale, l'EDCTP2 persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) aumentare il numero di interventi medici nuovi o migliorati per HIV/AIDS, tubercolosi, malaria e altre malattie legate alla povertà, comprese le malattie dimenticate, e fornire, entro la fine del periodo di riferimento del programma, almeno un nuovo intervento medico; elaborare circa 30 orientamenti intesi a migliorare o estendere l'uso degli interventi medici esistenti; progredire nello sviluppo clinico di circa 20 interventi medici;
- b) rafforzare la cooperazione con i paesi dell'Africa subsahariana, in particolare per svilupparne le capacità di condurre studi clinici nel pieno rispetto dei principi etici fondamentali e della pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, ivi comprese la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli aggiuntivi, la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 2008 e le norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH);
- c) migliorare il coordinamento, l'allineamento e, se del caso, l'integrazione dei programmi nazionali pertinenti per migliorare il rapporto costo/efficacia degli investimenti pubblici europei. Inoltre, le priorità nell'ambito della ricerca dovrebbero essere stabilite ponendo l'accento sugli obiettivi, al fine di accelerare i risultati e di contribuire al controllo e all'eliminazione delle malattie legate alla povertà, comprese le malattie dimenticate;
- d) estendere la cooperazione internazionale con altri partner pubblici e privati al fine di garantire che l'impatto di tutte le attività di ricerca sia massimizzato e che possano essere prese in considerazione sinergie e sia garantito il reperimento di risorse e investimenti;
- e) accrescere l'impatto del partenariato grazie a una cooperazione efficace con le pertinenti iniziative dell'Unione, compresa l'assistenza allo sviluppo.

3) Indicatori e obiettivi operativi

Al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui al punto 2, nel corso del programma EDCTP2 vengono monitorati gli indicatori elencati di seguito:

- a) Sostenere la conduzione di studi clinici su interventi medici nuovi o migliorati contro le malattie legate alla povertà, comprese le malattie dimenticate, attraverso partenariati tra paesi europei e paesi in via di sviluppo, in particolare l'Africa subsahariana.

Indicatore: aumentare, portandolo dagli 88 dell'EDCTP1 ad almeno 150, il numero di studi clinici sostenuti che danno luogo a nuovi prodotti, processi, metodologie, diagnostiche, trattamenti o prevenzioni.

⁽¹⁾ Ai fini della presente decisione, gli «interventi medici» comprendono misure il cui scopo sia quello di migliorare o sostenere la salute o alterare l'evoluzione di una malattia, in particolare la prevenzione e i trattamenti basati su prodotti medicinali quali farmaci, microbici o vaccini, comprese le modalità di fornitura, il seguito del trattamento e la prevenzione tra le popolazioni colpite, nonché la diagnostica medica volta a individuare e monitorare l'evoluzione relativa a malattia e salute.

Indicatore: mantenere o aumentare la percentuale di studi clinici finanziati dall'EDCTP2-IS a leadership africana.

Indicatore: mirare ad aumentare il numero di articoli scientifici oggetto di valutazione inter pares pubblicati triplicandolo rispetto al programma EDCTP1.

- b) Sostenere le attività di sviluppo delle capacità di ricerca nell'Africa subsahariana per consentire la conduzione di studi clinici e contribuire a contenere la fuga di cervelli.

Indicatore: mirare a mantenere o aumentare la partecipazione dei paesi dell'Africa subsahariana nell'ambito del programma EDCTP2.

Indicatore: aumentare il numero di borse di studio assegnate a ricercatori e studenti di laurea specialistica/dottorandi dell'Africa subsahariana rispetto alle 400 dell'EDCTP1, incoraggiandoli e sostenendoli fortemente a proseguire la carriera di ricercatore nell'Africa subsahariana.

Indicatore: aumentare il numero di attività di sviluppo delle capacità sostenute per la conduzione di studi clinici nell'Africa subsahariana rispetto alle 74 dell'EDCTP1.

- c) Sviluppare un'agenda di ricerca per l'EDCTP2 basata su criteri comuni per la definizione delle priorità e criteri comuni di valutazione, riconoscendo al contempo che i contributi dei programmi nazionali e dell'EDCTP possono differire.

Traguardo: integrare, allineare o coordinare attraverso il programma EDCTP2 almeno il 50 % degli investimenti pubblici degli Stati partecipanti.

- d) Garantire l'efficienza nell'attuazione del programma EDCTP2.

Traguardo: contenere i costi amministrativi a una percentuale inferiore al 5 % della dotazione dell'EDCTP2-IS.

- e) Avviare attività di cooperazione e azioni comuni con altri finanziatori pubblici e privati.

Traguardo: aumentare il contributo dei paesi in via di sviluppo, portandolo dai 14 000 000 dell'EDCTP1 ad almeno 30 000 000 EUR.

Traguardo: ottenere ulteriori contributi, pubblici o privati, passando dai 71 000 000 dell'EDCTP1 ad almeno 500 000 000 EUR.

- f) Instaurare la cooperazione e avviare azioni comuni con iniziative di assistenza allo sviluppo unionali, nazionali e internazionali, comprese, se del caso, pertinenti iniziative dell'OMS, al fine di garantire la complementarità e aumentare l'incisività delle attività finanziate dall'EDCTP.
-

ALLEGATO II

ATTIVITÀ E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EDCTP2

1) Attività

Il programma EDCTP2 comprende le seguenti attività:

- a) promuovere la creazione di reti, il coordinamento, l'allineamento, la collaborazione e l'integrazione dei programmi e delle attività di ricerca nazionali sulle malattie legate alla povertà, comprese le malattie dimenticate, a livello scientifico, di gestione e finanziario;
- b) sostenere la ricerca a livello di studi clinici e le attività correlate in materia di malattie legate alla povertà, in particolare HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie legate alla povertà, comprese le malattie dimenticate;
- c) promuovere lo sviluppo delle capacità nel settore degli studi clinici e delle attività di ricerca correlate nei paesi in via di sviluppo, in particolare nell'Africa sub-sahariana, tramite sovvenzioni per la progressione della carriera di ricercatori junior e senior, la promozione della mobilità, gli scambi di personale, le reti di formazione nel campo della ricerca, il rafforzamento delle autorità etiche e di regolamentazione, il tutoraggio e i partenariati a livello individuale, istituzionale o regionale;
- d) instaurare la cooperazione e avviare azioni comuni con altri finanziatori pubblici e privati;
- e) garantire la consapevolezza, l'appoggio e il riconoscimento del programma EDCTP2 e delle sue attività attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative di comunicazione non solo nell'Unione e nei paesi in via di sviluppo, ma anche a livello mondiale.

2) Definizione e attuazione del programma

Il programma EDCTP2 è attuato dall'EDCTP2-IS sulla base di un piano di lavoro annuale e di un piano di lavoro strategico pluriennale, elaborati dall'EDCTP2-IS in consultazione con i pertinenti gruppi interessati e adottati dall'assemblea generale dell'EDCTP2-IS in seguito a valutazioni inter pares internazionali e previa approvazione della Commissione.

Il piano di lavoro annuale individua i temi da trattare e le attività da realizzare, compresi gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'EDCTP2-IS per la selezione e il finanziamento delle azioni indirette, nonché le dotazioni di bilancio e il finanziamento dell'EDCTP2 per tali temi e attività. Se del caso, l'EDCTP2 può procedere a scambi di informazioni con altre iniziative pubbliche o private, comprese quelle nell'ambito di Orizzonte 2020.

Il piano di lavoro annuale distingue le attività finanziate o cofinanziate dall'Unione da quelle finanziate dagli Stati partecipanti o per mezzo di altre entrate.

Il piano di lavoro strategico pluriennale fissa un'agenda strategica di ricerca comune, elaborata e aggiornata su base annuale.

L'EDCTP2-IS segue la realizzazione delle attività previste dal piano di lavoro, comprese le azioni indirette selezionate tramite gli inviti a presentare proposte da essa gestiti; assegna e gestisce i fondi per tali attività conformemente alla presente decisione e controlla l'effettiva realizzazione delle attività selezionate e individuate nei precedenti piani di lavoro.

3) Risultati attesi dall'attuazione del programma EDCTP2

L'EDCTP2-IS redige una relazione annuale contenente un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma EDCTP2. Tale resoconto fornisce informazioni su tutte le attività selezionate conformemente al piano di lavoro, comprese le azioni indirette selezionate tramite gli inviti a presentare proposte gestiti dall'EDCTP2-IS: la descrizione di ogni attività (comprese le azioni indirette), la relativa dotazione di bilancio, il valore del finanziamento assegnato e il rispettivo stato.

In relazione agli inviti a presentare proposte gestiti dall'EDCTP2-IS, la relazione annuale indica anche il numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, i dettagli sull'utilizzo dei fondi dell'Unione, la ripartizione dei fondi nazionali e di altri contributi, compresa la specifica relativa al tipo di contributi in natura, i tipi di partecipanti, le statistiche nazionali, gli incontri di intermediazione e le attività di divulgazione. La relazione annuale può comprendere inoltre, se del caso, informazioni sulle misure adottate per facilitare l'accesso ai prodotti derivanti dall'EDCTP2.

La relazione annuale include altresì informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma EDCTP2 definiti nell'allegato I.

L'EDCTP2-IS fornisce inoltre tutte le relazioni o informazioni previste dalla presente decisione e dall'accordo concluso con l'Unione.

ALLEGATO III

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA EDCTP2

La struttura organizzativa del programma EDCTP2 è la seguente:

- 1) L'EDCTP2-IS è gestito da un'assemblea generale («AG»), in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti.

La principale responsabilità dell'AG è garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi del programma EDCTP2 e assicurare una gestione adeguata ed efficiente delle risorse disponibili. L'AG adotta il piano di lavoro annuale.

L'AG delibera per consenso. In assenza di consenso, adotta le decisioni con la maggioranza di almeno il 75 % dei voti.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell'AG in qualità di osservatore, riceve tutti i documenti necessari e ha facoltà di intervenire nei dibattiti.

- 2) L'AG nomina un consiglio di amministrazione che supervisiona la segreteria dell'EDCTP2-IS («SEC»), organo esecutivo del programma EDCTP2 designato dall'AG. Il consiglio di amministrazione comprende un numero di membri del consiglio di amministrazione stabilito dall'AG, ma non inferiore a cinque.

La SEC ha almeno i compiti seguenti:

- a) eseguire il piano di lavoro annuale;
 - b) fornire sostegno all'AG;
 - c) monitorare e riferire in merito all'attuazione del programma EDCTP2;
 - d) gestire i contributi finanziari degli Stati partecipanti, dell'Unione e di eventuali terze parti e riferire sul loro utilizzo all'AG e all'Unione;
 - e) accrescere la visibilità del programma EDCTP2 attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione;
 - f) collaborare con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo di delega di cui all'articolo 7.
- 3) Un comitato consultivo scientifico («CCS») fornisce all'AG consulenza sulle priorità strategiche del programma EDCTP2.

Il CCS è nominato dall'AG ed è composto di esperti indipendenti europei e africani competenti in settori di pertinenza del programma EDCTP2, tenendo conto dell'equilibrio di genere.

Il CCS ha i seguenti compiti:

- a) fornire consulenza all'AG sulle priorità e le esigenze strategiche in relazione agli studi clinici in Africa;
- b) fornire all'AG consulenza, da un punto di vista scientifico e tecnico, riguardo a contenuti, portata e dimensioni del progetto di piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, comprese le malattie contemplate e gli approcci da adottare;
- c) riesaminare gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione del programma EDCTP2 e formulare un parere sulla relazione annuale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il CCS monitora e promuove standard etici elevati nella conduzione degli studi clinici e collabora con le autorità di regolamentazione dei vaccini.

Il CCS può raccomandare all'AG l'istituzione di sottocomitati scientifici, task force e gruppi di lavoro.

L'AG definisce il numero di membri del CCS, i loro diritti di voto e le modalità di nomina a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013. L'AG può istituire gruppi di lavoro specializzati nell'ambito del CCS con ulteriori esperti indipendenti incaricati di svolgere compiti specifici.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 557/2014 DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽²⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che meritano di essere sostenuti, e segnatamente un partenariato pubblico-privato riguardante un'iniziativa tecnologica congiunta per i medicinali innovativi tra l'Unione e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche («EFPIA»).
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito Orizzonte 2020 - Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un maggiore impatto con riguardo alla ricerca e all'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma della decisione n. 1982/2006/CE.
- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione (UE) 2013/743/UE.
- (6) L'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di medicinali innovativi («impresa comune IMI») istituita dal regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio ⁽³⁾, ha dimostrato che le risorse possono essere più efficacemente mobilitate associando partner dell'industria farmaceutica, del mondo accademico, piccole e medie imprese («PMI»), organizzazioni di pazienti e autorità di regolamentazione.
- (7) L'impresa comune IMI ha inoltre rafforzato la cooperazione tra le parti interessate della ricerca e innovazione in campo sanitario, aprendo l'accesso alle competenze di altri partner, e ha intensificato la collaborazione tra l'industria farmaceutica e le altre parti interessate nell'Unione grazie allo sviluppo di vasti programmi di ricerca e al coordinamento orizzontale delle politiche. Nessun altro programma nazionale o europeo ha permesso di istituire tra le imprese del settore farmaceutico una collaborazione di livello comparabile a quello raggiunto con l'iniziativa tecnologica congiunta in materia di medicinali innovativi. La valutazione intermedia dell'impresa comune IMI ha evidenziato che quest'ultima favorisce l'apprendimento reciproco e permette di migliorare la comprensione tra i portatori di interesse, a vantaggio di tutte le parti, e ha contribuito in misura significativa alla transizione verso un modello di innovazione aperta nella ricerca biofarmaceutica.
- (8) È opportuno promuovere la ricerca orientata al futuro della medicina nei settori in cui la combinazione degli obiettivi sociali, di salute pubblica e di competitività dell'industria biomedica rende necessario mettere in comune le risorse e rafforzare la collaborazione pubblico-privato, con la partecipazione delle PMI. È opportuno che l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia esteso a tutti i campi della ricerca e innovazione in materia di scienze della vita di interesse per la salute pubblica identificati dal rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sui farmaci prioritari per l'Europa e per il mondo, aggiornato nel 2013. È quindi auspicabile che l'iniziativa riunisca un maggior numero di soggetti – tra cui imprese di media capitalizzazione – provenienti da vari settori, quali biodiagnostica per immagini, tecnologia informatica medica, diagnostica e/o salute degli animali. Una più ampia partecipazione favorirebbe lo sviluppo di nuovi approcci e tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di malattie che incidono pesantemente sulla sanità pubblica.
- (9) Una nuova impresa comune dovrebbe essere istituita per l'attuazione della iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi («impresa comune IMI2») e dovrebbe sostituire e subentrare all'impresa comune IMI. L'impresa comune IMI2 dovrebbe cercare di potenziare la capacità degli operatori minori come le organizzazioni di ricerca, le università e le PMI di partecipare a modelli di innovazione aperti e di promuovere la partecipazione alle sue attività delle PMI conformemente ai suoi obiettivi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽²⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di «Orizzonte 2020» (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

- (10) Nel proseguire tale iniziativa è opportuno tener anche conto dell'esperienza acquisita nell'ambito delle operazioni dell'impresa comune IMI, in particolare dei risultati della relativa valutazione intermedia e delle raccomandazioni dei portatori di interesse, e che sia attuata avvalendosi di una struttura e di norme più consone e mirate per rafforzare l'efficacia e garantire la semplificazione a livello operativo. A tal fine, IMI2 dovrebbe adottare regole finanziarie specifiche per le sue necessità a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) I membri diversi dall'Unione dell'impresa comune IMI2 hanno concordato di svolgere le attività di ricerca nel settore delle attività dell'impresa comune IMI2 all'interno di una struttura più consona alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri diversi dall'Unione dell'impresa comune IMI2 accettino, mediante una lettera di adesione, lo statuto che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (12) Per continuare a perseguire gli obiettivi dell'impresa comune IMI2, è opportuno che la partecipazione sia aperta anche ad altri soggetti giuridici. È altresì opportuno dare ai soggetti giuridici che intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI2 nei loro specifici settori di ricerca la possibilità di diventare partner associati della stessa.
- (13) Dovrebbe essere possibile per qualsiasi istituzione ammissibile diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati.
- (14) Per conseguire i propri obiettivi l'impresa comune IMI2 dovrebbe erogare aiuti finanziari, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, ai partecipanti selezionati in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte.
- (15) I partecipanti dovrebbero essere pienamente informati sulle condizioni giuridiche e procedurali applicabili, anche quelle previste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, soprattutto relativamente all'ammissibilità al finanziamento, sfruttamento e diffusione dei risultati. È opportuno che tali condizioni siano coerenti e ragionevoli e che assicurino un trattamento equo e corretto dei partecipanti in ordine alla proprietà dei risultati prodotti all'interno dei progetti dell'impresa comune IMI2 e all'accesso agli stessi.
- (16) I contributi dei membri diversi dall'Unione dovrebbero coprire i costi amministrativi dell'impresa comune IMI2 e, insieme a quelli dei partner associati per il loro specifico settore di ricerca, il cofinanziamento necessario per la realizzazione delle azioni di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune IMI2.
- (17) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune IMI2 dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'impresa comune IMI2 dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (18) L'impresa comune IMI2 dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune IMI2 dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune IMI2 a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (19) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (20) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (21) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune IMI2 dovrebbero essere tutelati mediante misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (22) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune IMI2 le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (23) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di scarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il scarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI2 dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione per l'impresa comune IMI2 ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (24) L'impresa comune IMI2 dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune IMI2 dovrebbe essere reso pubblico.
- (25) Il comitato scientifico per la sanità è stato istituito da Orizzonte 2020 come piattaforma di soggetti interessati a guida scientifica per elaborare il contributo scientifico, fornire un'analisi coerente, incentrata sulla scienza, delle strozzature e delle opportunità connesse alla sfida di Orizzonte 2020 per la società in materia di salute, evoluzione demografica e benessere, contribuire alla definizione delle sue priorità di ricerca e innovazione e incoraggiare la partecipazione scientifica a livello di Unione. Attraverso la cooperazione attiva con le parti interessate, contribuisce allo sviluppo di capacità e a sostenere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento della collaborazione nel settore in tutta l'Unione. L'impresa comune IMI2 dovrebbe pertanto collaborare e scambiare informazioni con il comitato scientifico per la sanità, se opportuno.
- (26) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune IMI2 dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune IMI2 e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (27) L'impresa comune IMI è stata costituita per un periodo che va fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune IMI2 dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca sui medicinali innovativi realizzando le restanti azioni intraprese nell'ambito del regolamento (CE) n. 73/2008 conformemente a tale regolamento. Per garantire l'uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca, è opportuno che la fase di transizione dall'impresa comune IMI all'impresa comune IMI2 sia allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2008 e adottare disposizioni transitorie.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (28) In considerazione dell'obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune IMI2 dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020.
- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'impresa comune IMI2 al fine di rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, per evitare duplicazioni, mantenere la massa critica e garantire che pubblico il finanziamento sia utilizzato in modo ottimale, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («impresa comune IMI2») è costituita per un periodo fino al 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune IMI2 sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
2. L'impresa comune IMI2 sostituisce l'impresa comune IMI istituita dal regolamento (CE) n. 73/2008, alla quale subentra.
3. L'impresa comune IMI2 è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L'impresa comune IMI2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
5. L'impresa comune IMI2 ha sede a Bruxelles, Belgio.
6. Lo statuto dell'impresa comune IMI2 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune IMI2 persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013, lo sviluppo e l'attuazione delle attività pre-competitive di ricerca e delle attività di innovazione di importanza strategica per la competitività e la leadership industriale dell'Unione ovvero affrontare sfide specifiche per la società, in particolare quelle illustrate nelle parti II e III dell'allegato I della decisione 2013/743/UE, soprattutto per quanto riguarda la sfida di migliorare la salute e il benessere dei cittadini europei;
- b) contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, in particolare per:
 - i) aumentare il tasso di successo delle sperimentazioni cliniche dei medicinali prioritari individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - ii) ove possibile ridurre i tempi necessari per raggiungere una prova clinica del concetto nello sviluppo dei medicinali, in particolare per il cancro e le malattie immunologiche, neurologiche, respiratorie e neurodegenerative;

- iii) sviluppare nuove terapie per le malattie per le quali esistono grandi necessità insoddisfatte, come il morbo di Alzheimer, e scarsi incentivi di mercato, come la resistenza antimicrobica;
- iv) sviluppare biomarcatori per la diagnosi e il trattamento di malattie, aventi chiara rilevanza clinica e approvati dalle autorità di regolamentazione;
- v) ridurre il tasso di insuccesso dei vaccini candidati nei test clinici di fase III mediante nuovi biomarcatori di efficacia iniziale e controlli di sicurezza;
- vi) migliorare l'attuale processo di sviluppo dei medicinali sostenendo la messa a punto di strumenti, standard e metodi destinati a valutare l'efficacia, la sicurezza e la qualità dei prodotti sanitari regolamentati.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione a IMI2, compresi gli stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi, ammonta fino a 1 638 000 000 EUR, ripartiti nel modo seguente:

- a) un importo massimo di 1 425 000 000 EUR, di entità pari al contributo della Federazione europea delle associazioni farmaceutiche (EFPIA) o delle sue entità costitutive o delle loro affiliate;
- b) un importo massimo di 213 000 000 EUR, di entità pari ai contributi aggiuntivi di altri membri o partner associati o delle loro entità costitutive o delle loro affiliate.

Il contributo finanziario dell'Unione è a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e destinati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020 a norma all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune IMI2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto degli elementi di cui all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, come pure dei seguenti elementi:

- a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune IMI2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
- b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune IMI2 ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
- c) gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune IMI2;
- d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa IMI2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

- f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione e di partner associati

1. L'EFPIA apporta, direttamente o per il tramite delle proprie entità costitutive o delle loro affiliate, un contributo totale pari ad almeno 1 425 000 000 EUR. Altri membri diversi dall'Unione e partner associati apportano, direttamente o per il tramite delle loro entità costitutive o delle loro affiliate, contributi corrispondenti agli importi da essi impegnati quando sono divenuti membri o partner associati.
2. I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da contributi all'impresa comune IMI2 di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto. I contributi in natura consistenti nei costi sostenuti in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte 2020 sono giustificati e pertinenti agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non superano il 30 % dei costi ammissibili a livello del programma IMI2 sostenuti dai membri diversi dall'Unione e dai partner associati.
3. I membri diversi dall'Unione e i partner associati comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune IMI2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è anch'esso informato tempestivamente.
4. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune IMI2 se vi è incertezza derivante dalla certificazione. Ove persistano incertezze, esso può essere controllato dall'impresa comune IMI2.
5. La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune IMI2, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri e partner associati, le loro entità costitutive o le loro entità affiliate, non apportano, apportano solo parzialmente o apportano in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune IMI2 adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

Personale

1. Al personale dell'impresa comune IMI2 si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾ («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

2. Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune IMI2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare i contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune IMI2 che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune IMI2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.

5. L'organico dell'impresa comune IMI2 comprende agenti temporanei e agenti contrattuali.

6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune IMI2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune IMI2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune IMI2. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune IMI2 e per il ricorso a tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune IMI2 e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune IMI2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune IMI2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune IMI2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Qualsiasi pagamento da parte dell'impresa comune IMI2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione a essa, è considerato una spesa dell'impresa comune IMI2 ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune IMI2 è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall'impresa comune IMI2 o in sue decisioni;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune IMI2 nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) sulle controversie tra l'impresa comune IMI2 e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune IMI2.

Articolo 11

Valutazione

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include conclusioni della valutazione e osservazioni da parte della Commissione. Quest'ultima trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 4, paragrafo 5, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune IMI2, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 21 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune IMI2. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI2 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura di cui al regolamento finanziario dell'impresa comune IMI2.

Articolo 13

Audit ex post

1. Gli audit ex post sulle spese relative alle azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune IMI2 a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di effettuare gli audit di cui al paragrafo 1 di tali partecipanti che hanno ricevuto finanziamenti dall'impresa comune IMI2. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L'impresa comune IMI2 consente al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dall'impresa comune IMI2 o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente:

- a) l'impresa comune IMI2 e l'OLAF a condurre audit e indagini, ai fini descritti nei paragrafi 1 e 2, nei limiti delle rispettive competenze; e
- b) la Commissione e la Corte dei conti a condurre audit, ai fini descritti nei paragrafi 1 e 2, dei beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune IMI2, nei limiti delle rispettive competenze.

4. L'impresa comune IMI2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune IMI2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. L'impresa comune IMI2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune IMI2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune IMI2.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune IMI2 può adottare le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune IMI2 a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune IMI2. A norma di detto regolamento, l'impresa comune IMI2 è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune IMI2 e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato deve concedere all'impresa comune IMI2.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 73/2008 è abrogato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nell'ambito del regolamento (CE) n. 73/2008 e gli obblighi finanziari a esse connessi continuano a essere disciplinati da tale regolamento fino al loro completamento.

Le azioni derivanti da inviti a presentare proposte previsti nei piani di attuazione annuali adottati nell'ambito del regolamento (CE) n. 73/2008 sono anch'esse considerate azioni intraprese nell'ambito di tale regolamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale dell'impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008.

3. Il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 73/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo previste dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate.

4. Salvo diverso accordo tra i membri dell'impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi le attività, i debiti o le passività dei membri dell'impresa comune IMI a norma del regolamento (CE) n. 73/2008 sono trasferiti ai membri dell'impresa comune IMI2 a norma del presente regolamento.

5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 73/2008 sono trasferiti all'impresa comune IMI2.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE PER L'INIZIATIVA IN MATERIA DI MEDICINALI INNOVATIVI 2

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune IMI2 svolge i seguenti compiti:

- a) mobilita i fondi pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune IMI2;
- b) riesamina periodicamente l'agenda strategica di ricerca dell'impresa comune IMI2 alla luce degli sviluppi scientifici verificatisi nel corso della sua attuazione e vi apporta gli adeguamenti necessari;
- c) istituisce e sviluppa una stretta cooperazione a lungo termine tra l'Unione, gli altri membri, i partner associati e altre parti interessate quali industrie, organismi di regolamentazione, associazioni di pazienti, università e centri clinici, nonché tra l'industria e le università;
- d) agevola il coordinamento con le attività europee, nazionali e internazionali in questo settore, e comunica e interagisce con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020;
- e) sostiene efficacemente la ricerca precompetitiva e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, principalmente mediante sovvenzioni; qualora siano necessari test clinici è data priorità alle fasi I e III; le fasi III e IV sono finanziate in casi giustificati ove sia dimostrato che sussistono necessità mediche insoddisfatte se non sono competitive o precompetitive;
- f) definisce ed esegue il piano di lavoro annuale dell'impresa comune IMI2, principalmente mediante inviti a presentare proposte concorrenziali;
- g) pubblica inviti a presentare proposte concorrenziali e avvia qualsiasi altra procedura necessaria ai fini del finanziamento, valuta le proposte e assegna sovvenzioni a progetti conformemente alle norme applicabili, nei limiti delle risorse disponibili;
- h) pubblica le informazioni sui progetti, tra cui i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune IMI2 per partecipante;
- i) conduce attività di informazione, comunicazione, utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, *mutatis mutandis*, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- j) assicura il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;
- k) organizza periodiche comunicazioni attraverso il forum delle parti interessate, compresa almeno una riunione annuale con i gruppi di interesse e con le parti interessate, al fine di garantire l'apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell'impresa comune IMI2;
- l) svolge ogni altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri e partner associati

1. I membri dell'impresa comune IMI2 sono:

- a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di adesione, la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche («EFPIA»).

2. Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune IMI2 purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 13 del presente statuto per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune IMI2 enunciati all'articolo 2 del presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune IMI2.

3. Le entità costitutive di un membro sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune IMI2 diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

4. Previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, qualsiasi soggetto giuridico diverso da un membro o da un'entità costitutiva di un membro o qualsiasi entità a essi affiliata che, nel suo specifico settore di ricerca, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI2 in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, può chiedere di diventare un partner associato dell'impresa comune IMI2. La lettera di adesione descrive in dettaglio la portata dell'associazione in termini di contenuto, attività e durata.

5. I partner associati contribuiscono, nello stesso modo dei membri diversi dall'Unione, ai costi operativi dell'impresa comune IMI2 conformemente all'articolo 13 del presente statuto.

La lettera di adesione descrive in dettaglio il contributo dei partner associati all'impresa comune IMI2, cui dovrà corrispondere un contributo equivalente dell'Unione, conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche della composizione dell'impresa comune in termini di membri e di partner associati

1. Ogni domanda di adesione o associazione all'impresa comune IMI2 in qualità di membro o di partner associato va indirizzata al consiglio di direzione. Nel caso di domande di adesione in qualità di membro, la domanda deve essere corredata di una proposta volta ad adeguare la composizione del consiglio di direzione.

2. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI2 e decide in merito alla domanda stessa.

3. Qualsiasi membro o partner associato può porre fine alla sua adesione o associazione all'impresa comune IMI2. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri e partner associati. Allo scadere di questo termine, l'ex membro o partner associato è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già approvati o sostenuti dall'impresa comune IMI2 prima della notifica del recesso.

4. L'adesione o l'associazione all'impresa comune IMI2 può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

5. Dopo qualsiasi modifica della composizione conformemente al presente articolo, la Commissione pubblica immediatamente nel proprio sito Internet un elenco aggiornato dei membri e dei partner associati dell'impresa comune IMI2, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organini dell'impresa comune IMI2

1. Gli organi dell'impresa comune IMI2 sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il comitato scientifico;

d) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

e) il forum delle parti.

2. Il comitato scientifico, il gruppo dei rappresentanti degli Stati e il forum delle parti sono organi consultivi dell'impresa comune IMI2.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto di cinque rappresentanti per membro.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni membro dispone, su 100 diritti di voto, di una percentuale corrispondente alla percentuale del suo contributo all'impresa comune IMI2.

L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili. Ogni membro può ripartire i suoi diritti di voto fra i suoi rappresentanti nel consiglio di direzione. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternativamente dall'Unione e dagli altri membri.

2. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta di uno dei suoi membri o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono di norma presso la sede dell'impresa comune IMI2.

Il direttore esecutivo prende parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione invita i partner associati a partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione per i punti all'ordine del giorno che riguardano la loro associazione. I partner associati non hanno diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipa alle riunioni del consiglio di direzione e alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto, ogniqualevolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali all'interno dell'Unione.

3. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

4. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7***Compiti del consiglio di direzione**

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune IMI2 e supervisiona lo svolgimento delle sue attività.
2. La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune IMI2 e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.
3. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di un membro o le domande di associazione conformemente all'articolo 3;
 - b) decide di porre fine all'adesione o all'associazione all'impresa comune IMI2 di qualsiasi membro o partner associato inadempiente;
 - c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI2, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune IMI2, compresa la corrispondente tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - e) esercita, nei confronti del personale, i poteri di autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;
 - g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - h) adotta il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti, proposti dal direttore esecutivo in stretta cooperazione con i gruppi consultivi, previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
 - i) approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
 - j) se del caso, provvede all'istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune IMI2;
 - k) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le corrispondenti regole di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e le procedure di revisione, proposti dal direttore esecutivo in stretta cooperazione con i gruppi consultivi;
 - l) approva l'elenco delle proposte selezionate per il finanziamento;
 - m) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune IMI2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - n) se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

- o) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune IMI2 e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
- p) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune IMI2;
- q) se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune IMI2;
- r) è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a un particolare organo dell'impresa comune IMI2 e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su una rosa di candidati proposta dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa alla procedura di selezione un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune IMI2.

In particolare, è garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune IMI2 nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri diversi dall'Unione nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune IMI2 ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune IMI2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione i membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune IMI2.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione che associa opportunamente i membri diversi dall'Unione.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI2 conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune IMI2. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI2.

4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
- a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - b) prepara, in stretta collaborazione con i gruppi consultivi, il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti e li presenta per adozione al consiglio di direzione;
 - c) presenta per parere al consiglio di direzione i conti annuali;
 - d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
 - e) presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle proposte selezionate per il finanziamento;
 - f) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
 - g) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione;
 - h) firma i contratti di appalto;
 - i) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune IMI2;
 - j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune IMI2 nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
 - l) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;
 - m) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune IMI2 nel perseguimento dei suoi obiettivi;
 - n) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune IMI2 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune IMI2;
 - b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione, compreso il loro coordinamento;
 - c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune IMI2 tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
 - d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune IMI2 e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

*Articolo 10***Comitato scientifico**

1. Il comitato scientifico è costituito da un massimo di undici membri designati per un periodo rinnovabile di due anni. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri per il periodo di due anni.

Se necessario, possono essere nominati esperti supplementari per l'esecuzione di compiti specifici per un periodo limitato. Essi sono selezionati secondo la stessa procedura applicabile ai membri permanenti del comitato scientifico.

2. La composizione del comitato scientifico garantisce una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono, nel settore tecnico in questione, le competenze e le conoscenze scientifiche necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune IMI2.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune.

4. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da includere nell'agenda strategica di ricerca tenendo conto delle attività connesse nell'ambito di Orizzonte 2020;

b) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavoro annuali;

c) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono indette dal presidente.

6. Il comitato può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 11***Gruppo di rappresentanti degli Stati**

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono indette dal presidente. Il presidente del consiglio di direzione e il direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali nell'ambito dell'Unione e rappresentanti di associazioni di PMI.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce parere sui seguenti aspetti:

a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune IMI2 e conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le informazioni sugli inviti e sul processo di valutazione delle proposte;

b) l'aggiornamento dell'orientamento strategico;

c) i collegamenti a Orizzonte 2020;

d) i programmi di lavoro annuali;

e) la partecipazione delle PMI.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni all'impresa comune IMI2 e agisce da interfaccia con essa in merito ai seguenti aspetti:

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b) le misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardanti attività di divulgazione, i workshop tecnici specializzati e le attività di comunicazione.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, o motiva l'eventuale mancato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune IMI2, al risultato di ciascun invito e alla realizzazione del progetto, alle giustificazioni delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI2.

7. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Forum delle parti interessate

1. Il forum delle parti interessate è aperto a tutte le parti interessate dei settori pubblico e privato e a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi.

2. Il forum delle parti interessate è informato sulle attività dell'impresa comune IMI2 ed è invitato a formulare osservazioni.

3. Le riunioni del forum delle parti interessate sono indette dal direttore esecutivo.

Articolo 13

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune IMI2 è finanziata congiuntamente dall'Unione, da membri diversi dall'Unione e da partner associati, o dalle loro entità costitutive o affiliate, attraverso contributi finanziari corrisposti ratealmente e contributi costituiti dai costi da essi sostenuti nella realizzazione di azioni indirette e non rimborsati dall'impresa comune IMI2.

2. I costi amministrativi dell'impresa comune IMI2 non superano 85 200 000 EUR e sono coperti da contributi finanziari ripartiti su base annua in parti uguali tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune IMI2.

3. I costi operativi dell'impresa comune IMI2 sono coperti dai seguenti contributi:

- a) un contributo finanziario dell'Unione;
- b) i contributi in natura da parte dei membri diversi dall'Unione e dei partner associati, o delle loro entità costitutive o affiliate, costituiti dai costi da essi sostenuti nella realizzazione di azioni indirette, e in relazione ai gruppi consultivi, se previsto nel piano di lavoro annuale, al netto del contributo dell'impresa comune IMI2 e di qualunque altro contributo finanziario dell'Unione destinato a coprire tali costi;
- c) contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione e dei partner associati, o delle loro entità costitutive o affiliate, in aggiunta o in sostituzione dei contributi di cui alla lettera b).

4. Le risorse dell'impresa comune IMI2 iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

- a) contributi finanziari dei membri per i costi amministrativi;
- b) contributi finanziari dei membri e dei partner associati per i costi operativi;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune IMI2;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Eventuali interessi prodotti dai contributi versati all'impresa comune IMI2 dai suoi membri e partner associati sono considerati entrate dell'impresa stessa.

5. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune IMI2 sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune IMI2 è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi.

7. Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune IMI2, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune IMI2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri e partner associati.

Articolo 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 16

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di direzione per adozione un progetto di piano di lavoro annuale, che include un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro annuale include anche la stima del valore dei contributi da apportare a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto.

2. Il piano di lavoro annuale per un determinato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente. Il piano di lavoro annuale è reso pubblico.
3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.
4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.
5. Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima.

Articolo 17

Informazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune IMI2.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune IMI2 nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione annuale di attività deve includere, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni di ricerca, innovazione e altre azioni svolte e le spese corrispondenti;
 - b) le proposte presentate, compresa la suddivisione per categoria di partecipante, tra cui le PMI, e per paese;
 - c) le azioni selezionate per il finanziamento, inclusa la loro suddivisione per categoria di partecipante, tra cui le PMI, e per paese, indicando il contributo dell'impresa comune IMI2 ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
2. La relazione di attività annuale viene resa pubblica previa approvazione da parte del consiglio di direzione.
 3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune IMI2 comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune IMI2 trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune IMI2 ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune IMI2 redige i conti definitivi della stessa e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune IMI2.

Entro il 1° luglio dell'anno finanziario successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno finanziario successivo.

Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 18

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune IMI2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

Articolo 19

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune IMI2 si limita al contributo da essi già versato per le spese amministrative.
2. L'impresa comune IMI2 sottoscrive le assicurazioni necessarie.

Articolo 20

Conflitto d'interessi

1. L'impresa comune IMI2, i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in conflitti di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune IMI2 adotta norme per prevenire e gestire i conflitti d'interessi in relazione ai suoi membri, partner associati, organi e al suo personale. Tali norme devono contenere disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione.

Articolo 21

Scioglimento

1. L'impresa comune IMI2 è sciolta alla fine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 2. In aggiunta al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente se la Unione o tutti gli altri membri si ritirano dall'impresa comune IMI2.
 3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune IMI2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni da esso stabilite.
 4. In caso di scioglimento dell'impresa comune IMI2, gli attivi sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune IMI2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione stessa.
 5. È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune IMI2, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune IMI2.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 558/2014 DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La possibilità di costituire partenariati pubblico-privato in forma di iniziative tecnologiche congiunte è stata formulata per la prima volta nella decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato da finanziare, tra cui un partenariato pubblico-privato nel settore specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky.
- (3) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione al fine di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione associando i finanziamenti di Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione 2013/743/UE.
- (6) L'impresa comune Clean Sky istituita a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio ⁽²⁾ sta raggiungendo i propri obiettivi, ovvero stimolare nuove ricerche nell'ambito di un partenariato pubblico-privato che consenta una cooperazione di lungo termine tra le parti interessate del settore aeronautico europeo. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno partecipato massicciamente a Clean Sky e si sono viste assegnare circa il 40 % del bilancio per gli inviti a presentare proposte. La valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky ha dimostrato che l'impresa comune è riuscita a stimolare interventi atti a conseguire gli obiettivi ambientali: ha inoltre ottenuto grandi risultati nell'attrarre un'ampia e diversificata partecipazione di tutte le principali imprese dell'Unione e di un gran numero di PMI. Ciò ha portato a nuove collaborazioni e alla partecipazione di nuove organizzazioni. È opportuno, pertanto, continuare a sostenere la ricerca in questo ambito per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento.
- (7) Nel proseguire il sostegno al programma di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, tenere conto dell'esperienza acquisita con le attività dell'impresa comune Clean Sky, compresi i risultati della valutazione intermedia e le raccomandazioni delle parti interessate, ed è inoltre opportuno avvalersi di una struttura e norme più adatte allo scopo per rafforzare l'efficacia e garantire la semplificazione. A tal fine, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe adottare regole finanziarie specifiche per le sue esigenze in conformità all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) I membri privati dell'impresa comune Clean Sky hanno espresso il loro accordo a proseguire le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Clean Sky con una struttura più adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2 accettino lo statuto allegato al presente regolamento mediante una lettera di approvazione.
- (9) Per conseguire i suoi obiettivi, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe fornire un sostegno finanziario ai membri e ai partecipanti, soprattutto in forma di sovvenzioni erogate a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.
- (10) L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere reso pubblico.
- (11) I contributi dei membri privati non dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 e al cofinanziamento necessario per realizzare le azioni di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune Clean Sky 2, ma dovrebbero riguardare anche le attività supplementari dichiarate precedentemente che devono essere intraprese dai membri privati come precisato in un piano delle attività supplementare.; Per acquisire un'adeguata valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky nel suo insieme.
- (12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (13) L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza, nonché per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra

⁽¹⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di «Orizzonte 2020» (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune Clean Sky 2 a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

- (14) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo di prodotti e dimostrazione, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL).
- (15) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (16) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e un numero sproporzionato di documentazione e relazioni. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati in conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (17) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate lungo tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (18) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
- (19) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di scarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il scarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 ma dovrebbero allinearsi, per quanto possibile, a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (20) Per l'erogazione del contributo finanziario dell'Unione a progetti di grande portata scaglionati su più anni, è consigliabile prevedere la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio pluriennali dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 in rate annuali. Il fatto di rendere gli impegni dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 vincolanti nel lungo termine dovrebbe consentire di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di tali azioni su larga scala.
- (21) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (22) L'impresa comune Clean Sky era stata istituita per un periodo che andava fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca Clean Sky realizzando le restanti azioni intraprese nel quadro del regolamento (CE) n. 71/2008 conformemente al medesimo regolamento. Il passaggio dall'impresa comune Clean Sky all'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere allineato e sincronizzato con il passaggio dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020 per garantire un uso ottimale dei finanziamenti disponibili per la ricerca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 71/2008 e definire disposizioni transitorie.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (23) In considerazione dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020.
- (24) Data l'importanza dell'innovazione continua per la competitività del settore dei trasporti dell'Unione e il numero di imprese comuni in tale ambito, è opportuno effettuare un'analisi tempestiva, segnatamente alla luce della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, sull'adeguatezza degli sforzi nella ricerca collaborativa nel settore dei trasporti.
- (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'istituzione dell'impresa comune Clean Sky 2 al fine rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo di evitare sovrapposizioni, garantendo una massa critica e assicurando l'uso ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico è istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («impresa comune Clean Sky 2») per il periodo fino al 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 sostituisce e prosegue l'impresa comune Clean Sky istituita dal regolamento (CE) n. 71/2008.
3. L'impresa comune Clean Sky 2 è un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 ha sede a Bruxelles, Belgio.
6. Lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2 è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati nell'ambito della parte III «Sfide per la società» della decisione 2013/743/UE;

- b) contribuire al miglioramento dell'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche, comprese quelle relative all'aviazione di piccole dimensioni, nonché sviluppare in Europa un'industria aeronautica ed una catena di approvvigionamento forti e competitive a livello globale.

Ciò può essere conseguito accelerando lo sviluppo di tecnologie per il trasporto aereo maggiormente ecologiche da diffondere il più rapidamente possibile e, in particolare, l'integrazione, la dimostrazione e la convalida di tecnologie in grado di:

- i) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo così le emissioni di CO₂ del 20-30 % rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014;
- ii) ridurre le emissioni di NO_x e sonore degli aeromobili del 20-30 % rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2, compresi gli stanziamenti EFTA, per la copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a 1 755 000 000 EUR. Il contributo è erogato da stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Clean Sky 2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli aspetti contemplati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012e, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- a) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione n. 2013/743/UE;
- b) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 in vista del controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
- c) gli indicatori specifici di prestazione relativi al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2;
- d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica del numero degli effettivi.

*Articolo 4***Contributi di membri diversi dall'Unione**

1. Ciascun responsabile e partner principale dell'impresa comune Clean Sky 2 apporta direttamente, o per il tramite delle proprie entità affiliate, il proprio contributo. Il contributo complessivo da parte di tutti i membri ammonta ad almeno 2 193 750 000 di EUR per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è composto come segue:

a) contributi all'impresa comune Clean Sky 2, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b), dello statuto;

b) contributi in natura per un valore di almeno 965 250 000 di EUR nel periodo stabilito all'articolo 1, da parte dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività supplementari non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky. Tali costi possono essere finanziati tramite altri programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In questi casi, il contributo finanziario dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate.

I costi di cui al primo comma, lettera b), non possono beneficiare del sostegno finanziario dall'impresa comune Clean Sky 2. Le attività corrispondenti figurano in un piano di attività supplementari indicante il valore stimato di tali contributi.

3. I responsabili e partner principali dell'impresa comune Clean Sky 2 dichiarano ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio di direzione dell'impresa comune Clean Sky 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è altresì informato.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili delle entità interessate, i principi contabili applicabili del paese in cui l'entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente designato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune Clean Sky 2 qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune Clean Sky 2 o di qualsiasi organismo dell'Unione.

5. La Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto, se i membri diversi dall'Unione o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da tali membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune Clean Sky 2.

*Articolo 5***Regolamento finanziario**

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

Articolo 6

Personale

1. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ («statuto dei funzionari» e «regime applicabile») e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime applicabile si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky 2.

2. Il consiglio di direzione esercita, in relazione al personale dell'impresa comune Clean Sky 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile a, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, con decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, ogni conseguente subdelega di quest'ultimo. In tal caso, il consiglio direttivo esercita i poteri dell'autorità di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4. La consistenza del personale è determinata dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky 2 indicante il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali, espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il suo bilancio annuale.

5. Il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali.

6. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Clean Sky 2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Clean Sky 2 e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

*Articolo 9***Responsabilità dell'impresa comune Clean Sky 2**

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Clean Sky 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune Clean Sky 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune Clean Sky 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune Clean Sky 2 ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

*Articolo 10***Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile**

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune Clean Sky 2 o nelle sue decisioni;
 - b) nelle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell'impresa comune Clean Sky 2 nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) in qualsiasi controversia tra l'impresa comune Clean Sky 2 e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Clean Sky 2.

*Articolo 11***Valutazione**

1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2 entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può intervenire a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o prendere qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky 2. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12***Discarico**

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

*Articolo 13***Audit ex post**

1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguiti dall'impresa comune Clean Sky 2 a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di eseguire essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso, essa si attiene alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

*Articolo 14***Tutela degli interessi finanziari dei membri**

1. L'impresa comune Clean Sky 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche quelle in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, una decisione o un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Clean Sky 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini per i fini di cui a tali paragrafi, secondo le rispettive competenze.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune Clean Sky 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

*Articolo 15***Riservatezza**

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Clean Sky 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

*Articolo 16***Trasparenza**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune Clean Sky 2.
2. Il consiglio di direzione può adottare modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

*Articolo 17***Norme in materia di partecipazione e diffusione**

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2. Conformemente a detto regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato all'articolo 2 dello statuto.

*Articolo 18***Sostegno da parte dello Stato ospitante**

Tra l'impresa comune Clean Sky 2 e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all'impresa comune Clean Sky 2.

*Articolo 19***Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. Il regolamento (CE) n. 71/2008 è abrogato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 e gli obblighi finanziari ad esse connessi continuano ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento.

Le azioni derivanti dagli inviti a presentare proposte di cui ai piani d'attuazione annuali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 sono anch'esse considerate azioni avviate ai sensi di tale regolamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

In particolare, il direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 svolge per il periodo rimanente del mandato le funzioni di direttore esecutivo come stabilito dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

4. Salvo se diversamente concordato tra i membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi attività, debiti e passività, dei membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.

5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 sono trasferiti all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

ALLEGATO I

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto, si intende per:

- a) «associato», un soggetto giuridico selezionato ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 che ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione; l'adesione dell'associato all'impresa comune è revocata non appena abbiano termine le azioni alle quali partecipa avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- b) «partner principale», un soggetto giuridico che partecipa a un DTI, a una PIDA o ad attività trasversali che è stato selezionato in seguito a un invito, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, e ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione;
- c) «PIDA», ogni piattaforma innovativa di dimostrazione degli aeromobili di cui all'articolo 11;
- d) «DTI», ogni dimostratore tecnologico integrato di cui all'articolo 11;
- e) «responsabile», il co-responsabile di un DTI, una PIDA o un'attività trasversale;
- f) «affiliato partecipante», un soggetto affiliato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che svolge attività del pertinente responsabile, associato o partner principale, in conformità ai termini e alle condizioni di cui alle pertinenti convenzioni o decisioni di sovvenzione;
- g) «attività trasversali» (o «AT»), le azioni che hanno rilevanza per i vari DTI e/o PIDA e che richiedono un coordinamento e una gestione trasversali per conseguire in modo ottimale gli obiettivi generali dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 2

Compiti

L'impresa comune Clean Sky 2 svolge i seguenti compiti:

- a) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione principalmente sotto forma di sovvenzioni;
- b) riunire una serie di DTI e PIDA sostenuti da attività trasversali, ponendo l'accento sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;
- c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei DTI, della PIDA e delle attività trasversali su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'ambiente e della competitività, come anche indicato nel Libro bianco della Commissione del 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»;
- d) migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;
- e) riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;
- f) garantire l'attribuzione di contratti di fornitura, se del caso, tramite gare d'appalto;

- g) mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;
- h) garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell'impresa comune Clean Sky 2, in particolare con l'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (UE) n. 219/2007 del Consiglio ⁽¹⁾;
- i) incoraggiare la partecipazione di PMI alle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020;
- j) sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare nel contesto dei programmi quadro), nazionali e transnazionali collegate;
- k) condurre attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- l) assicurare il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;
- m) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Membri

1. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:
 - a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i responsabili e gli associati elencati nell'allegato II del presente regolamento e i partner principali da selezionare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2.
2. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 diversi dall'Unione sono indicati come «membri privati».

Articolo 4

Variazioni della composizione dell'impresa comune

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese a Orizzonte 2020 può presentare domanda di adesione come partner principale in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, purché contribuisca al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto finalizzato a conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 di cui all'articolo 2 del presente regolamento e ne accetti lo statuto.
2. I partner principali e i loro affiliati sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e concorrenziale e sulla base di una valutazione indipendente. Gli inviti sono determinati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del programma. Essi sono pubblicati sul sito Internet di Clean Sky e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile.
3. Tutti i membri possono porre fine all'adesione all'impresa comune Clean Sky 2. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la loro notifica agli altri membri. A partire da tale data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 prima di porre fine all'adesione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

4. L'adesione all'impresa comune Clean Sky 2 non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso del consiglio di direzione.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 pubblica sul proprio sito Internet, immediatamente dopo qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione ai sensi del presente punto, un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.
6. L'adesione degli associati decade automaticamente non appena sono concluse le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 a cui partecipano e al più tardi il 31 dicembre 2017.

Articolo 5

Organi dell'impresa comune Clean Sky 2

1. Gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) i comitati direttivi;
 - d) il comitato scientifico;
 - e) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 6

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

- a) un rappresentante della Commissione a nome dell'Unione;
- b) un rappresentante di ciascun responsabile (leader);
- c) un rappresentante dei partner principali per ciascun DTI;
- d) un rappresentante degli associati per ciascun DTI;
- e) un rappresentante dei partner principali per ciascuna PIDA.

Articolo 7

Funzionamento del consiglio di direzione

1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. Il voto dell'Unione è indivisibile. Ogni altro rappresentante è in possesso di un numero uguale di voti. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione adotta le decisioni a maggioranza di almeno l'80 % di tutti i voti, compresi quelli dei membri assenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un periodo di due anni.

3. Il consiglio di direzione tiene le proprie riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Il consiglio può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

4. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

6. Il consiglio di direzione adotta le misure transitorie del caso.

Articolo 8

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha piena responsabilità per quanto attiene all'orientamento strategico e al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2 e assicura la supervisione dello svolgimento delle sue attività.

La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune Clean Sky 2 e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) valuta, accetta o respinge le domande di nuove adesioni in conformità all'articolo 4 del presente statuto;
- b) decide se porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
- c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Clean Sky 2, compreso il corrispondente organigramma del personale che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
- e) esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

- f) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, gli fornisce orientamento e ne verifica le prestazioni;
- g) approva la struttura organizzativa dell'ufficio del programma sulla base di una raccomandazione del direttore esecutivo;
- h) adotta il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- i) approva il piano di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sulla base di una proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;
- j) riceve e fornisce pareri in merito alla dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
- k) approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
- l) adotta le misure adeguate per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune Clean Sky 2;
- m) garantisce procedure per inviti aperti e trasparenti, approva gli inviti e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- n) approva l'elenco delle proposte o delle gare selezionate per il finanziamento sulla base di graduatorie preparate da un gruppo di esperti indipendenti;
- o) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
- p) se del caso, stabilisce le modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
- q) se del caso, stabilisce le norme relative al distacco degli esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'utilizzo dei tirocinanti in conformemente all'articolo 7 del presente regolamento;
- r) se del caso, istituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2;
- s) se del caso, sottopone alla Commissione ogni richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un qualsiasi membro dell'impresa comune Clean Sky 2;
- t) è responsabile di qualsiasi compito non esplicitamente attribuito a un particolare organo dell'impresa comune Clean Sky 2; esso può decidere di affidare tali compiti a un qualsiasi organo.

Articolo 9

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella procedura di selezione la Commissione coinvolge, se del caso, i membri privati.

In particolare, un'adeguata rappresentanza dei membri privati è garantita nella fase di preselezione di tale procedura. A tal fine, i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante oltre a un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune Clean Sky 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Al termine di tale periodo la Commissione, affiancata se del caso dai membri privati, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare, per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni, il mandato del direttore esecutivo.

5. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere sollevato dal suo incarico solo con decisione del consiglio di direzione su proposta della Commissione, affiancata, se del caso, dai membri privati.

Articolo 10

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Clean Sky 2. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. In particolare, il direttore esecutivo svolge le seguenti funzioni in maniera indipendente:

- a) prepara e sottopone all'adozione del consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compreso il corrispondente organigramma del personale che indica il numero di posti temporanei per ciascun grado e gruppo di funzioni e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
- b) prepara e sottopone all'adozione del consiglio di direzione il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti;
- c) sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;
- d) prepara e sottopone all'approvazione del consiglio di direzione la relazione annuale di attività e le informazioni sulla spesa corrispondente;
- e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei DTI, delle PIDA o delle AT;
- f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza all'interno dei DTI, delle PIDA o delle AT;
- g) supervisiona gli inviti a presentare proposte sulla base del contenuto e delle tematiche proposti dal pertinente comitato direttivo DTI/PIDA e in linea con gli obiettivi del programma e sottopone all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

- h) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
- i) firma singole convenzioni e decisioni;
- j) firma i contratti di appalto;
- k) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2;
- l) organizza, dirige e controlla il funzionamento e il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 entro i limiti della delega conferita dal consiglio di direzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- m) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento e comunica al consiglio di direzione eventuali cambiamenti significativi apportati allo stesso;
- n) assicura l'esecuzione delle attività di valutazione e gestione del rischio;
- o) adotta ogni altra misura necessaria per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 nel conseguimento dei suoi obiettivi;
- p) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione;
- q) assicura il coordinamento fra i diversi DTI, PIDA e attività trasversali e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
- r) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e delle dotazioni di bilancio tra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
- s) garantisce una comunicazione efficace tra il valutatore tecnologico, le PIDA e i DTI e assicura il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati necessari al valutatore tecnologico;
- t) presiede l'organo direttivo del valutatore tecnologico e garantisce che siano adottate tutte le misure adeguate per consentire al valutatore tecnologico di svolgere i suoi compiti, quali descritti all'articolo 12 del presente statuto;
- u) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei DTI e delle PIDA e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;
- v) monitora i progressi dei DTI e delle PIDA verso il conseguimento degli obiettivi, sulla base in particolare delle valutazioni del valutatore tecnologico;
- w) approva eventuali storni di bilancio inferiori al 10 % delle dotazioni annue tra e all'interno dei DTI e dei PIDA;
- x) organizza lo scambio di informazioni con il gruppo di rappresentanti degli Stati.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio del programma per l'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le funzioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio del programma è composto da personale dell'impresa comune Clean Sky 2 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce un sostegno alla messa a punto e alla gestione di un sistema di contabilità adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2;

- b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro e le convenzioni e decisioni, e il relativo coordinamento;
- c) garantisce ai membri e gli altri organi dell'impresa comune Clean Sky 2 tutte le informazioni e il sostegno necessari per assolvere alle loro funzioni e rispondere alle loro specifiche richieste;
- d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 11

Comitati direttivi

1. Sono istituiti comitati direttivi per i seguenti DTI e PIDA:
 - a) PIDA – aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni;
 - b) PIDA – aeromobili per il trasporto regionale;
 - c) PIDA – aeromobili ad ala rotante;
 - d) DTI – cellula;
 - e) DTI – motori;
 - f) DTI – sistemi.
2. I comitati direttivi dei seguenti DTI dell'impresa comune Clean Sky continuano a esistere e funzionare sulla base delle norme in vigore (per quanto riguarda la loro composizione, le riunioni, le funzioni e i regolamenti interni), quali definite nel regolamento (CE) n. 71/2008, fino al completamento delle azioni avviate in virtù di tale regolamento:
 - a) DTI – aeromobile ad ala fissa intelligente;
 - b) DTI – aeromobili ecologici per il trasporto regionale;
 - c) DTI – aeromobili ad ala rotante ecologici;
 - d) DTI – sistemi per operazioni ecologiche;
 - e) DTI – motori ecologici e sostenibili;
 - f) DTI – progettazione ecocompatibile.
3. Ciascun comitato direttivo è composto:
 - a) dal presidente – un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI o della PIDA;
 - b) un rappresentante di ciascun partner principale del DTI o della PIDA; rappresentanti dei responsabili di altri DTI o PIDA possono altresì partecipare;
 - c) uno o più rappresentanti dell'ufficio del programma, quali designati dal direttore esecutivo.

4. Ciascun comitato direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente o del direttore esecutivo.

Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

Possono essere invitati a partecipare i membri privati che hanno interesse per i risultati del DTI o della PIDA in questione.

5. Ciascun comitato direttivo è incaricato di:

- a) orientare e monitorare le funzioni tecniche dei propri DTI o PIDA e adottare decisioni per conto dell'impresa comune Clean Sky 2 su questioni tecniche specifiche del pertinente DTI o PIDA in linea con le convenzioni o decisioni di sovvenzione;
- b) riferire al direttore esecutivo sulla base di indicatori di rendicontazione definiti dall'impresa comune Clean Sky 2;
- c) fornire tutti i dati necessari al valutatore tecnologico in un formato concordato con lo stesso sulla base dei termini e delle condizioni del mandato conferito dal consiglio di direzione al valutatore tecnologico per lo svolgimento dei suoi compiti di valutazione;
- d) definire i piani d'attuazione annuali dettagliati per i DTI o i PIDA in linea con il piano di lavoro;
- e) proporre i contenuti degli inviti a presentare proposte;
- f) fornire consulenza per quanto riguarda le gare d'appalto che l'impresa comune deve pubblicare di concerto e in collaborazione con i membri interessati;
- g) stabilire l'ordine di rotazione dei rappresentanti dei partner principali nel consiglio di direzione. Le decisioni in materia sono adottate esclusivamente dai suddetti rappresentanti. I rappresentanti dei responsabili (leader) non hanno diritto di voto;
- h) gestire le controversie all'interno dei DTI o dei PIDA;
- i) proporre al direttore esecutivo le modifiche delle dotazioni di bilancio nell'ambito del proprio DTI o PIDA.

6. Ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune a tutti i comitati direttivi.

Articolo 12

Valutatore tecnologico e altre attività trasversali

1. La presenza di un valutatore tecnologico indipendente (come attività trasversale) è assicurata per l'intera durata dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il valutatore tecnologico ha i seguenti compiti:

- a) monitorare e valutare l'impatto sociale e ambientale dei risultati tecnologici derivanti dai singoli DTI e PIDA nell'ambito di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky, quantificando specificamente i miglioramenti previsti in materia di riduzione dell'inquinamento sonoro e delle emissioni di gas serra e inquinanti nel settore dell'aviazione ottenibili applicando futuri scenari rispetto allo scenario di base;

- b) fornire un feedback ai DTI e alle PIDA per consentire loro di ottimizzare le prestazioni in relazione ai rispettivi scopi e obiettivi;
- c) fornire, tramite il direttore esecutivo, indicazioni al consiglio di direzione sugli impatti sociali e ambientali delle attività di Clean Sky per consentire allo stesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ottimizzare gli effetti benefici di tutti i programmi di Clean Sky, sulla base dei rispettivi scopi e obiettivi di alto livello;
- d) comunicare periodicamente informazioni per il tramite dei membri, del direttore esecutivo e di altri organi dell'impresa comune, sull'impatto delle risultati tecnologici dei DTI e delle PIDA.

2. L'organo direttivo del valutatore tecnologico è presieduto dal direttore esecutivo. La sua composizione e il regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

3. Le attività trasversali di progettazione ecocompatibile e sul trasporto aereo di piccole dimensioni hanno ciascuna una commissione di coordinamento responsabile del coordinamento della rispettiva attività in cooperazione con i DTI e le PIDA. La commissione di coordinamento è presieduta dal rispettivo o dai rispettivi responsabili. La sua composizione e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

Articolo 13

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 12 membri. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.

2. I membri del comitato scientifico rappresentano in modo equilibrato le competenze di livello mondiale di esperti provenienti dalle università, dall'industria e dagli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le necessarie competenze e conoscenze scientifiche riguardanti il settore tecnico essenziali per elaborare su base scientifica raccomandazioni per l'impresa comune Clean Sky 2.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

4. Il comitato scientifico espleta i seguenti compiti:

- a) fornisce una consulenza sulle priorità scientifiche da inserire nei piani di lavoro;
- b) fornisce un parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e i rappresentanti delle associazioni di PMI.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

- a) progressi compiuti nel programma dell'impresa comune Clean Sky 2 e nel conseguimento dei suoi obiettivi;
- b) aggiornamenti dell'orientamento strategico;
- c) collegamenti con Orizzonte 2020;
- d) piani di lavoro;
- e) partecipazione delle PMI.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni e funge da interfaccia con l'impresa comune Clean Sky 2 per gli aspetti seguenti:

- a) lo status dei pertinenti programmi di ricerca e innovazione nazionali o regionali e l'individuazione di possibili ambiti di cooperazione, compresa la diffusione di tecnologie aeronautiche;
- b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione in merito a questioni tecniche, gestionali o finanziarie nonché in merito ai piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa senza indebiti ritardi il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito da esso dato a tali raccomandazioni o proposte, oppure comunica i motivi per cui non vi è stato dato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è regolarmente informato, tra l'altro sulla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2, sui risultati di ciascun invito e sull'attuazione di ciascun progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.

7. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e da membri privati e relative entità affiliate mediante contributi finanziari versati a rate e contributi consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune Clean Sky 2.

2. I costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 non possono superare i 78 000 000 EUR e sono coperti da contributi finanziari divisi equamente su base annua tra l'Unione e i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2. L'eventuale parte inutilizzata del contributo per i costi amministrativi può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2.

3. I costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono coperti da:

- a) un contributo finanziario dell'Unione;
- b) contributi in natura da parte dei responsabili e partner principali e le loro entità affiliate consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.

4. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

- a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;
- b) il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;
- c) eventuali redditi generati dall'impresa comune Clean Sky 2;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati all'impresa comune Clean Sky 2 dai suoi membri sono considerati entrate.

5. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune Clean Sky 2 è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Eccetto in occasione della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 16

Ripartizione del contributo dell'Unione

1. Il contributo dell'Unione destinato ai costi operativi è ripartito come segue:

- a) fino al 40 % del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato ai responsabili (leader) e ai loro affiliati partecipanti;
- b) fino al 30 % del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato ai partner principali e ai loro affiliati partecipanti;
- c) almeno il 30 % del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara concorrenziali. Particolare attenzione è rivolta all'esigenza di garantire una partecipazione adeguata delle PMI.

2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.

3. Una ripartizione indicativa dell'assegnazione del contributo dell'Unione a DTI, PIDA e azioni trasversali è indicata nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 17

Impegni finanziari

1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune Clean Sky 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

2. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione e l'impresa comune Clean Sky 2 impegnano le rate annuali tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano di un contributo finanziario, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.

Il calendario indicativo per l'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone all'adozione del consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro pluriennale o annuale comprendente un piano dettagliato delle attività di ricerca e di innovazione, delle attività amministrative e delle relative previsioni di spesa. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi da fornire in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) dello statuto.

2. Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell'anno che precede la sua attuazione. Il piano di lavoro è reso pubblico.

3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione prima della fine dell'anno precedente.

5. Il bilancio annuale è adeguato per tenere conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione indicato nel bilancio dell'Unione.

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo comunica annualmente al consiglio di direzione i risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky 2 nell'anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. Tale relazione sull'attività annuale comprende, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) ricerca, innovazione e altre azioni realizzate e le spese corrispondenti;

- b) azioni presentate, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese;
 - c) azioni selezionate per il finanziamento, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese e indicante il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai singoli partecipanti e azioni.
2. Una volta approvata dal consiglio di direzione la relazione annuale di attività è resa pubblica.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune Clean Sky 2 comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune Clean Sky 2 trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune Clean Sky 2 redige i conti definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2 e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 21

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

- 1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Clean Sky 2 è limitata al contributo da loro già versato per i costi amministrativi.
- 2. L'impresa comune Clean Sky 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 23

Conflitto di interessi

- 1. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organi e personale dell'impresa comune Clean Sky 2.

2. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organi e personale. Tali norme contengono disposizioni specifiche intese a evitare un conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

Articolo 24

Liquidazione

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è liquidata al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri privati recedano dall'impresa comune Clean Sky 2.
 3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
 4. All'atto della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire le passività e le spese legate alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune Clean Sky 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
 5. Viene istituita una procedura ad hoc al fine di assicurare l'adeguata gestione di qualsiasi convenzione conclusa o decisione adottata dall'impresa comune Clean Sky 2, nonché di qualsiasi contratto di appalto di durata superiore a quella dell'impresa comune Clean Sky 2.
-

ALLEGATO II

MEMBRI PRIVATI DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2

1. RESPONSABILI (LEADER):

1. AgustaWestland SpA e AgustaWestland Limited
2. Airbus SAS
3. Alenia Aermacchi SpA
4. Dassault Aviation SA
5. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.
6. EADS-CASA
7. Airbus Helicopters SAS
8. Evektor
9. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V
10. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
11. MTU Aero Engines AG
12. Piaggio Aero Industries
13. Rolls-Royce Plc.
14. SAAB AB
15. Safran SA
16. Thales Avionics SAS

2. ASSOCIATI

Elenco degli associati dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, che sono anche membri dell'impresa comune Clean Sky 2 a norma del presente regolamento fino al completamento delle loro azioni avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 ⁽¹⁾.

1. LMS International NV
2. Micromega Dynamics
3. EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

⁽¹⁾ Il presente elenco si basa sull'allegato II del regolamento (CE) n. 71/2008, aggiornato sulla base delle convenzioni di sovvenzione esistenti firmate dall'impresa comune Clean Sky.

4. ETH Zurich
5. Huntsman Advanced Materials
6. RUAG Schweiz AG
7. University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)
8. DIEHL Aerospace
9. DLR
10. EADS Deutschland GmbH
11. HADEG Recycling GmbH
12. MTU Aero Engines
13. Aeronova Aerospace SAU
14. Aeronova Engineering Solutions
15. Aeronova Manufacturing Engineering
16. ITP
17. EADS France
18. ONERA
19. Zodiac ECE
20. Zodiac Intertechnique
21. Zodiac Aerazur
22. HAI
23. IAI
24. Aerosoft
25. Avio
26. CIRA
27. CSM
28. DEMA
29. FOX BIT

30. IMAST
31. Piaggio Aero Industries
32. Politecnico di Torino
33. Università degli Studi Di Napoli «Federico II» Polo delle Scienze e della Tecnologia
34. Selex ES
35. SICAMB SpA
36. Università di Bologna
37. Università degli Studi di Pisa
38. ATR
39. ELSIS
40. University of Malta
41. Aeronamic
42. Airborne Technology Centre
43. KIN Machinebouw B.V.
44. Eurocarbon
45. Fokker Aerostructures B.V. ⁽¹⁾
46. Fokker Elmo
47. Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)
48. Igor Stichting IGOR
49. Microflown Technologies
50. NLR
51. Stichting NL Cluster for ED
52. Stichting NL Cluster for SFWA
53. Sergem Engineering

⁽¹⁾ Precedentemente Stork Aerospace.

54. GKN Aerospace Norway ⁽¹⁾
 55. TU Delft
 56. Universiteit Twente
 57. PZL - Świdnik
 58. Avioane Craiova
 59. INCAS
 60. Romaero
 61. Straero
 62. GKN Aerospace Sweden AB ⁽²⁾
 63. CYTEC ⁽³⁾
 64. Cranfield University
 65. QinetiQ
 66. University of Nottingham
-

⁽¹⁾ Precedentemente Volvo Aero Norge AS.

⁽²⁾ Precedentemente Volvo Aero Corporation.

⁽³⁾ Precedentemente UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; precedentemente Advanced Composites Group (ACG).

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE AI DTI/PIDA/ATTIVITÀ TRASVERSALI

	100 %
PIDA	
Aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni	32 %
Aeromobili per il trasporto regionale	6 %
Aeromobili ad ala rotante	12 %
DTI	
Cellule di aeromobili	19 %
Motori	17 %
Sistemi	14 %
Attività trasversali	
Valutatore tecnologico	1 % dei summenzionati valori PIDA/DTI
Attività trasversale sulla progettazione ecocompatibile	2 % dei summenzionati valori PIDA/DTI
Attività trasversale sul trasporto aereo di piccole dimensioni	4 % dei summenzionati valori PIDA/DTI

REGOLAMENTO (UE) N. 559/2014 DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2014
che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privati che meritano di essere sostenuti, compreso un partenariato pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno.
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno approvato la strategia Europa 2020.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ («Orizzonte 2020») intende conseguire un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati pubblico-privato può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (CE) n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione (UE) 2013/743/UE.
- (6) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio ⁽²⁾, ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e delle celle a combustibile come convertitori di energia al fine di offrire una via verso sistemi ecocompatibili che siano in grado di ridurre le emissioni, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e stimolare l'economia. La valutazione intermedia dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2011 dal titolo «Partenariati nella ricerca e innovazione», ha evidenziato che l'impresa comune è servita da piattaforma per creare un partenariato forte, mobilitare finanziamenti pubblici e privati e favorire il forte coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI. Tale valutazione ha altresì raccomandato un incremento altresì suggerito un aumento delle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno, che è stato inserito tra i nuovi obiettivi da perseguire. È pertanto opportuno che l'ambito di ricerca dell'impresa comune continui a essere sostenuto allo scopo di sviluppare un portafoglio di soluzioni pulite, efficienti e sostenibili fino alla loro introduzione sul mercato.
- (7) A tal fine, una nuova impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno («l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2») dovrebbe essere stabilito e dovrebbe sostituire e subentrare all'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno.
- (8) È altresì opportuno che la prosecuzione dell'azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e idrogeno tenga conto dell'esperienza acquisita dalle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», compresi i risultati della prima valutazione intermedia della Commissione e i risultati delle raccomandazioni dei soggetti portatori d'interesse. La prosecuzione di tale azione di sostegno dovrebbe essere attuata attraverso una struttura e regole più adeguate allo scopo volte ad accrescere l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» adotti un regolamento finanziario adeguato alle sue esigenze specifiche ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) I membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» diversi dall'Unione hanno manifestato per iscritto il proprio consenso affinché le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» siano condotte nell'ambito di una struttura che sia meglio adattata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» diversi dall'Unione accettino lo statuto di cui all'allegato del presente regolamento mediante una lettera di approvazione.
- (10) Per raggiungere i propri obiettivi, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi.
- (11) È opportuno che i contributi dei membri diversi dall'Unione e delle loro entità costitutive o affiliate non si limitino solo alla copertura dei costi amministrativi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e al cofinanziamento richiesto per la conduzione di azioni di ricerca e innovazione sostenute dalla medesima impresa. I loro contributi dovrebbero ricomprendere anche le attività supplementari che devono essere intraprese dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive o affiliate, specificate nel piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno».
- (12) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati. In funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione indicati nel piano di lavoro, si può esigere che i partecipanti siano entità costitutive di un membro diverso dall'Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di «Orizzonte 2020» (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione [(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 84).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (13) Le specificità del settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno, in particolare il fatto che si tratti ancora di un settore prematuro che non registra un chiaro rendimento sugli investimenti e i cui principali benefici sono solo di natura sociale, giustificano il fatto che il contributo dell'Unione è più alto rispetto a quello prestato dai membri diversi dall'Unione. Al fine di promuovere una maggiore rappresentatività dei gruppi membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e sostenere la partecipazione di nuove entità costitutive all'iniziativa tecnologica congiunta, è opportuno che il contributo dell'Unione sia erogato in due rate, la concessione della seconda delle quali è condizionata al rispetto di obblighi aggiuntivi, in particolare in capo alle nuove entità costitutive.
- (14) Nel valutare l'impatto complessivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e idrogeno, si tiene conto degli investimenti di tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di detta iniziativa tecnologica congiunta. I costi sostenuti da tutti i soggetti giuridici in relazione ad attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e che contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» dovrebbero essere dichiarati all'atto della firma delle convenzioni di sovvenzione. Sono previsti investimenti complessivi nell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno pari ad almeno 665 000 000 EUR.
- (15) È opportuno che la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013. L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (16) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» a fini dell'inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.
- (17) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (*Technological Readiness Level*).
- (18) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione⁽¹⁾.
- (19) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione delle revisioni contabili e documentazione e relazioni sproporzionate. Le revisioni contabili sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (20) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e finanziarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (21) È opportuno che il revisore interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (22) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2», ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (23) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe essere reso pubblico.
- (24) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (25) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» era stata costituita per il periodo fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca «Celle a combustibile e idrogeno 2» realizzando le restanti azioni intraprese nell'ambito del regolamento (CE) n. 521/2008 conformemente al medesimo regolamento. Per garantire l'uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca, è opportuno che la fase di transizione dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» all'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e adottare disposizioni transitorie.
- (26) In considerazione dell'obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (27) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire costituire l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, per evitare duplicazioni, mantenere la massa critica e garantire che il finanziamento pubblico sia utilizzato in modo ottimale, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno», è costituita, per il periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («l'impresa comune FCH 2»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune FCH 2 sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

2. L'impresa comune FCH 2 sostituisce l'impresa comune FCH istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008, alla quale subentra.

3. L'impresa comune FCH 2 è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L'impresa comune FCH 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
5. L'impresa comune FCH 2 ha sede a Bruxelles, Belgio.
6. Lo statuto dell'impresa comune FCH 2 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'impresa comune FCH 2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e, in particolare, della sfida dell'energia sicura, pulita ed efficiente e della sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati di cui alla parte III dell'allegato I della decisione 2013/743/UE;
 - b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.
2. In particolare, l'impresa comune FCH 2 mira a:
 - a) ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali;
 - b) aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle diverse celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, a livelli che possano competere con le tecnologie convenzionali, riducendone al contempo i costi;
 - c) aumentare l'efficienza energetica della produzione di idrogeno principalmente dall'elettrolisi dell'acqua e da fonti rinnovabili, riducendo al contempo i costi operativi e in conto capitale, affinché il sistema combinato di produzione di idrogeno e conversione tramite il sistema delle celle a combustibile possano competere con le alternative per la produzione di elettricità disponibili sul mercato;
 - d) dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili;
 - e) ridurre l'impiego delle «materie prime critiche» definite dall'UE, per esempio impiegando risorse a basso contenuto o prive di platino e riciclando o riducendo o evitando l'impiego di elementi delle terre rare.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune FCH 2, comprensivo degli stanziamenti EFTA, a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta fino a 665 000 000 EUR ed è suddiviso come segue:
 - a) fino a 570 000 000 EUR a copertura del contributo da parte dei membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dell'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

- b) fino a 95 000 000 EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi da parte dei membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dell'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnato al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune FCH 2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e, inter alia, i seguenti aspetti:

- a) i requisiti per il contributo dell'impresa comune FCH 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
- b) i requisiti per il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
- c) gli indicatori di prestazione specifici relativi al funzionamento dell'impresa comune FCH 2;
- d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune FCH 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. I membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 380 000 000 EUR nel corso del periodo definito all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è composto come segue:

- a) contributi all'impresa comune FCH 2 di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto;
- b) contributi in natura pari ad almeno 285 000 000 EUR nel periodo definito all'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione ovvero delle loro entità costitutive o affiliate, relativi ai costi da essi sostenuti per l'attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili. In tali casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive o affiliate.

I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario da parte dell'impresa comune FCH 2. Le attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione comunicano al consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto, i costi sono determinati conformemente alle consuete pratiche contabili delle entità interessate, ai principi contabili applicabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai vigenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune FCH 2 qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti a revisione contabile da parte dell'impresa comune FCH 2 o di qualsiasi organo dell'Unione.

5. La Commissione ha la facoltà di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune FCH 2 o di avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto, se i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione ovvero le loro entità costitutive o affiliate non versano i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero li versano solo parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione al momento della decisione di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario all'impresa comune FCH 2.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

Personale

1. Al personale dell'impresa comune FCH 2 si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾ («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti») e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto dei funzionari e di detto regime applicabile agli altri agenti.

2. Il consiglio di direzione esercita, relativamente al personale dell'impresa comune FCH 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere contratti («poteri dell'autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri dell'autorità di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Le risorse in organico sono stabilite nella tabella del personale in organico dell'impresa comune FCH 2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, in linea con il relativo bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune FCH 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune FCH 2 può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune FCH 2 e per il ricorso ai tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune FCH 2 e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune FCH 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui al paragrafo 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell'impresa comune FCH 2 ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune FCH 2 è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
 - a) in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall'impresa comune FCH 2 o in sue decisioni;

- b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune FCH 2 nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) sulle controversie tra l'impresa comune FCH 2 e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune FCH 2.

Articolo 11

Valutazione

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi apportati alle azioni indirette dalle entità costitutive dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 4, paragrafo 5, ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune FCH 2, ma non oltre i due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 21 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune FCH 2. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura di cui al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 13

Revisioni contabili ex post

1. Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall'impresa comune FCH 2 a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di eseguire le revisioni contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L'impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dalla Commissione stessa o dall'impresa comune, come pure alla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle proprie revisioni contabili.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune FCH 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili e indagini nei limiti delle rispettive competenze.

4. L'impresa comune FCH 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune FCH 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. L'impresa comune FCH 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune FCH 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ si applica ai documenti dell'impresa comune FCH 2.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 può adottare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune FCH 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune FCH 2. A norma di detto regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive giustificate in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

*Articolo 18***Sostegno da parte dello Stato ospitante**

Tra l'impresa comune FCH 2 e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato deve concedere all'impresa comune FCH 2.

*Articolo 19***Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. Il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune FCH è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati da tale regolamento fino al loro completamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale del funzionamento dell'impresa comune FCH ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari.

In particolare, al direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 sono assegnate le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.

4. Salvo altrimenti concordato tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività, dei membri di cui al regolamento in questione sono trasferiti ai membri, ai sensi del presente regolamento.

5. Gli eventuali stanziamenti non utilizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 sono trasferiti all'impresa comune FCH 2.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune FCH 2 svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiunge la massa critica necessaria per costruire la fiducia nell'industria, negli investitori pubblici e privati, nei responsabili politici e nelle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;
- c) integra la ricerca e gli sviluppi tecnologici e si concentra su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività industriale per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e supera le strozzature tecnologiche critiche;
- d) favorisce l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore;
- e) facilita l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca;
- f) promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020;
- g) realizza ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;
- h) sostiene l'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e rivede le disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostiene l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero e dei mercati di esportazione;
- i) garantisce la gestione efficiente dell'impresa comune FCH 2;
- j) impegna gli importi finanziati dall'Unione e mobilita altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di ricerca e innovazione relative al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
- k) favorisce e facilita il coinvolgimento dell'industria in attività ulteriori attuate al di là delle azioni indirette;
- l) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'attuazione, *mutatis mutandis*, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- m) assicura il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;
- n) svolge ogni altro compito necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

I membri dell'impresa comune FCH 2 sono:

- a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

- b) previa accettazione del presente statuto, mediante lettera di approvazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890 025 478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (il «gruppo industriale»); e
- c) previa accettazione del presente statuto, mediante lettera di approvazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (il «gruppo di ricerca»).

Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune FCH 2 diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

Articolo 3

Modifiche della composizione

1. Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH 2. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione.
2. La partecipazione all'impresa comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione.
3. Conformemente al presente articolo, dopo ogni modifica alla composizione dei membri, l'impresa comune FCH 2 pubblica immediatamente sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune FCH 2 insieme alla data a partire dalla quale tale modifica ha effetto.

Articolo 4

Organi dell'impresa comune FCH 2

1. Gli organi dell'impresa comune FCH 2 sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) il comitato scientifico;
 - d) il gruppo di rappresentanti degli Stati;
 - e) il forum dei soggetti portatori d'interesse.
2. Il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto di:

- a) tre rappresentanti della Commissione per conto dell'Unione;

- b) sei rappresentanti del gruppo industriale, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI;
- c) un rappresentante del gruppo di ricerca.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili. Il gruppo industriale detiene il 43 % dei diritti di voto, mentre il gruppo di ricerca ne detiene il 7 %. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % di tutti i voti, compresi i voti dei membri che sono assenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni.
3. Il consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del gruppo industriale e del gruppo di ricerca o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente e si svolgono generalmente nella sede dell'impresa comune FCH 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto, ogniqualevolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Caso per caso, il consiglio di direzione può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali nell'ambito dell'Unione.

4. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.
5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa comune FCH 2 e supervisiona l'attuazione delle sue attività.
2. La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune FCH 2 e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.
3. In particolare, il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:
 - a) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune FCH 2 di qualsiasi membro inadempiente;

- b) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
- c) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune FCH 2, compresa la tabella del personale in organico che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado, nonché il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;
- d) esercita i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- e) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla le prestazioni;
- f) approva la struttura organizzativa dell'Ufficio del programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
- g) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo, previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- h) approva il piano annuale delle attività aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento in base a una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se del caso, di un gruppo di consulenza ad hoc;
- i) approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
- j) provvede, se del caso, a costituire una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune FCH 2;
- k) approva gli inviti e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- l) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
- m) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
- n) se del caso, definisce disposizioni di attuazione dello statuto del personale e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
- o) se del caso, definisce regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e sul ricorso a tirocinanti a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
- p) se del caso, istituisce gruppi di consulenza che affiancano gli organi dell'impresa comune FCH 2;
- q) se del caso, presenta alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento proposta da un membro dell'impresa comune FCH 2;
- r) è responsabile di ogni compito non specificatamente attribuito a un particolare organo dell'impresa comune FCH 2; può assegnare tale compito a uno qualsiasi di tali organi.

*Articolo 8***Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione nella procedura di selezione.

In particolare, è garantita un'adeguata rappresentanza dei membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tal fine, i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte del personale e viene reclutato come agente temporaneo dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto del direttore esecutivo, l'impresa comune FCH 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Al termine di tale periodo, la Commissione, se del caso coinvolgendo i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide che attendono l'impresa comune FCH 2 in futuro.

4. Il consiglio di direzione, agendo su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta per un periodo non superiore a quattro anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Se del caso, il direttore esecutivo può essere destituito dalle sue funzioni solo su decisione del consiglio di direzione che agisce su proposta della Commissione, se del caso coinvolgendo i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione.

*Articolo 9***Compiti del direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune FCH 2, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH 2. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2.

4. In particolare, il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti in maniera indipendente:

- a) predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella del personale in organico corrispondente con l'indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;
- b) predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

- c) sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;
- d) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione la relazione annuale di attività e le previsioni di spesa corrispondenti;
- e) trasmette al consiglio di direzione la relazione sui contributi in natura nell'ambito delle azioni indirette, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto;
- f) presenta all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle proposte da selezionare per il finanziamento;
- g) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
- h) sottoscrive singole convenzioni e decisioni di sovvenzione;
- i) sottoscrive contratti di appalto;
- j) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2;
- k) organizza, dirige e controlla le attività e il personale dell'impresa comune FCH 2 entro i limiti della delega concessa dal consiglio di direzione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- l) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;
- m) garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;
- n) adotta ogni altra misura necessaria alla valutazione dei progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 verso il conseguimento dei propri obiettivi;
- o) svolge ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un «Ufficio del programma» incaricato dell'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutti i compiti di sostegno derivanti dal presente regolamento. L'Ufficio del programma è composto di personale dell'impresa comune FCH 2 e provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) fornisce sostegno nell'istituzione e nella gestione di un sistema contabile adeguato conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2;
- b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione delle convenzioni e delle decisioni, compreso il relativo coordinamento;
- c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa congiunta FCH 2 tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti e far fronte alle loro richieste specifiche;
- d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune FCH 2 e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

*Articolo 10***Comitato scientifico**

1. Il comitato scientifico è composto di nove membri al massimo. Esso elegge un presidente tra i suoi membri.
2. La composizione del comitato scientifico riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune FCH 2.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
4. Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:
 - a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;
 - b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.
5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente.
6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri.
7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 11***Gruppo di rappresentanti degli Stati**

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali nell'ambito dell'Unione.
3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce parere sui seguenti aspetti:
 - a) i progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune FCH 2 e il conseguimento degli obiettivi;
 - b) l'aggiornamento dell'orientamento strategico;
 - c) collegamenti con Orizzonte 2020;
 - d) i piani di lavoro annuali;
 - e) la partecipazione delle PMI.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce altresì informazioni all'impresa comune FCH 2 e funge da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni:

- a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle tecnologie FCH, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;
- b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può, di propria iniziativa, rivolgere raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa il gruppo di rappresentanti degli Stati senza indebito ritardo del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte o fornisce le motivazioni dell'eventuale mancato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2, all'esito di ciascun invito a presentare proposte e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2.

7. Il gruppo di rappresentanti degli Stati di FCH 2 adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Forum dei soggetti portatori d'interesse

- 1. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è aperto a tutti i soggetti portatori d'interesse pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi.
- 2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune FCH 2 ed è invitato a formulare commenti.
- 3. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è convocato dal direttore esecutivo.

Articolo 13

Fonti di finanziamento

- 1. L'impresa comune FCH 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o dalle loro entità costitutive o affiliate, attraverso contributi finanziari versati a rate e contributi relativi ai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette e non rimborsati dall'impresa comune FCH 2.
- 2. I costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i 38 000 000 EUR e sono coperti da contributi finanziari suddivisi, su base annua, tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. L'Unione contribuisce per il 50 %, il gruppo industriale per il 43 % e il gruppo di ricerca per il 7 %. Se una parte del contributo per i costi amministrativi non viene utilizzata, può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2.
- 3. I costi operativi dell'impresa comune FCH 2 sono coperti dalle seguenti risorse:
 - a) un contributo finanziario dell'Unione;

b) contributi in natura delle entità costitutive dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità affiliate che partecipano alle azioni indirette, rappresentati dai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, diminuiti del contributo alla copertura di tali costi da parte dell'impresa comune FCH 2 e dell'Unione.

4. Le risorse dell'impresa comune FCH 2 inserite nel bilancio dell'impresa comune constano dei seguenti contributi:

a) contributi finanziari ai costi amministrativi da parte dei membri;

b) contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

c) eventuali entrate generate dall'impresa comune FCH 2;

d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati all'impresa comune FCH 2 dai suoi membri sono considerati entrate dell'impresa comune FCH 2.

5. Tutte le risorse dell'impresa comune FCH 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune FCH 2 è proprietaria di tutti i beni da essa creati o a essa ceduti ai fini della conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Eccetto in occasione dello scioglimento dell'impresa comune FCH 2, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune FCH 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 16

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, composto da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro riporta altresì il valore stimato dei contributi da fornire a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto.

2. Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3. Il direttore esecutivo predispone il progetto di bilancio annuale per l'anno successivo e lo trasmette al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale relativo a un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.

5. Il bilancio annuale è adattato in modo da tenere conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione stabilito nel bilancio di quest'ultima.

Articolo 17

Relazioni operative e finanziarie

1. Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 nell'anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione annuale di attività comprende, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;
 - b) le azioni trasmesse, compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.
2. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è messa a disposizione del pubblico.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'impresa comune FCH 2 comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'impresa comune FCH 2 trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune FCH 2 ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune FCH 2 redige i conti definitivi dell'impresa comune FCH 2 e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune FCH 2.

Entro il 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in oggetto.

*Articolo 18***Revisione contabile interna**

Il revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze esercitate nei confronti della Commissione.

*Articolo 19***Responsabilità dei membri e assicurazioni**

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune FCH 2 è limitata al contributo già versato per i costi amministrativi.
2. L'impresa comune FCH 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

*Articolo 20***Conflitto di interessi**

1. L'impresa comune FCH 2, i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e al personale dell'impresa. Tali criteri contengono disposizioni intese a evitare un conflitto di interesse nei confronti dei rappresentanti dei membri che operano nell'ambito del consiglio di direzione.

*Articolo 21***Scioglimento**

1. L'impresa comune FCH 2 è sciolta al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 2. In aggiunta al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione ovvero tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune FCH 2.
 3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune FCH 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
 4. Nel corso della liquidazione dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune FCH 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio di quest'ultima.
 5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni concluse o di tutte le decisioni adottate dall'impresa comune FCH 2, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune FCH 2.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 560/2014 DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che istituisce l'impresa comune Bioindustrie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati previsti inizialmente dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che devono essere sostenuti.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti di Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni istituite in virtù dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.
- (4) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nell'ambito di Orizzonte 2020 alle condizioni specificate in tale decisione.
- (5) La comunicazione della Commissione, intitolata «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- (6) Il consorzio di bioindustrie («consorzio BIC») ha elaborato un documento prospettico e un'agenda strategica di ricerca e innovazione basandosi sui risultati di un'ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate private. Tale agenda strategica di ricerca e innovazione descrive le principali problematiche tecnologiche e innovative che occorre superare per sviluppare bioindustrie sostenibili e competitive in Europa; essa individua le attività di ricerca, di dimostrazione e di diffusione da attuare nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie («iniziativa BBI»).
- (7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa BBI. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione industriale.
- (8) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati.
- (9) La comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, intitolata «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa», e in particolare il suo piano d'azione, promuove un partenariato pubblico-privato per sostenere la creazione di bioindustrie e catene del valore sostenibili e competitive in Europa. In vista del passaggio ad una società post petrolio, la comunicazione si prefigge una maggiore integrazione dei settori che producono e trasformano la biomassa per conciliare tra loro le esigenze connesse alla sicurezza alimentare, alla scarsità di risorse naturali e agli obiettivi ambientali con l'uso di biomassa a fini industriali ed energetici.
- (10) La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012, intitolata «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» conferma l'importanza strategica delle bioindustrie per la futura competitività dell'Europa, come già precisato nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007, intitolata «Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa», e sottolinea la necessità di un'iniziativa BBI.
- (11) Le bioindustrie e le rispettive catene del valore devono affrontare sfide complesse ed essenziali in fatto di tecnologia e innovazione. Un settore nascente come quello delle bioindustrie deve superare la dispersione di competenze tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla reale disponibilità di risorse per poter creare catene del valore sostenibili e competitive. Per superare queste difficoltà occorre raggiungere una massa critica in modo coerente e mirato a livello europeo in termini di scala di attività, eccellenza e potenziale innovativo.
- (12) L'iniziativa BBI dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotto e biocarburanti sostenibili e competitivi.
- (13) L'iniziativa BBI dovrebbe assumere la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Dovrebbe offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotto e biocarburanti avanzati.
- (14) L'obiettivo dell'iniziativa BBI è di attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.
- (15) L'ambizione e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa BBI e, l'entità delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia tra risorse e finanziamenti richiedono un intervento dell'Unione. Per questo motivo, per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie è opportuno costituire un'impresa comune («impresa comune Bioindustrie») come soggetto giuridico.

- (16) L'obiettivo dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere raggiunto mediante il sostegno delle attività di ricerca e innovazione utilizzando risorse provenienti dai settori pubblico e privato. A tal fine è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie organizzi inviti a presentare proposte per sostenere le attività di ricerca, dimostrazione e diffusione.
- (17) Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare strette sinergie con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.
- (18) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune Bioindustrie dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune Bioindustrie e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (19) I membri fondatori dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbero essere l'Unione e il consorzio BIC.
- (20) È opportuno che le modalità organizzative e operative dell'impresa comune Bioindustrie siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.
- (21) Il consorzio BIC ha espresso per iscritto l'accordo di portare avanti le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Bioindustrie all'interno di una struttura che si adatta bene alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che il consorzio BIC aderisca allo statuto figurante nell'allegato del presente regolamento firmando una lettera di approvazione.
- (22) Per raggiungere i suoi obiettivi, è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario alle azioni attraverso procedure aperte e trasparenti, principalmente mediante sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito aperto e competitivo.
- (23) I contributi dei membri diversi dall'Unione non dovrebbero limitarsi esclusivamente alle spese amministrative dell'impresa comune Bioindustrie e al cofinanziamento necessario per eseguire le attività di ricerca e innovazione supportate dall'impresa comune Bioindustrie.

I loro contributi dovrebbero riguardare anche le attività supplementari che devono essere intraprese dai membri diversi dall'Unione come precisato in un piano delle attività supplementari; per acquisire un'adeguata valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all'iniziativa BBI.

- (24) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. L'impresa comune Bioindustrie dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (25) L'impresa comune Bioindustrie dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune Bioindustrie a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

- (26) Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere gestito secondo il principio di sana gestione finanziaria e in conformità alle norme applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione⁽²⁾.
- (27) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati in conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (28) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (29) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.
- (30) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di scarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il scarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (31) L'impresa comune Bioindustrie dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e diffusione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere reso pubblico.
- (32) Per agevolarne la costituzione, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
- (33) In considerazione dell'obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Bioindustrie dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020.
- (34) Poiché gli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie per il rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione non possono essere conseguiti in modo sufficiente dai singoli Stati membri ma, per evitare duplicazioni, conservare massa critica e garantire l'uso ottimale dei fondi pubblici possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie («iniziativa BBI»), è costituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 TFUE («impresa comune Bioindustrie»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Bioindustrie sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
2. L'impresa comune Bioindustrie è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. L'impresa comune Bioindustrie è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati membri. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
4. L'impresa comune Bioindustrie ha sede a Bruxelles (Belgio).
5. Lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie («statuto») figura nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune Bioindustrie persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e in particolare della parte III della decisione 2013/743/UE del Consiglio;
- b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa BBI per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile e in particolare:
 - i) dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;
 - ii) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali; e
 - iii) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie, compresi gli stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi ammonta sino a 975 000 000 EUR. Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico che attua Orizzonte 2020, stabilito dalla decisione 743/2013/UE in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che la Commissione deve concludere, per conto dell'Unione, con l'impresa comune Bioindustrie.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Bioindustrie per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
- b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Bioindustrie ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
- c) gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie;
- d) gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- e) le disposizioni in materia di pubblicazione di inviti a presentare proposte dell'impresa comune Bioindustrie anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
- f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione apportano, oppure concordano con le loro entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno 2 730 000 000 EUR nel corso del periodo definito nell'articolo 1.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo consta dei seguenti elementi:

- a) contributi all'impresa comune Bioindustrie secondo quanto stabilito all'articolo 12, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto;
- b) contributi in natura di almeno 1 755 000 000 EUR nel periodo definito dall'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell'iniziativa BBI. Tali costi possono essere supportati da altri programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In tali casi il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune Bioindustrie. Le attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività supplementari che indica il valore stimato di tali contributi.

3. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati ne è anch'esso informato tempestivamente.

4. Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, e al punto 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai vigenti principi contabili internazionali e principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune Bioindustrie qualora il contenuto della certificazione desse adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune Bioindustrie o di qualsiasi organo dell'Unione.

5. La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune Bioindustrie adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

Personale

1. Al personale dell'impresa comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾ («statuto dei funzionari» e «regime applicabile»), e le norme comuni adottate dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell'impresa comune Bioindustrie i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può con decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e ogni subdelega quest'ultimo. In tal caso, il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune Bioindustrie diverso dal direttore esecutivo.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.
5. Il personale dell'impresa comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Bioindustrie può avvalersi di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono dipendenti dell'impresa comune Bioindustrie. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente al bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Bioindustrie e al suo personale si applica il protocollo n. 7, sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune Bioindustrie

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune Bioindustrie destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell'impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle proprie risorse.
4. L'impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall'impresa comune Bioindustrie, o nelle sue decisioni;

- b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune Bioindustrie nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) sulle controversie tra l'impresa comune Bioindustrie e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabiliti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto giuridico dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 11

Valutazione

1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. In base alle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può agire nei modi previsti dall'articolo 4, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra misura appropriata.

3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 20 dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 13

Audit ex post

1. Gli audit ex post sulle spese relative alle azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di eseguire essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, si attiene alle norme applicabili, in particolare ai regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L'impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dall'impresa comune Bioindustrie o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Bioindustrie, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4. L'impresa comune Bioindustrie garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

5. L'impresa comune Bioindustrie aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. L'impresa comune Bioindustrie adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Bioindustrie protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune Bioindustrie.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune Bioindustrie. In conformità a tale regolamento, l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dall'articolo 1 dello statuto.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

*Articolo 18***Sostegno da parte dello Stato ospitante**

Tra l'impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all'impresa comune Bioindustrie.

*Articolo 19***Azioni iniziali**

1. La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune Bioindustrie.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1:

- a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell'articolo 8 dello statuto, la Commissione può distaccare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;
- b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
- c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie dopo l'approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione dell'organigramma dell'impresa comune Bioindustrie.

4. Il direttore esecutivo ad interim, d'accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune Bioindustrie avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune Bioindustrie.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE BIOINDUSTRIE*Articolo 1***Compiti**

L'impresa comune Bioindustrie svolge i seguenti compiti:

- a) assicura l'istituzione e la gestione sostenibile dell'iniziativa BBI;
- b) mobilita i fondi pubblici e privati necessari;
- c) istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria e gli altri soggetti interessati;
- d) garantisce l'efficienza dell'iniziativa BBI;
- e) raggiunge la massa critica di ricerca necessaria per avviare un programma di lungo periodo;
- f) monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie;
- g) fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- h) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- i) assicura il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;
- j) svolge ogni altro compito necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del presente regolamento.

*Articolo 2***Membri**

1. I membri dell'impresa comune Bioindustrie sono:

- a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
- b) previa accettazione del presente statuto, attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl («consorzio BIC»), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede permanente a Bruxelles, Belgio.

2. Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune Bioindustrie diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

*Articolo 3***Modifiche della composizione**

1. Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune Bioindustrie purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 12 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie enunciati all'articolo 2 del presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie.

2. Le domande di adesione all'impresa comune Bioindustrie sono indirizzate al consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie, corredate di una proposta di adattamento della composizione di detto consiglio di direzione.
3. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie e decide in merito alla domanda stessa.
4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie prima del recesso.
5. L'adesione all'impresa comune Bioindustrie può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Immediatamente dopo ogni modifica della composizione ai sensi del presente articolo l'impresa comune Bioindustrie pubblica sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, insieme alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organizzazione dell'impresa comune Bioindustrie

1. Gli organi dell'impresa comune Bioindustrie sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) il comitato scientifico;
 - d) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

- a) cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione; e
- b) cinque rappresentanti dei membri diversi dall'Unione, almeno uno dei quali è costituito da un rappresentante di piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. Il diritto di voto dell'Unione è indivisibile. I membri diversi dall'Unione detengono un numero corrispondente di voti. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei rappresentanti assenti.

2. Il consiglio di direzione elegge il suo presidente per un mandato di due anni.

3. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie due volte all'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza di rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune Bioindustrie.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto, ogniquale volta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e rappresentanti della società civile.

4. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune Bioindustrie e sovrintende all'attuazione delle sue attività.

2. La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune Bioindustrie e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

3. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri in conformità all'articolo 3 del presente statuto;
- b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune Bioindustrie di qualsiasi membro inadempiente;
- c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie, compresa la corrispondente tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
- e) esercita, nei confronti del personale, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;

- g) approva la struttura organizzativa dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
- h) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- i) approva il piano annuale di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento in base alla proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;
- j) approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
- k) provvede, se del caso, all'istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune Bioindustrie;
- l) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- m) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
- n) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- o) se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile in conformità all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;
- p) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e per l'impiego di tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
- q) se del caso, istituisce gruppi di consulenza che affiancano gli organi dell'impresa comune Bioindustrie;
- r) se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune Bioindustrie;
- s) è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a un particolare organo dell'impresa comune Bioindustrie e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie.

In particolare, è garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri diversi dall'Unione nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte del personale dell'impresa comune Bioindustrie ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune Bioindustrie è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato, la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione i membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune Bioindustrie.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente i membri diversi dall'Unione.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Bioindustrie e risponde al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
 - a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa;
 - c) sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;
 - d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
 - e) presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;
 - f) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
 - g) firma le singole convenzioni e decisioni;

- h) firma i contratti di appalto;
- i) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie;
- j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune Bioindustrie nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
- l) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;
- m) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- n) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune Bioindustrie e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie;
- b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni, compreso il loro coordinamento;
- c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune Bioindustrie tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
- d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Bioindustrie e fornisce sostegno ai gruppi consultivi creati dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da quindici membri al massimo. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.
2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria, da PMI, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:
 - a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali;

- b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.
- 5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono indette dal presidente.
- 6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni.
- 7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono indette dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione, rappresentanti della società civile o rappresentanti di associazioni di PMI.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

- a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune Bioindustrie e conseguimento dei suoi obiettivi, inclusi gli inviti e il processo di valutazione delle proposte;
- b) aggiornamento dell'orientamento strategico;
- c) legami con Orizzonte 2020;
- d) piani di lavoro annuali;
- e) partecipazione delle PMI.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce anche informazioni all'impresa comune Bioindustrie e agisce da interfaccia con essa sui seguenti aspetti:

- a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;
- b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a eventi di diffusione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione;
- c) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse all'iniziativa BBI.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, oppure indica le ragioni dell'eventuale mancato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie.

7. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Bioindustrie è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o dalle loro entità costitutive, mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsati dall'impresa comune Bioindustrie.

2. Le spese amministrative dell'impresa comune Bioindustrie non superano 58 500 000 EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. La parte dei contributi destinati alle spese amministrative eventualmente non utilizzata può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie.

3. I costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie sono coperti mediante:

- a) il contributo finanziario dell'Unione;
- b) il contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione;
- c) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune Bioindustrie e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.

4. Il contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), è di almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

5. Le risorse dell'impresa comune Bioindustrie iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

- a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;
- b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune Bioindustrie;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri all'impresa comune Bioindustrie sono considerate entrate dell'impresa comune stessa.

6. Tutte le risorse dell'impresa comune Bioindustrie e tutte le sue attività sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

7. L'impresa comune Bioindustrie è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi.

8. Eccetto in caso di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 13

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune Bioindustrie non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 15

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di direzione per adozione un progetto di piano di lavoro annuale, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende anche il valore stimato dei contributi da versare in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c) dello statuto.

2. Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente. Il piano di lavoro annuale è reso pubblico.

3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale per un determinato esercizio è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'esercizio precedente.

5. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

Articolo 16

Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie nell'anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo a tale anno. La relazione annuale contiene, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c) le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

2. Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è resa pubblica.

3. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'impresa comune Bioindustrie trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'impresa comune Bioindustrie trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune Bioindustrie ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune Bioindustrie redige i conti definitivi dell'impresa comune Bioindustrie e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune Bioindustrie.

Entro il 1° luglio successivo all'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno finanziario successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 17

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

Articolo 18

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Bioindustrie è limitata al contributo da essi già versato per le spese amministrative.

2. L'impresa comune Bioindustrie sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 19

Conflitto di interessi

1. L'impresa comune Bioindustrie, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni specifiche intese a evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

Articolo 20

Liquidazione

1. L'impresa comune Bioindustrie è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
 2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune Bioindustrie.
 3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
 4. In caso di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, gli attivi sono impiegati per coprire le passività e le spese relative alla liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune Bioindustrie. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
 5. È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie, nonché di tutti i contratti d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune Bioindustrie.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 561/2014 DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che istituisce l'impresa comune ECSEL****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che meritano di essere sostenuti, tra l'altro nei particolari campi d'azione delle iniziative tecnologiche congiunte per la nanoelettronica (ENIAC) e per i sistemi elettronici incorporati (ARTEMIS).
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020. Orizzonte 2020 intende conseguire un maggiore impatto con riguardo alla ricerca e all'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati pubblico-privato può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (CE) n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione 2013/743/UE. La priorità «Leadership industriale» è incentrata su due linee di attività specifiche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): «micro e nanoelettronica» e «una nuova generazione di componenti e sistemi, ingegneria di componenti e sistemi incorporati avanzati e intelligenti». ARTEMIS ed ENIAC dovrebbero essere abbinati in un'unica iniziativa.
- (6) La comunicazione della Commissione del 26 giugno 2012 dal titolo «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione» identifica le tecnologie chiave abilitanti (Key Enabling Technologies), comprendenti la microelettronica e la nanoelettronica, come indispensabili fonti di innovazione. Esiste attualmente un divario tra la produzione di conoscenze di base e la loro successiva commercializzazione in beni e servizi. Tale divario va colmato, tra l'altro, mediante uno sforzo mirato verso le linee di produzione pilota e i progetti pilota innovativi, compresi quelli su vasta scala, ai fini della convalida di tecnologie e prodotti in condizioni industriali, e attraverso una maggiore integrazione e arricchimento reciproco tra le varie tecnologie chiave abilitanti.
- (7) Secondo la comunicazione della Commissione del 23 maggio 2013 dal titolo «Una strategia europea per i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici», i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici sono alla base dell'innovazione e della competitività in tutti i principali settori economici. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare gli operatori interessati nell'Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Si propone pertanto di istituire a livello unionale un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all'innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell'Unione e del settore privato.
- (8) Al fine di riconquistare una posizione di punta nell'ecosistema della nanoelettronica in Europa, i portatori d'interesse del mondo dell'industria e della ricerca hanno proposto un programma strategico di ricerca e innovazione con un investimento complessivo di 100 miliardi di EUR per il periodo fino al 2020, inteso a incrementare le entrate dell'Europa provenienti dalla nanoelettronica a livello mondiale di oltre 200 miliardi di EUR all'anno e a creare 250 000 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indotti, in Europa.
- (9) Le denominazioni «componenti elettronici» e «sistemi» dovrebbero comprendere i settori della microelettronica, della nanoelettronica e dei sistemi e applicazioni integrati, incorporati/ciberfisici e intelligenti.
- (10) L'impresa comune ENIAC, istituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio ⁽²⁾, ha attuato con successo un'agenda di ricerca, consolidando i settori interessati della nanoelettronica, nei quali l'Europa aveva migliorato la propria competitività grazie alla promozione di investimenti in tematiche prioritarie e mobilitando l'intero ecosistema.
- (11) L'impresa comune ARTEMIS, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio ⁽³⁾, ha dimostrato con successo il proprio posizionamento strategico grazie alla sua duplice funzione di orientamento, dall'alto verso il basso, e di definizione delle questioni tecniche da trattare, dal basso verso l'alto, attraendo progetti di diretto interesse e di immediata applicazione per l'industria.
- (12) Le valutazioni intermedie delle due imprese comuni ENIAC e ARTEMIS hanno evidenziato la loro utilità e idoneità a creare sinergie e hanno un impatto considerevole sui rispettivi ambiti operativi. È quindi opportuno che i campi di ricerca interessati dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS continuino a fruire di finanziamenti allo scopo di migliorare ulteriormente la competitività dell'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici, concentrando il sostegno su una serie di attività strategiche concordate tra i soggetti pubblici e privati partecipanti alle iniziative.

⁽¹⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

- (13) Il proseguimento del sostegno ai programmi di ricerca nei campi della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati deve fare tesoro dell'esperienza acquisita nel corso delle attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, tenendo conto dei risultati delle valutazioni intermedie, delle raccomandazioni delle parti interessate e dell'esigenza di un efficace coordinamento e sinergia delle risorse.
- (14) Esiste una crescente interazione tra i soggetti partecipanti alle piattaforme tecnologiche europee ARTEMIS, ENIAC e la piattaforma tecnologica europea sull'integrazione dei sistemi intelligenti (EPoSS), come descritto nell'agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello delle industrie di componenti e sistemi per le TIC, da essi pubblicata nel 2012. Per meglio captare e sfruttare le sinergie derivanti da tali interazioni, è opportuno costituire un'unica impresa comune in materia di componenti e sistemi elettronici, che comprenda anche le precedenti attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e sia dotata di una struttura e di regole più adatte al conseguimento di una maggiore efficienza e semplificazione («l'impresa comune ECSEL»). A questo scopo, l'impresa comune ECSEL dovrebbe adottare un regolamento finanziario specifico, confacente al proprio fabbisogno, a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) L'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello elaborata dal settore dipende dal sostegno finanziario erogato da più fonti: programmi nazionali, regionali e intergovernativi, il programma quadro dell'Unione e un'iniziativa tecnologica congiunta sotto forma di partenariato pubblico-privato.
- (16) Il partenariato pubblico-privato per i componenti e i sistemi elettronici dovrebbe combinare i mezzi tecnici e finanziari indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione in questo settore, che progredisce a un ritmo sempre maggiore. Per questo, i membri dell'impresa comune ECSEL dovrebbero essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 («i paesi associati») su base volontaria, nonché, a titolo privato, associazioni rappresentative di imprese e altre organizzazioni attive nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa. L'impresa comune ECSEL dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.
- (17) L'impresa comune ECSEL dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere in posizione di punta in un contesto internazionale altamente competitivo, assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della leadership tecnologica in ogni parte d'Europa, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere la presa di rischi e unire le forze armonizzando strategie e investimenti nella prospettiva di un comune interesse europeo. La Commissione può decidere, previa notifica da parte dello Stato membro o del gruppo di Stati membri interessati e purché sussistano tutte le condizioni del caso, che le iniziative dell'impresa comune ECSEL sono qualificabili come importanti progetti d'interesse comune europeo.
- (18) Le associazioni private AENEAS, ARTEMISIA ed EPoSS hanno espresso per iscritto il loro accordo affinché le attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'impresa comune ECSEL si svolgano all'interno di una struttura confacente alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di adesione.
- (19) Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, l'impresa comune ECSEL dovrebbe erogare aiuti finanziari, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, ai partecipanti selezionati in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte. Il sostegno finanziario dovrebbe avere come bersaglio comprovate disfunzioni del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione e come effetto quello di incentivare cambiamenti di comportamento dei beneficiari.
- (20) L'impresa comune ECSEL dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e diffusione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune ECSEL dovrebbe essere reso pubblico.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (21) Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune ECSEL, è opportuno tenere conto degli investimenti realizzati da tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione e dagli Stati partecipanti all'impresa comune ECSEL («stati partecipanti ECSEL») che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL. Sono previsti investimenti complessivi pari ad almeno 2 340 000 000 EUR.
- (22) Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati dal programma quadro dell'Unione siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.
- (23) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune ECSEL dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'impresa comune ECSEL dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità. Le norme specifiche in merito all'ammissibilità dei costi possono essere stabilite dagli Stati partecipanti a ECSEL quando non incaricano l'impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette.
- (24) L'impresa comune ECSEL dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione a essa. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune ECSEL dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune ECSEL a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.
- (25) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, l'impresa comune ECSEL dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level).
- (26) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio della sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (27) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (28) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune ECSEL dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (29) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (30) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di scarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il scarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione per l'impresa comune ECSEL ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (31) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune ECSEL dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune ECSEL e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (32) Le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS sono state costituite per un periodo che va fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune ECSEL dovrebbe continuare a sostenere i programmi di ricerca nei campi della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati realizzando le restanti azioni intraprese nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 conformemente a tali regolamenti. Per garantire l'uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca, la fase di transizione dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS all'impresa comune ECSEL dovrebbe essere allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 e adottare disposizioni transitorie.
- (33) In considerazione dell'obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune ECSEL dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione in tutta l'Unione attraverso l'attuazione, da parte dell'impresa comune ECSEL, dell'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea», non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, per evitare duplicazioni non necessarie, mantenere la massa critica e garantire che pubblico il finanziamento sia utilizzato in modo ottimale, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea», è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 TFUE (l'impresa comune ECSEL). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune ECSEL sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
2. L'impresa comune ECSEL sostituisce le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, istituite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, alle quali subentra.
3. L'impresa comune ECSEL è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. L'impresa comune ECSEL è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

5. L'impresa comune ECSEL ha sede a Bruxelles, Belgio.

6. Lo statuto dell'impresa comune ECSEL («lo statuto») è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi e ambito di applicazione

1. L'impresa comune ECSEL persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e, in particolare, della parte II della decisione 2013/743/UE;
- b) contribuire allo sviluppo di un'industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici nell'Unione;
- c) garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali mercati, in risposta alle molteplici sfide per la società e nell'intento di mantenere l'Europa all'avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra ricerca e sfruttamento, rafforzando le capacità di innovazione e stimolando la crescita economica e occupazionale nell'Unione;
- d) armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando un'inutile duplicazione e frammentazione degli sforzi, nonché agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;
- e) mantenere e incrementare la capacità di fabbricazione di semiconduttori e sistemi intelligenti in Europa, assicurando la leadership anche in termini di mezzi di produzione e di lavorazione dei materiali;
- f) occupare e consolidare una posizione di punta nella progettazione e nell'ingegneria di sistemi, comprese le tecnologie incorporate;
- g) offrire a tutti gli operatori interessati l'accesso a un'infrastruttura di livello mondiale per la progettazione e la fabbricazione di componenti elettronici e di sistemi incorporati/ciberfisici e intelligenti; e
- h) creare un ecosistema dinamico comprendente piccole e medie imprese (PMI), così da consolidare i cluster esistenti e promuovere la creazione di nuovi cluster in nuovi settori promettenti.

2. L'ambito d'azione dell'impresa comune ECSEL si fonda sui risultati ottenuti dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, dalla piattaforma tecnologica europea EPoSS e dai lavori finanziati attraverso altri programmi nazionali ed europei. L'impresa comune ECSEL promuoverà in modo adeguato ed equilibrato nuovi sviluppi e sinergie, principalmente tra i seguenti comparti:

- a) tecnologie di progettazione, lavorazione e integrazione, apparecchiature, materiali e fabbricazione per micro e nanoelettronica, tendenti alla miniaturizzazione, diversificazione e differenziazione, integrazione eterogenea;

- b) processi, metodi, strumenti e piattaforme, progettazioni e architetture di riferimento per software e/o sistemi incorporati/ciberfisici ad alta intensità di controllo, imperniati su una connettività e un'interoperabilità senza soluzione di continuità, sicurezza funzionale, massima disponibilità e sicurezza per le applicazioni di tipo professionale e di largo consumo, nonché servizi connessi; e
- c) approcci multidisciplinari per sistemi intelligenti, supportati da sviluppi nella progettazione olistica e nella fabbricazione avanzata per la realizzazione di sistemi intelligenti autonomi e adattabili, dotati di interfacce sofisticate e capaci di offrire funzionalità complesse, basate ad esempio sull'integrazione senza soluzione di continuità di funzioni di rilevamento, attivazione, elaborazione, fornitura di energia e messa in rete.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune ECSEL, compresi gli stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi, ammonta fino a 1 184 874 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione è a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e destinati al programma specifico, recante attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020), istituito dalla decisione 2013/743/UE. L'esecuzione del bilancio riguardo al contributo finanziario dell'Unione è affidata all'impresa comune ECSEL in quanto organismo di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e agli articoli 60 e 61 dello stesso regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che la Commissione deve concludere, per conto dell'Unione, con l'impresa comune ECSEL.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto degli elementi di cui all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, come pure dei seguenti elementi:
 - a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune ECSEL per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
 - b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune ECSEL ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
 - c) gli indicatori di prestazione specifici connessi al funzionamento dell'impresa comune ECSEL;
 - d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
 - e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune ECSEL anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
 - f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell'organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. Gli Stati partecipanti a ECSEL apportano un contributo finanziario a copertura dei costi operativi dell'impresa comune ECSEL commisurato al contributo finanziario dell'Unione. Per il periodo di cui all'articolo 1 è previsto l'importo di almeno 1 170 000 000 EUR.

2. I membri privati dell'impresa comune ECSEL apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive ed entità affiliate apportino - un contributo all'impresa comune ECSEL. Per il periodo di cui all'articolo 1 è previsto l'importo di almeno 1 657 500 000 EUR.

3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi versati all'impresa comune ECSEL di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto.

4. I membri dell'impresa comune ECSEL diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari.

5. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità e ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune ECSEL se vi è incertezza derivante dalla certificazione. Ove persistano incertezze, esso può essere sottoposto a revisione contabile dall'impresa comune ECSEL.

6. La Commissione può intraprendere azioni correttive ed eventualmente cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune ECSEL, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, dello statuto, qualora i membri diversi dall'Unione, comprese le loro entità costitutive ed entità affiliate, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune ECSEL adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

Personale

1. Al personale dell'impresa comune ECSEL si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾ («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL esercita, nei confronti del personale, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune ECSEL che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune ECSEL che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
5. L'organico dell'impresa comune ECSEL comprende agenti temporanei e agenti contrattuali.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune ECSEL.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune ECSEL può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune ECSEL. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune ECSEL e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune ECSEL

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ECSEL è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune ECSEL risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune ECSEL destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell'impresa comune ECSEL ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune ECSEL è la sola responsabile dell'adempimento dei propri obblighi.

*Articolo 10***Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile**

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
 - a) in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall'impresa comune ECSEL o in sue decisioni;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune ECSEL nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) sulle controversie tra l'impresa comune ECSEL e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.
2. Nelle materie riguardanti i paesi associati, si applicano le disposizioni specifiche dei pertinenti accordi.
3. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ECSEL.

*Articolo 11***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune ECSEL, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi apportati alle azioni indirette dai membri privati e dalle loro entità costitutive ed entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune ECSEL sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 4, paragrafo 6, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune ECSEL, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 26 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell'impresa comune ECSEL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12***Discarico**

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura di cui al regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL.

*Articolo 13***Audit ex post**

1. Gli audit *ex post* sulle spese relative alle azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune ECSEL a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di effettuare gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'impresa comune ECSEL consente al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dall'impresa comune o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri locali e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune ECSEL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.

4. L'impresa comune ECSEL garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune ECSEL aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾. L'impresa comune ECSEL adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune ECSEL protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune ECSEL.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL può adottare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune ECSEL ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

1. Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune ECSEL. A norma di detto regolamento, l'impresa comune ECSEL è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1, lettera a), dello statuto.

2. I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità finanziatrici. Detti criteri potrebbero includere, fra l'altro, il tipo di candidato, compresi status giuridico e scopo, le condizioni di responsabilità e vitalità, fra cui la solidità finanziaria, e il rispetto degli obblighi fiscali e sociali.

3. Gli Stati partecipanti a ECSEL che non incaricano l'impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall'impresa comune ECSEL con i partecipanti possono stabilire norme specifiche in merito all'ammissibilità dei costi per il finanziamento dei partecipanti.

4. I criteri e le norme specifici sono inseriti nel piano di lavoro.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune ECSEL e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato deve concedere all'impresa comune ECSEL.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. I regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono abrogati.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, compresi i piani di attuazione annuali adottati a norma di detti regolamenti, continuano a essere disciplinate da tali regolamenti fino al loro completamento.

3. Oltre ai contributi menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, i seguenti contributi a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune ECSEL sono erogati nell'arco del periodo 2014-2017 per il completamento delle azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008:

a) 2 050 000 EUR a carico dell'Unione,

b) 1 430 000 EUR a carico dell'associazione AENEAS e

c) 975 000 EUR a carico dell'associazione ARTEMISIA.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008.

4. Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 72/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL previste dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni contrattuali concernenti il direttore esecutivo rimangono invariate.
5. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo primo mandato, egli è nominato per il periodo restante del mandato con la possibilità di prorogare il mandato stesso per un massimo di quattro anni, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dello statuto. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo secondo mandato, non vi è possibilità di proroga. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il contratto di lavoro del direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2008 viene a cessare prima del 27 giugno 2014.
7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008. I relativi contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento, nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e compatibilmente con i vincoli di bilancio dell'impresa comune ECSEL.
8. Il direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL indice la prima riunione del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche.
9. Salvo diverso accordo tra i membri dell'impresa comune ENIAC e dell'impresa comune ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi le attività, i debiti o le passività, dei membri delle imprese comuni di cui ai predetti regolamenti sono trasferiti ai membri dell'impresa comune ECSEL ai sensi del presente regolamento.
10. Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono trasferiti all'impresa comune ECSEL. Ogni eventuale importo dovuto dalle associazioni AENEAS e ARTEMISIA per le spese amministrative delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS nel periodo 2008-2013 è trasferito all'impresa comune ECSEL secondo modalità stabilite di comune accordo con la Commissione.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE ECSEL

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune ECSEL svolge i seguenti compiti:

- a) sostiene finanziariamente azioni indirette nel campo della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- b) assicura la gestione sostenibile dell'impresa comune ECSEL;
- c) sviluppa una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con attività, organismi e soggetti interessati a livello europeo (in particolare Orizzonte 2020), nazionale e transnazionale al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa, promuovere sinergie e migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;
- d) definisce il piano strategico pluriennale e vi apporta le eventuali modifiche necessarie;
- e) elabora e attua piani di lavoro in esecuzione del piano strategico pluriennale;
- f) bandisce inviti aperti a presentare proposte, valuta le proposte ricevute e assegna sovvenzioni alle azioni indirette attraverso procedure aperte e trasparenti, nei limiti delle risorse disponibili;
- g) pubblica informazioni sulle azioni indirette;
- h) supervisiona la realizzazione delle azioni indirette e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
- i) segue i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL;
- j) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- k) assicura il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università;
- l) svolge qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 2.

Articolo 2

Membri

1. I membri dell'impresa comune ECSEL sono i seguenti:

- a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
- b) Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, e

c) previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, l'associazione AENEAS, associazione di diritto francese con sede legale a Parigi (Francia); l'associazione ARTEMISIA, associazione di diritto neerlandese con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi); l'associazione EpoSS, associazione di diritto tedesco con sede legale a Berlino (Germania).

2. I paesi membri dell'impresa comune ECSEL sono di seguito denominati «Stati partecipanti a ECSEL». Ogni Stato partecipante a ECSEL nomina i suoi rappresentanti negli organi dell'impresa comune ECSEL e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere i suoi obblighi in relazione alle attività dell'impresa comune ECSEL.

3. Gli Stati partecipanti a ECSEL e la Commissione sono di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell'impresa comune ECSEL.

4. Le associazioni private sono di seguito denominate i «membri privati» dell'impresa comune ECSEL. Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro privato, come definito nello statuto del membro in questione.

Articolo 3

Modifiche della composizione

1. Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell'impresa comune ECSEL dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ECSEL.

2. Purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 16, paragrafo 4, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL enunciati all'articolo 2 del presente regolamento e accettino il presente statuto, le seguenti entità possono chiedere di diventare membri dell'impresa comune ECSEL:

a) qualsiasi altro paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1, che porti avanti strategie o programmi di ricerca e innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;

b) qualsiasi altro soggetto giuridico che finanzia direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato.

3. Ogni richiesta di adesione all'impresa comune ECSEL ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione, il quale valuta la richiesta tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.

4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune ECSEL. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune ECSEL prima della notifica del recesso.

5. La partecipazione all'impresa comune ECSEL può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente articolo, l'impresa comune ECSEL pubblica nel proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui ha effetto tale modifica.

*Articolo 4***Organizzazione dell'impresa comune ECSEL**

Gli organi dell'impresa comune ECSEL sono:

- a) il consiglio di direzione;
- b) il direttore esecutivo;
- c) il comitato delle autorità pubbliche;
- d) il comitato dei membri privati.

*Articolo 5***Composizione del consiglio di direzione**

Il consiglio di direzione è composto di rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL.

Ogni membro dell'impresa comune ECSEL nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta in seno al consiglio di direzione.

*Articolo 6***Funzionamento del consiglio di direzione**

1. I diritti di voto nel consiglio di direzione sono ripartiti nel modo seguente:

- a) per 1/3 ai membri privati collettivamente;
- b) per 1/3 alla Commissione; e
- c) per 1/3 agli Stati partecipanti a ECSEL collettivamente.

I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri non presenti.

2. Nei primi due esercizi finanziari, i diritti di voto degli Stati partecipanti a ECSEL sono ripartiti nel modo seguente:

- a) uno per cento a ciascuno Stato partecipante a ECSEL;
- b) la restante percentuale è ripartita annualmente tra gli Stati partecipanti a ECSEL proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari effettivamente apportati nel corso dei due esercizi precedenti, compresi i contributi alle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS.

Negli esercizi finanziari successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti a ECSEL è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.

I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni private, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.

I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell'impresa comune ECSEL che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell'adesione di tale membro all'impresa comune ECSEL.

3. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.
4. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti a ECSEL o della maggioranza dei membri privati, oppure a richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 16, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune ECSEL.

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dai membri privati e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti a ECSEL.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'UE.

5. I rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
6. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune ECSEL e supervisiona lo svolgimento delle sue attività.
2. La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune ECSEL e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.
3. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di tale statuto;
 - b) decide di porre fine alla partecipazione all'impresa comune ECSEL di qualsiasi membro inadempiente;
 - c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune ECSEL, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - e) esercita, nei confronti del personale, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

- f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;
- g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
- h) adotta il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- i) adotta il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- j) approva la relazione annuale di attività e le spese corrispondenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- k) provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune ECSEL, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- l) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune ECSEL, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- m) se del caso, adotta modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
- n) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento;
- o) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune ECSEL;
- p) se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento proposta da un membro dell'impresa comune ECSEL;
- q) è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune ECSEL e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su una rosa di candidati proposta dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione provvede affinché gli altri membri dell'impresa comune ECSEL siano adeguatamente rappresentati nella procedura di selezione.

In particolare, sarà assicurata un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune ECSEL nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo, gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ECSEL ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune ECSEL è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune ECSEL.
4. Il consiglio di direzione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.
5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il massimo responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune ECSEL, in conformità con le decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune ECSEL. Risponde al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
 - a) coordina e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano strategico pluriennale, costituito dall'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione proposta dal comitato dei membri privati e dalle prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche;
 - b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - c) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano di lavoro, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte necessari alla realizzazione del piano di attività di ricerca e innovazione proposto dal comitato dei membri privati e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dalle autorità pubbliche;
 - d) presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;
 - e) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività, incluse le spese corrispondenti;
 - f) firma le singole convenzioni o decisioni di sovvenzione;
 - g) firma contratti di appalto;
 - h) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune ECSEL;

- i) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune ECSEL nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- j) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
- k) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;
- l) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune ECSEL nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del presente regolamento;
- m) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune ECSEL e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL;
- b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro, gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
- c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune ECSEL tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
- d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune ECSEL e assiste i gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche è composto di rappresentanti delle autorità pubbliche dell'impresa comune ECSEL.

Ciascuna autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato delle autorità pubbliche.

Articolo 11

Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche

1. I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell'impresa comune ECSEL per l'anno considerato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.

Se meno di tre Stati partecipanti a ECSEL hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, la Commissione detiene il 50 % dei voti, mentre il rimanente 50 % è ripartito in parti uguali tra gli Stati partecipanti a ECSEL.

Le autorità pubbliche fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il comitato delle autorità pubbliche delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti degli Stati partecipanti a ECSEL che non sono presenti.

Ciascuna autorità pubblica ha diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo del proprio contributo all'impresa comune ECSEL.

2. Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente per un mandato di almeno due anni.

3. Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti a ECSEL, oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune ECSEL.

Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti a ECSEL.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del comitato delle autorità pubbliche, ma non ha diritto di voto.

Qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune ECSEL può partecipare al comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del comitato delle autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Compiti del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche:

- a) garantisce la corretta applicazione dei principi di equità e trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette;
- b) approva il regolamento interno per gli inviti a presentare proposte e per la valutazione, la selezione e il controllo delle azioni indirette;
- c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro;
- d) stabilisce una graduatoria delle proposte in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione, tenendo conto del contributo di ciascuna di esse al conseguimento degli obiettivi dell'invito e della sinergia con le priorità nazionali;
- e) decide l'assegnazione di fondi pubblici alle proposte selezionate, nei limiti delle dotazioni disponibili, tenendo conto delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 18, paragrafo 5. La decisione è vincolante per gli Stati partecipanti a ECSEL senza altre procedure di valutazione o di selezione.

*Articolo 13***Composizione del comitato dei membri privati**

Il comitato dei membri privati è composto di rappresentanti dei membri privati dell'impresa comune ECSEL.

Ciascun membro privato nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato dei membri privati.

*Articolo 14***Funzionamento del comitato dei membri privati**

1. Il comitato dei membri privati si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Il comitato dei membri privati può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3. Il comitato dei membri privati elegge il proprio presidente.
4. Il comitato dei membri privati adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 15***Compiti del comitato dei membri privati**

Il comitato dei membri privati:

- a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL enunciati all'articolo 2 del presente regolamento;
- b) prepara ogni anno il progetto di attività di ricerca e innovazione per l'anno seguente, che serve come base per gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- c) presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e il progetto annuale di attività di ricerca e innovazione;
- d) organizza una consultazione delle parti interessate, aperta a tutti i portatori d'interesse pubblici e privati nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno.

*Articolo 16***Fonti di finanziamento**

1. L'impresa comune ECSEL è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi sostenuti dai membri privati o dalle loro entità costitutive ed entità affiliate per la realizzazione delle azioni indirette e non rimborsati dall'impresa comune ECSEL.
2. Le spese amministrative dell'impresa comune ECSEL sono coperte dai contributi finanziari di cui:
 - a) all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento per il contributo dell'Unione pari a un massimo di 15 255 000 EUR;

- b) all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento per il contributo dei membri privati pari a un massimo di 19 710 000 EUR o l'1 % della somma del costo totale di tutti i progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 48 000 000 EUR;
- c) e all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento per i contributi per il completamento delle azioni intraprese nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008.

Se una parte dei contributi destinati alle spese amministrative non viene utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune ECSEL.

3. I costi operativi dell'impresa comune ECSEL sono coperti mediante:

- a) un contributo finanziario dell'Unione;
- b) contributi finanziari degli Stati partecipanti a ECSEL;
- c) contributi in natura dei membri privati o delle loro entità costitutive ed entità affiliate, corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette, al netto dei contributi dell'impresa comune ECSEL, degli Stati partecipanti a ECSEL e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura degli stessi costi.

4. Le risorse dell'impresa comune ECSEL iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

- a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;
- b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi, compresi quelli degli Stati partecipanti a ECSEL che affidano all'impresa comune ECSEL l'incarico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune ECSEL;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune ECSEL sono considerati un suo reddito.

5. Se uno dei membri dell'impresa comune ECSEL non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale avviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

6. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune ECSEL sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

7. L'impresa comune ECSEL è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

8. Eccetto in caso di liquidazione dell'impresa comune ECSEL, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell'impresa comune ECSEL.

*Articolo 17***Contributi degli Stati partecipanti a ECSEL**

1. Gli Stati partecipanti a ECSEL possono incaricare l'impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall'impresa comune ECSEL con i partecipanti. Essi possono anche incaricare l'impresa comune ECSEL di pagare i contributi ai partecipanti, oppure effettuare essi stessi i pagamenti previa verifiche compiute dall'impresa comune ECSEL.
2. Gli Stati partecipanti a ECSEL che non affidano all'impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1 provvedono essi stessi a stipulare le convenzioni di sovvenzione secondo una tempistica analoga a quella delle convenzioni di sovvenzione stipulate dall'impresa comune ECSEL. Gli Stati partecipanti a ECSEL che scelgono di effettuare essi stessi i pagamenti possono avvalersi, nell'ambito della procedura di pagamento, della verifica dell'ammissibilità dei costi effettuata dall'impresa comune ECSEL ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7.
3. Le modalità di cooperazione tra gli Stati partecipanti a ECSEL e l'impresa comune ECSEL sono stabilite mediante accordi amministrativi conclusi tra l'impresa comune ECSEL e le entità appositamente designate dagli Stati partecipanti a ECSEL.
4. Se gli Stati partecipanti a ECSEL affidano all'impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1, gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 3 sono integrati da convenzioni annuali stipulate tra l'impresa comune ECSEL e le entità appositamente designate dagli Stati partecipanti a ECSEL, le quali definiscono le modalità e le condizioni per il trasferimento dei contributi finanziari degli Stati partecipanti a ECSEL all'impresa comune ECSEL.
5. Gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi che non sono membri dell'impresa comune ECSEL possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ECSEL.

*Articolo 18***Finanziamento delle azioni indirette**

1. L'impresa comune ECSEL sovvenziona azioni indirette attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali e l'assegnazione di finanziamenti pubblici nei limiti delle dotazioni disponibili. I finanziamenti pubblici previsti nell'ambito dell'impresa comune ECSEL lasciano impregiudicate le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi finanziari delle autorità pubbliche sono quelli di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), erogati ai partecipanti alle azioni indirette a titolo di rimborso dei costi ammissibili. I tassi specifici di rimborso da parte dell'Unione e di ciascuno Stato partecipante a ECSEL sono inclusi nel piano di lavoro.
3. Le autorità pubbliche comunicano al direttore esecutivo i rispettivi impegni finanziari riservati a ciascuno degli inviti a presentare proposte inclusi nel piano di lavoro e, compatibilmente con l'articolo 17, paragrafo 1, in tempo utile per la stesura del progetto di bilancio dell'impresa comune ECSEL, tenendo conto della portata delle attività di ricerca e innovazione previste nel piano di lavoro.
4. Il direttore esecutivo verifica l'ammissibilità dei richiedenti di finanziamenti dell'Unione, mentre gli Stati partecipanti a ECSEL verificano l'ammissibilità dei richiedenti dei loro finanziamenti a fronte degli eventuali criteri di finanziamento nazionali prestabiliti e comunicano i risultati di tali verifiche al direttore esecutivo.
5. Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 4, il direttore esecutivo compila un elenco di azioni indirette proposte per finanziamento, suddivise per partecipante, e lo trasmette al comitato delle autorità pubbliche, il quale decide l'importo massimo di fondi pubblici che può essere assegnato, conformemente all'articolo 12, lettera e), e incarica il direttore esecutivo di stipulare convenzioni con i partecipanti selezionati.

6. L'impresa comune ECSEL adotta tutte le misure necessarie, compresa la verifica dell'ammissibilità dei costi, ai fini dell'erogazione dei fondi pubblici ai partecipanti secondo le modalità di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati partecipanti a ECSEL non esigono ulteriori controlli e rapporti tecnici oltre a quelli richiesti dall'impresa comune ECSEL.

Articolo 19

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune ECSEL non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 21

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL di cui all'articolo 2 del presente regolamento sotto forma di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione, messa a punto dal comitato dei membri privati, e di prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche. Esso è inteso a individuare le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze essenziali per i componenti e i sistemi elettronici in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e contribuire all'emergenza di nuovi mercati e di nuove applicazioni societarie. Il piano va riesaminato periodicamente al passo con l'evoluzione del fabbisogno industriale in Europa.

2. Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.

3. Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Esso è reso pubblico.

4. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.

6. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

Articolo 22

Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ECSEL.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune ECSEL durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) attività di ricerca, innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;
 - b) le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - c) le proposte selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ECSEL e dagli Stati partecipanti a ECSEL ai singoli partecipanti e alle azioni indirette.
2. Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività viene resa pubblica.
 3. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune ECSEL comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune ECSEL trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune ECSEL ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune ECSEL e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune ECSEL.

Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 23

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 24

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune ECSEL per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per le spese amministrative.
2. L'impresa comune ECSEL sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

*Articolo 25***Conflitto di interessi**

1. L'impresa comune ECSEL, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune ECSEL adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ECSEL che siedono nel consiglio di direzione o nel comitato delle autorità pubbliche di evitare ogni conflitto di interessi.

*Articolo 26***Liquidazione**

1. L'impresa comune ECSEL è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1.
 2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri privati si ritirino dall'impresa comune ECSEL.
 3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ECSEL, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
 4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune ECSEL, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune ECSEL. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
 5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune ECSEL, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune ECSEL.
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT